

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	21
GIUSTIZIA (II) .....	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	62
DIFESA (IV) .....	»	89
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	96
FINANZE (VI) .....	»	109
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	117
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	127
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	133
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	137
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	158
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	166
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	168
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	176

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	<i>Pag.</i>	191
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO .....	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI .....	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI .....	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» .....	»	197
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	198

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i> ) .....	6

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 3 agosto 2021. – Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo – Approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3243 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli, per un totale di 104 commi, risulta incrementato, dopo l'esame al Senato, a 39 articoli, per un totale di 198 commi; esso è riconducibile, sulla base del preambolo, alla necessità ed urgenza di rafforzare la capacità funzionale della pubblica amministrazione in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento all'amministrazione della giustizia; si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con questa finalità unitaria delle disposizioni di cui all'articolo 17-*octies*, commi 6 (modifica della disciplina sui commissari per le bonifiche dei siti di interesse

nazionale di Crotone e Brescia-Caffaro) e 7 (istituzione di un commissario straordinario per la depurazione del lago di Garda) e all'articolo 17-*duodecies* (disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026), tutte disposizioni peraltro originariamente contenute nel decreto-legge n. 92 del 2021 "confluito" nel provvedimento in esame;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 198 commi 19 necessitano di provvedimenti attuativi; in particolare è richiesta l'adozione di 1 DPR, 6 DPCM, 4 decreti ministeriali e 8 provvedimenti di altra natura; in 5 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in 5 casi l'attuazione delle disposizioni è subordinata all'approvazione in sede europea del PNRR, evento peraltro già verificatosi con la decisione del Consiglio dell'Unione europea dello scorso 13 luglio; in 1 caso è richiesto il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

il provvedimento rientra tra le misure legislative previste dal PNRR; in particolare il Piano richiede l'adozione con decreto-legge, entro giugno 2021, di semplificazioni per le assunzioni connesse al PNRR e, con legge, entro dicembre 2021, di ulteriori misure per le medesime assunzioni;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimenti per quel che attiene alla formulazione; in particolare, l'articolo 3-*bis* introduce una modalità di reclutamento del personale negli enti locali basato su elenchi di idonei previo interpellato ed (eventuale) prova selettiva ai fini dell'assunzione; in proposito, appaiono meritevoli di considerazione diversi aspetti; in termini generali, andrebbe chiarita l'eventuale equiparazione di queste procedure selettive ai concorsi pubblici, anche ai fini

della valutazione del rispetto dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione; inoltre al comma 1, si stabilisce che gli enti locali possano organizzare e gestire in forma aggregata la formazione di elenchi di idonei per l'eventuale successiva assunzione nei ruoli dell'amministrazione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato; al riguardo occorre però ricordare che l'accesso ai ruoli è riservato a coloro che sono assunti a tempo indeterminato; non appare inoltre specificato cosa avvenga nel caso in cui, per il posto bandito da uno specifico ente locale vi sia, tra gli appartenenti all'elenco di idonei, un solo candidato e, in particolare, se in tal caso l'ente locale possa procedere all'assunzione senza lo svolgimento della prova scritta o orale; con riferimento al comma 9, andrebbero meglio specificati gli obblighi di pubblicità a cui sono soggette le selezioni; il comma 4 dell'articolo 13 prevede, all'ultimo periodo, che per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, l'attestazione di servizio prestato con merito da parte del personale assunto a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, senza indicare in che ordine tale titolo si collochi nella elencazione dei titoli di preferenza contenuta al comma 4 del citato articolo 5; con riferimento, invece alla possibilità di scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale presso i commissari per il dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 17-*octies*, comma 3, si valuti l'opportunità di specificare se trovino o meno applicazione le disposizioni che, nell'ambito della programmazione triennale del personale, subordinano le nuove assunzioni a tempo determinato alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) nonché all'espletamento dell'apposita procedura di mobilità del personale (di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento risulta “confluito” il decreto-legge n. 92 del 2021 in materia di rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e di sport; al riguardo si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. “DL proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”; da ultimo, la posizione del Comitato è stata ripresa dal Presidente della Repubblica nella lettera del 30 luglio 2021 ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio sulla conversione del decreto-legge n. 73 del 2021; tra le altre cose, nella lettera, il Presidente della Repubblica osserva che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare”; su quest'ultimo punto merita segnalare che sul disegno di legge S. 2301 di conversione del decreto-

legge n. 92 si è svolta sostanzialmente una sola seduta in sede referente presso la 13<sup>a</sup> Commissione ambiente del Senato, con lo svolgimento della relazione del relatore e l'annuncio da parte del rappresentante del Governo dell'intenzione di far confluire il decreto-legge nel provvedimento in esame, senza tuttavia esplicitare le motivazioni alla base della decisione; in sede consultiva si sono espresse le Commissioni 4<sup>a</sup> difesa, 7<sup>a</sup> istruzione, 8<sup>a</sup> lavori pubblici, 10<sup>a</sup> Industria, 14<sup>a</sup> politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

il comma 7-*quater* dell'articolo 3 modifica implicitamente il contenuto di una fonte non legislativa, il regolamento di cui al DPR n. 108 del 2004;

l'articolo 6 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, piano che dovrebbe convogliare, in un unico atto, una pluralità di piani programmatori previsti dalla normativa vigente. In tale contesto, al comma 5, si prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, in un *obiter dictum* della sentenza n. 149 del 2012, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla correttezza della prassi di autorizzare l'emana-zione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge;

il comma 7 dell'articolo 17-*octies* nomina *ex lege* il prefetto di Brescia commissario straordinario per la depurazione del lago di Garda, in deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede, per la nomina di commissari straordinari, un decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN)

né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3-bis, l'articolo 13, comma 4 e l'articolo 17-octies, comma 3;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa di approfondire l'articolo 3, comma 7-quater, l'articolo 6, comma 5, e l'articolo 17-octies, comma 7;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura Parlamento e Governo di evitare, per il futuro, la "confluenza" di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari e tenendo altresì conto delle esigenze di rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto e di effettuare la "confluenza" con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare del decreto-legge. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.**

(Parere alla Commissione XII).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, invita la deputata Corneli ad assumersene le funzioni.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3223 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 14 articoli, per un totale di 27 commi e da un allegato, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla necessità ed urgenza di prorogare ed adeguare il quadro normativo delle misure di contenimento dell'epidemia in corso;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 27 commi 2 necessitano di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 1 DPCM e di 1 protocollo d'intesa,

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimenti per quel che attiene alla formulazione; in particolare, il capoverso art. 9-bis, alinea del comma 1 dell'articolo 3 prevede che a far data dal 6 agosto 2021 sia necessario per l'accesso a determinati servizi e attività il possesso della certificazione verde COVID-19; non viene però stabilito un termine finale; in assenza di indicazioni si può presumere



che esso coincida con il termine dello stato d'emergenza previsto dall'articolo 1 (31 dicembre 2021); si valuti comunque l'opportunità, per una maggiore chiarezza, di indicare esplicitamente nella norma il termine finale di applicazione; il successivo capoverso lettera a) consente in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 l'accesso ai "servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4 (del decreto-legge n. 52 del 2021), per il consumo al tavolo, al chiuso"; al riguardo si segnala che il richiamato articolo 4 non include le mense aziendali e i servizi di catering su base contrattuale, in quanto già consentiti dal DPCM del 2 marzo 2021; sul punto si valuti l'opportunità di un chiarimento; il successivo capoverso lettera g) consente in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 l'accesso a "centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1 (del decreto-legge n. 52 del 2021) limitatamente alle attività al chiuso", senza tuttavia fornire indicazioni circa i circoli associativi del terzo settore, pure richiamati nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021; il successivo capoverso lettera i) prevede l'obbligo di certificazione verde per i concorsi pubblici; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare se si faccia riferimento a tutte le prove concorsuali, ivi comprese quelle che, come per esempio una prova orale, si svolgano in forma individuale e se il medesimo riferimento concerne solo le procedure bandite da pubbliche amministrazioni; il successivo capoverso comma 3 rimette a un DPCM la definizione delle regole tecniche per il trattamento delle certificazioni verdi mentre il successivo capoverso comma 4 rinvia per le verifiche tecniche al DPCM del 17 giugno 2021 che sarà probabilmente superato dall'adozione del DPCM previsto dal capoverso comma 3; al riguardo, si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni; l'articolo 4, comma 1, lettera f) estende l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative anche alla violazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del

2021, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame e relativo all'obbligo di certificazione verde per l'accesso a determinati luoghi ed attività; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione e in particolare se sia punita solo la violazione dell'obbligo di verifica del possesso delle certificazioni verdi (ai sensi del comma 4 del citato articolo 9-bis) o anche la condotta dell'utente che fruisca senza la prescritta certificazione di una delle attività o dei servizi per i quali è richiesta;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

L'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale per l'epidemia in corso; per la prima volta si agisce quindi, per la proroga dello stato d'emergenza, con norma di rango primario e non con deliberazione del Consiglio dei ministri; in proposito si ricorda che l'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) prevede che "la durata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di 12 mesi"; al riguardo, si può ritenere quindi che alla base della scelta del Governo vi sia un'interpretazione della norma che non consente di prorogare lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri dopo che siano decorsi 12 mesi dalla prima proroga (come nel caso in esame; infatti la prima deliberazione dello stato d'emergenza, il 31 gennaio 2020, ne fissava il termine al 31 luglio 2020, termine poi prorogato, con successive deliberazioni, fino al 31 luglio 2021); sul punto si ricorda che, in precedenti occasioni (tutte però relative a stati di emergenza circoscritti territorialmente), il Comitato ha rilevato che "il ricorso alla proroga *ex lege* consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice", con una deroga peraltro solo implicita ed ha quindi raccomandato al "Legislatore ad avviare una riflessione sulla prassi di prorogare *ex lege* la vigenza di stati d'emergenza di rilievo nazionale

[...] in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) anche in considerazione dei "significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile" (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. DL agosto); si ritiene però di non ribadire la raccomandazione con riferimento al provvedimento in esame alla luce della peculiarità della situazione determinata dall'epidemia in corso;

L'articolo 12, comma 1, prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM del 2 marzo 2021; viene così confermata la "legificazione" di tale provvedimento; in proposito, si ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 5 maggio 2021 sul disegno di legge C. 3045 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021 ha raccomandato al Governo di avere cura "di riservare ai DCPM la regolazione, nei limiti di quanto previsto dai decreti-legge n. 19 e n. 33, di aspetti ulteriori rispetto alla disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, evitando invece di intervenire con fonti non legislative per modifiche a tale disciplina"; sul punto si ricorda anche che l'ordinanza del Ministro della salute del 22 giugno 2021 ha soppresso fino al 31 luglio 2021, nelle zone bianche, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine), obbligo previsto, da ultimo, dall'articolo 1 del DPCM del 2 marzo 2021; il termine è stato poi prorogato al 30

agosto 2021 dall'ordinanza del Ministro della salute del 29 luglio 2021; al riguardo, l'esame del provvedimento potrebbe costituire l'occasione per approfondire, anche nell'ottica di evitare futuri dubbi interpretativi e contenziosi, l'effettiva idoneità di un intervento sulla questione con ordinanza e non con fonte legislativa;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall'AIR indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 4, comma 1, lettera f);

il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 1, capoversi art. 9-bis alinea, lettere a), g) e i) e commi 3 e 4. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.50.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	9
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	15

##### SEDE REFERENTE:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	12
---	----

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 agosto scorso.

Romina MURA, *presidente*, avverte che sono state presentate diciannove proposte emendative (*vedi allegato*) riferite agli articoli del decreto-legge e che nessuna di esse presenta profili di inammissibilità.

Segnala, peraltro, che l'articolo aggiuntivo Rizzetto 6.03, al comma 1 risulta sostanzialmente ripetitivo del contenuto dell'articolo 6-*bis*.

Ricorda che, in occasione della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni si è stabilito di concludere l'esame in sede referente entro le ore 19 di oggi; atteso che alle ore 19 è previsto l'avvio delle dichiarazioni di voto in Assemblea sul disegno di legge C. 2435, la votazione sul mandato dovrà aver luogo o nella seduta in corso ovvero in un'eventuale seduta da convocare, nel caso di sospensione dei lavori dell'Assemblea, prima delle ore 19.

Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, invita i relatori e la rappresentante del Governo a esprimere i

pareri sulle proposte emendative presentate.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Zangrillo, in considerazione della prossima scadenza del termine per la conversione del decreto-legge, che impone tempi di esame estremamente ristretti, formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

La Sottosegretaria Caterina BINI, associandosi alle considerazioni del relatore Ceccanti in merito alla necessità di assicurare la conversione del decreto-legge, esprime parere conforme a quello dei relatori, assicurando la disponibilità del Governo a valutare la possibilità di accogliere, in sede di esame in Assemblea, specifici ordini del giorno che riprendano il contenuto di proposte emendative che avanzino proposte condivisibili.

Romina MURA, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative.

Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo per raccomandare l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.3, di cui è firmatario, preannuncia preliminarmente l'intenzione del suo gruppo di illustrare tutte le proposte emendative presentate, che, essendo numericamente limitate, intendono assicurare il miglioramento del provvedimento e non hanno alcuna finalità ostruzionistica. Consapevole che la necessità di convertire il decreto-legge rende di fatto impossibile l'approvazione di modifiche, stigmatizza la prassi che si è consolidata di privare le Commissioni di merito della possibilità di esaminare a fondo e, eventualmente, migliorare provvedimenti blindati. Osserva, in proposito, che, nell'arco di una settimana, la Camera sarà con ogni probabilità chiamata a esprimere il proprio voto di fiducia su due argomenti di fondamentale importanza, come la giustizia e la pubblica amministrazione. A suo avviso, si

tratta di una modalità di procedere scorretta non soltanto nei confronti dell'opposizione, ma anche della maggioranza.

Passando al merito dell'emendamento Montaruli 1.3, sottolinea che esso è volto ad ampliare la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di porre a carico del PNRR le spese di reclutamento del personale destinato alla realizzazione anche dei progetti finanziati a valere sul Piano per gli investimenti complementari, sul PNIEC e su tutte le linee di finanziamento europee. La necessità di introdurre tale modifica deriva sia dalla difficoltà, soprattutto per le regioni, di reperire personale qualificato in tempi ragionevoli, sia per consentire un maggior coordinamento con quanto disposto dal decreto n. 77 del 2021, che interviene con riferimento, appunto, alle spese finanziate a valere su tutte le risorse europee. Auspica, quindi, che le Commissioni non si vogliano assumere la responsabilità di votare contro una proposta di buon senso, che sicuramente migliorerebbe il quadro normativo entro il quale le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad attuare il PNRR.

Le Commissioni respingono l'emendamento Montaruli 1.3.

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Longo 1.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

Carmela BUCALO (FDI) illustra il suo emendamento 1.4, osservando che esso è volto a favorire la stabilizzazione di una certa categoria di personale precario nelle pubbliche amministrazioni, in particolare venendo incontro alle esigenze di personale negli enti locali, che, altrimenti, si troverebbero in difficoltà nell'erogazione dei servizi. Auspica un ripensamento di parere dei relatori su tale proposta emendativa.

Monica CIABURRO (FDI), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Bucalo 1.4, auspica che i relatori possano rivedere il loro parere su tale proposta emendativa, in quanto volta a stabilizzare il

personale precario nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, consentendo, in particolare, agli enti locali di sopperire a carenze di organico ed erogare servizi indispensabili

Romina MURA, *presidente*, pur precisando che la presidenza intende garantire una certa flessibilità nella gestione dei tempi, al fine assicurare un dibattito adeguato, ricorda che su ciascun emendamento è ammesso un solo intervento per dichiarazione di voto per gruppo per non più di cinque minuti. Ricorda, peraltro, che sussistono limiti di tempo imposti dall'esigenza di rispettare il calendario dei lavori per l'avvio della discussione sul provvedimento in Assemblea, garantendo la conversione nei termini di legge del provvedimento in esame.

Graziano MUSELLA (FI) non condivide il contenuto dell'emendamento Bucalo 1.4, in quanto ritiene che la strada da seguire – in conformità ad alcuni atti parlamentari di indirizzo approvati all'unanimità – non sia quella di stabilizzare certo personale nella pubblica amministrazione, quanto quella di ricorrere ad altri strumenti di impiego, come i *voucher*. Preannuncia su tale questione la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 1.4.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra il suo emendamento 1.5, rilevando come esso miri ad estendere al personale in somministrazione l'applicazione delle norme vigenti volte al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, a garanzia di un virtuoso *turn over* del personale in tali settori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 1.5.

Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo sull'emendamento Bignami 1.2, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto ad aggiungere il diploma di specializzazione ai

titoli per il riconoscimento dell'alta specializzazione. Sottolinea come la questione non sia nuova e come la soluzione proposta fosse stata presa in considerazione già dal precedente Governo.

Osserva come il tema sia stato posto, con riferimento al testo originario del provvedimento in esame, da diverse organizzazioni sindacali, e ritiene insufficienti le modifiche introdotte al Senato a seguito di tali sollecitazioni. Rileva, in particolare, come la previsione di criteri eccessivamente restrittivi per il riconoscimento dell'alta specializzazione si porrebbe in contrasto con l'esigenza di assicurare un *turn over* virtuoso nella pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bignami 1.2.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Albano 1-*bis*.01, di cui è cofirmataria, sottolinea come esso sia volto a porre rimedio alla vacanza di numerose posizioni di dirigente scolastico, attraverso la previsione di modalità speciali di reclutamento, che consentirebbero, altresì, di sanare la situazione, che giudica vergognosa, determinata dalle modalità con cui si sono svolte le relative procedure concorsuali dal 2011 al 2017. Ricorda, in particolare, come il concorso bandito nel 2017 abbia dato luogo a un contenzioso sfociato nell'annullamento, in sede giurisdizionale, delle prove scritte.

Raccomanda pertanto l'approvazione della proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che ai dirigenti scolastici sono attribuite, tra l'altro, rilevanti funzioni nell'ambito della gestione del PNRR.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Albano 1-*bis*.01.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Albano 1-*bis*.02, di cui è cofirmataria, sottolinea come esso sia volto a prevedere modalità speciali di reclutamento relative a un'altra figura apicale, che affianca i dirigenti scolastici, vale

a dire quella dei direttori dei servizi di gestione amministrativa, consentendo di poter accedere a tale ruolo agli assistenti amministrativi che hanno ricoperto il ruolo medesimo quali facenti funzione. Osserva, infatti, come tali figure, che continueranno a far fronte alle vacanze di organico assicurando la gestione amministrativa delle scuole anche nel prossimo anno scolastico, non soltanto non ricevano alcun riconoscimento, ma vengano abbandonate, venendo loro preclusa la possibilità di accedere al concorso, a seguito della previsione del requisito del possesso del diploma di laurea.

Raccomanda pertanto l'approvazione della proposta emendativa in esame, volta a salvaguardare la dignità di tali figure professionali.

Walter RIZZETTO (FDI) dichiara di ritirare la propria firma dall'articolo aggiuntivo Albano 1-*bis*.02 e, intervenendo in dissenso dal proprio gruppo, dichiara su di esso il voto contrario, in quanto, a suo giudizio, la proposta emendativa non consegue, data la sua formulazione, gli obiettivi che si prefigge. Rileva, infatti, come la proposta emendativa in esame non intervenga sul requisito di tre anni di anzianità, a suo avviso eccessivamente restrittivo, previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 126 del 2019.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Albano 1-*bis*.02.

Romina MURA, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata odierna, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria*

*di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.*

**La seduta comincia alle 18.40.**

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta svoltasi nella giornata odierna.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che, in occasione della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, si è stabilito di concludere l'esame in sede referente entro le ore 19 di oggi, atteso anche che a quell'ora è previsto l'avvio delle dichiarazioni di voto in Assemblea sul disegno di legge C. 2435: a tal fine le Presidenze si riservano di porre in votazione la proposta di conferire il mandato anche qualora non si fosse concluso l'esame delle proposte emendative.

Segnala che l'esame riprenderà dall'articolo aggiuntivo Bucalo 1-*bis*.03.

Carmela BUCALO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 1-*bis*.03, di cui è prima firmataria, volto a stabilizzare gli insegnanti di religione cattolica con più di ventiquattro mesi di servizio. Ritieni che l'assunzione di tali precari sia doverosa, tanto più che il « Patto per la scuola », sottoscritto dal Governo e dai sindacati lo scorso maggio, indica tra gli obiettivi da raggiungere proprio l'eliminazione del precariato. L'assunzione di tali docenti non solo contribuirebbe a far ripartire il prossimo anno scolastico regolarmente, ma sanerebbe anche una situazione profondamente ingiusta, in quanto molti di essi hanno maturato fino a ventiquattro anni di servizio, dal momento che l'ultima proce-

dura concorsuale per tali docenti è molto risalente, e non hanno potuto partecipare a nessuna delle procedure straordinarie di assunzione nel frattempo bandite. Per tali motivi, sollecita i relatori e il Governo a modificare il parere contrario precedentemente espresso.

Romina MURA, *presidente*, sollecita i colleghi a contenere i tempi dei propri interventi, dal momento che, come ricordato, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite ha stabilito che la proposta di conferire il mandato sia messa in votazione entro le ore 19 della seduta odierna, anche qualora non sia concluso l'esame delle proposte emendative.

Flora FRATE (MISTO), ricordando il proprio impegno a favore della stabilizzazione dei docenti di religione cattolica, dimostrato anche dalla presentazione di una specifica proposta di legge, preannuncia la sua astensione sull'articolo aggiuntivo Bucalo 1-*bis*.03.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bucalo 1-*bis*.03.

Walter RIZZETTO (FDI) non condivide la scelta, preannunciata dalla Presidenza, di porre in votazione il mandato ai relatori alle ore 19, anche qualora non sia concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Romina MURA, *presidente*, ricorda nuovamente che, in occasione della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di concludere l'esame in sede referente entro le ore 19 di oggi, e che a tal fine le Presidenze si sono già riservate di porre in votazione la proposta di conferire il mandato per quell'ora, anche qualora non si fosse concluso l'esame delle proposte emendative.

Fa presente peraltro di aver più volte sollecitato i componenti del gruppo di Fratelli d'Italia a contenere i propri interventi o quantomeno a segnalare quelli ritenuti

più meritevoli di attenzione, al fine di consentire l'esame di tutte le proposte emendative.

Walter RIZZETTO (FDI), fa notare che il suo gruppo non ha aderito all'organizzazione dei lavori definita nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, ritenendo che tale scelta impedisca al suo gruppo di illustrare adeguatamente le proprie proposte di modifica. Osserva che la presidenza si sta assumendo la responsabilità di interrompere il dibattito, impedendo che siano esaminate tutte le proposte emendative presentate. Osserva, peraltro, che il suo gruppo ha limitato il numero delle proposte emendative, proprio al fine di consentire un confronto serio sulle questioni ritenute più centrali.

Romina MURA, *presidente*, ribadisce che le Presidenze intendono dare seguito ad una determinazione assunta ad ampia maggioranza in seno agli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 1-*bis*.07, rileva come esso appaia di contenuto identico ad un'altra proposta emendativa, presentata al Senato e dichiarata in quel ramo del Parlamento inammissibile. Ritiene che il fatto che essa sia stata dichiarata ammissibile alla Camera dimostri che le proposte emendative dell'opposizione non vengono neanche lette o considerate a priori da rigettare.

Illustrando il contenuto del suo articolo aggiuntivo 1-*bis*.07, rileva come esso miri a favorire l'assunzione su posti vacanti e disponibili di 7.000 insegnanti di religione cattolica, che ritiene siano stati lasciati in uno stato di precariato per troppo tempo, nonostante le dichiarazioni d'intenti del Ministro dell'istruzione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bucalo 1-*bis*.07.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, come preannunciato, le Presidenze por-



ranno ora in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevole all'Assemblea.

Walter RIZZETTO (FDI) ritiene particolarmente grave la decisione delle Presidenze e chiede quanto meno una breve sospensione della seduta, in attesa dell'esito dell'interlocuzione avviata con il Presidente della Camera dal presidente del gruppo Fratelli d'Italia Lollobrigida.

Ritiene che la decisione delle Presidenze contrasti con il Regolamento della Camera e osserva che, se essa fosse stata assunta dalle maggioranze che sostenevano i precedenti Governi avrebbe provocato reazioni molto dure da parte delle opposizioni.

Romina MURA, *presidente*, rileva come la decisione delle Presidenze, la quale fa seguito a quanto stabilito dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, sia conforme a numerosi precedenti.

Avverte quindi che porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, intendendosi contestualmente respinte tutte le restanti proposte emendative.

Informa che il Comitato per la legislazione e le Commissioni parlamentari II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XII e XIV hanno espresso il loro parere, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente all'Assemblea e la Commissione parlamentare per le

questioni regionali ha fatto sapere che non intende esprimere il parere.

Walter RIZZETTO (FDI) stigmatizza il fatto che la Commissione Bilancio non abbia potuto esprimere il parere a causa della compressione dei tempi di esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite.

Romina MURA, *presidente*, osserva come risulti pacifico che la Commissione Bilancio possa esprimere il parere direttamente all'Assemblea, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea a partire dalle ore 9 di domani. Fa peraltro presente che la stessa Commissione Bilancio è convocata nella giornata di domani proprio per esprimere il suo parere all'Assemblea sul provvedimento.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Ceccanti e Zangrillo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, intendendosi respinte tutte le proposte emendative non ancora poste in votazione.

Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Romina MURA, *presidente*, anche a nome del presidente della I Commissione, si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 19.**



## ALLEGATO

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previsti nel PNRR, aggiungere le seguenti: nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nel PNIEC, ovvero nell'ambito dell'utilizzo di altri fondi europei.*

**1.3.** Montaruli, Prisco, Rizzetto, Bucalo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni di cui al comma 1 con carenze di organico, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato possono, nel triennio 2020-2022, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere, anche su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato, personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

*a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*

*b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con delibera dell'amministrazione che procede all'assunzione;*

*c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno dieci anni di servizio, negli ultimi quindici anni.*

**1.1.** Longo.

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: « che procede all'assunzione » sono inserite le seguenti: « o mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego appartenenti a quelle categorie per le quali tali modalità è prevista ai fini dell'assunzione ».

**1.4.** Bucalo, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

*3-ter.* All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è soppresso.

**1.5.** Rizzetto, Bucalo, Prisco, Montaruli.

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: dottorato di ricerca aggiungere le seguenti: , diploma di specializzazione.*

**1.2.** Bignami, Prisco, Montaruli, Rizzetto, Bucalo.

**ART. 1-bis.**

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-ter.**

*(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)*

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede all'attivazione di un corso

concorso, come già disciplinato dall'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o al decreto direttoriale 20 luglio 2015, n. 499, o al decreto direttoriale 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

**1-bis.01.** Albano, Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter.

*(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in deroga al possesso di diplomi di laurea, di lauree specialistiche e di lauree magistrali richiesto per l'accesso dall'esterno ».

**1-bis.02.** Albano, Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter.

*(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)*

1. È autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, l'istituzione di una gra-

duatoria per titoli ai fini dell'assunzione su posti vacanti e disponibili di insegnanti di religione cattolica con più di ventiquattro mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Sono assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale 2 febbraio 2004.

**1-bis.03.** Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter.

*(Assunzione di insegnanti di religione cattolica)*

1-ter. È autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione su posti vacanti e disponibili di 7.000 insegnanti di religione cattolica con più di ventiquattro mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.

**1-bis.07.** Bucalo, Prisco, Montaruli, Rizzetto.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter.

*(Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)*

1. Le procedure di cui all'articolo 59, comma 4 e seguenti, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese a tutti coloro che:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi ag-

giuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;

b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previo superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1-bis.04.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter.

*(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)*

1. Per i conservatori e gli istituti superiori di studi musicali non statali, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, si dispone l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2021/2022, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbiano

superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, almeno tre anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e secondo livello, di base o preaccademici.

**1-bis.05.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter.

*(Modalità speciali per il reclutamento del personale della scuola e dell'università in attuazione a quanto disposto dal PNRR)*

1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministero dell'istruzione procede alla conferma nei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e il relativo reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente articolo.

**1-bis.06.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

ART. 3.

*Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:*

10-ter. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare corsi di abilitazione e di specializzazione per il sostegno destinati a tutto il personale interessato. I corsi possono essere svolti anche in modalità telematica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 18 novembre 2020, n. 858. Sono conseguentemente ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616.

**3.1.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3.1.

*(Potenziamento degli uffici tecnici dei comuni per i procedimenti relativi all'ecobonus)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e a tempo parziale » sono sostituite dalle seguenti: « , anche a tempo parziale, »;

b) le parole: « in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono sostituite dalle seguenti: « in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore della soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ».

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2021 » sono

sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

**3.01.** Prisco, Montaruli, Rizzetto, Bucalo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3.1

*(Disposizioni in materia di personale comunale per la gestione del Superbonus del 110 per cento)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 »;

b) le parole: « non rinnovabile » sono sostituite dalle seguenti: « rinnovabile per ulteriori due volte »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I criteri di assegnazione del personale e delle risorse di cui al presente comma e al comma 70 devono in ogni caso garantire una unità di personale a ciascun comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ».

**3.03.** Ciaburro, Caretta, Bucalo, Rizzetto, Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3.1.

*(Spese di personale eterofinanziate)*

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

« 3-*septies*. Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore

soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano le entrate e le spese di personale per un importo corrispondente. ».

**3.02.** Prisco, Montaruli, Rizzetto, Bucalo.

ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6.1.

*(Internalizzazione call center INPS)*

1. Al fine di garantire la continuità lavorativa a tutto il personale dipendente degli appaltatori, alla procedura di internalizzazione dei lavoratori nel servizio del *contact center* nazionale dell'INPS attuata ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, si applica la clausola sociale, in conformità ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

**6.01.** Rizzetto, Bucalo, Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6.1.

*(Assunzioni dei segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di potenziare la capacità funzionale degli enti locali e garantire l'attuazione del PNRR, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono consentite per un numero di

unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.057.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.03.** Rizzetto, Bucalo, Prisco, Montaruli.

ART. 6-*bis*.

*Dopo l'articolo 6-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*ter*.

*(Misure straordinarie per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche dati i maggiori oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga e in aggiunta alla vigente dotazione organica, nonché ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche dirette, anche semplificate ai sensi della normativa vigente, un contingente di complessive quarantadue unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura e Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), e così composto:

a) due unità di personale con qualifica dirigenziale non generale, di cui una riservata al personale interno;

b) trenta unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1;

c) dieci unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, pari a 1.516.952,25 euro

annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**6-bis.02.** Caretta, Ciaburro, Bucalo, Rizzetto, Prisco, Montaruli.



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	38
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	25
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	35
ALLEGATO 5 ( <i>Testo unificato adottato come base</i> ) .....	41
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	35

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

#### La seduta comincia alle 14.

**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.**

**C. 2655 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, illustrando il provvedimento, rileva preliminarmente come il primo atto internazionale relativo alla materia sia la Convenzione di Vienna del 1985, adottata nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 luglio 1988, n. 277.

Con tale accordo i Paesi firmatari si impegnavano ad adottare misure volte a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare dalle attività umane che danneggiano la fascia dell'ozono.

La Convenzione prevedeva l'adozione di un Protocollo successivo e l'istituzione di una Conferenza delle Parti, che avrebbe gestito l'esecuzione degli adempimenti assunti dagli Stati.

Sulla base della Convenzione di Vienna è stato adottato il 16 settembre 1987 il Protocollo di Montreal, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 393.

Il Protocollo può essere modificato o soggetto ad «aggiustamenti». L'articolo 2 del Protocollo definisce la differenza tra «aggiustamenti» ed emendamenti. I primi riguardano modifiche degli allegati o dei termini fissati per la riduzione del consumo e della produzione di sostanze già soggette al controllo; essi sono adottati per consenso e non hanno bisogno di ratifica.

Gli emendamenti riguardano invece l'aggiunta di nuove sostanze e delle relative misure di controllo nonché qualsiasi altra modifica dell'articolato del Protocollo. Gli emendamenti sono sottoposti a ratifica, approvazione o accettazione, ed entrano in vigore in seguito alla ratifica di almeno i due terzi delle Parti.

Il Protocollo è stato finora oggetto di quattro modifiche, adottate nel 1990, nel 1992, nel 1997 e nel 1990.

La quinta modifica al Protocollo, di cui si propone la ratifica con il provvedimento in esame, è stata adottata a Kigali il 15 ottobre 2016 e prevede la riduzione di alcune categorie di idrofluorocarburi (HFC), al fine di privilegiare HFC con basso potenziale di riscaldamento globale o altre categorie di sostanze senza impatto sul clima. Per quanto riguarda l'Italia e l'U-

nione europea, peraltro, la relazione al disegno di legge di ratifica rileva come misure di riduzione graduale degli HFC, più restrittive di quelle stabilite a Kigali, siano già state introdotte con l'adozione del Regolamento 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, con l'obiettivo di una riduzione entro il 2030 di quattro quinti della quantità totale commercializzata nell'Unione europea dal 2009 al 2012.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Emendamento di cui si propone la ratifica, esso prevede tre gruppi di Paesi in funzione della data entro la quale dovranno essere congelati produzione e consumo di HFC:

il gruppo dei Paesi sviluppati, per i quali gli impegni di riduzione decorrono dal 2019 e nel quale peraltro sono previste deroghe per la Russia e altri Paesi già appartenenti all'Unione sovietica;

il gruppo I dei Paesi in via di sviluppo, nel quale figurano tra gli altri Cina, Brasile e Sudafrica, del quale fanno parte gli Stati che hanno accolto la richiesta di congelare consumi e produzione di HFC nel 2024;

il gruppo II dei Paesi in via di sviluppo, nel quale figurano tra gli altri l'India e gli Stati del Golfo Persico, tenuti a congelare consumo e produzione nel 2028.

Alla fine del processo, in varie fasi, di riduzione, tutti gli Stati aderenti al Protocollo di Montreal e all'Emendamento di Kigali dovranno consumare e produrre non più del 20 per cento delle rispettive quote base. La fine del processo di riduzione è fissata al 2036 per i Paesi sviluppati, al 2045 per i Paesi del Gruppo I e al 2047 per i Paesi del Gruppo II.

Inoltre, l'Emendamento di Kigali pone in capo a ciascuna delle Parti l'obbligo di istituzione di un proprio sistema nazionale per il rilascio di licenze di importazione ed esportazione degli HFC elencati nell'allegato F al Protocollo di Montreal, introdotto dall'Emendamento in esame.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone

di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, al comma 1, reca la copertura finanziaria dell'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal previsto all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.**

**C. 2361 e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, la proposta di legge C. 2361, recante modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione come risultante dall'emendamento approvato presso la Commissione in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge C. 3069 e C. 3081.

Fa presente anzitutto che il provvedimento, come modificato presso la Commissione di merito attraverso un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del provvedimento, è finalizzato – secondo quanto emerso anche nel dibattito in sede referente – ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture e appalti, nonché prestazioni professionali.

Ricorda, preliminarmente che – come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella memoria depositata il 21 luglio 2021, l'istituto della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con i debiti derivanti da carichi affidati all'agente della riscossione – riportati in cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo – è reso possibile, a normativa vigente, in base a due discipline che differiscono parzialmente tra loro, sia con riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo di applicabilità sia per le tempistiche di possibile utilizzo dell'istituto stesso. In particolare, si tratta:

della cosiddetta « disciplina ordinaria o strutturale », prevista dall'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

della cosiddetta « disciplina speciale » contenuta nell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2012, rubricato « Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa » (tale regime è abrogato

dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame).

La cosiddetta disciplina ordinaria della compensazione dei crediti commerciali per il pagamento dei carichi affidati all'agente della riscossione è contenuta nell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ed è stata definita da successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alla tipologia di crediti compensabili, ai sensi della disciplina ordinaria possono essere compensati tutti i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, inseriti nella piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze dei crediti commerciali certificati.

Secondo la cosiddetta disciplina speciale, contenuta nel decreto-legge n. 145 del 2013 (all'articolo 12, comma 7-*bis*), della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche la possibilità di compensazione è stata ampliata anche ai crediti per prestazioni professionali, a decorrere dall'anno 2014, con i debiti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito dell'INPS e avvisi di accertamento esecutivi, purché la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato nei confronti della P.A.

Tenendo conto di tutti i provvedimenti normativi che hanno modificato il perimetro applicativo della compensazione secondo la disciplina speciale, gli elementi caratteristici di tale disciplina possono così riassumersi:

con riferimento alla tipologia di crediti compensabili, oltre a quelli previsti dalla disciplina ordinaria, ovvero relativi a somministrazione, forniture e appalti, la disciplina speciale si estende ai crediti derivanti da prestazioni professionali inseriti nella piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze dei crediti commerciali certificati;

per quanto concerne la tipologia di debiti compensabili, il credito può essere

compensato con le somme dovute per carichi affidati all'agente della riscossione, riportati in cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento esecutivi, purché, differentemente della disciplina ordinaria, la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato; con riferimento alla tempistica per poter fruire della compensazione, la disciplina speciale è applicabile ai pagamenti, a favore dell'agente della riscossione ed effettuati fino al 31 dicembre 2021, riguardanti i debiti relativi a cartelle di pagamento e avvisi che derivano da ruoli/carichi affidati entro il 31 ottobre 2020 al medesimo agente della riscossione, ciò a differenza dalla disciplina ordinaria, che prevede, invece, la possibilità di utilizzare in qualunque momento i crediti certificati ma solo per il pagamento delle cartelle e degli avvisi notificati entro il 30 settembre 2013.

Passando a illustrare in dettaglio il contenuto del provvedimento, che si compone di un unico articolo, rileva come il comma 1, modificando l'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, alla lettera *a*), estende la possibilità di compensare i debiti fiscali iscritti a ruolo anche con i crediti certificati, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, derivanti da prestazioni professionali, e, alla lettera *b*) – al fine di superare i vigenti limiti ai crediti compensabili stabiliti a regime – limita la compensazione a debiti sufficientemente risalenti, stabilendo che le disposizioni in materia di crediti compensabili possono essere applicate anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la medesima compensazione.

Fa notare che nella sua formulazione originaria, antecedente alle modifiche apportate in Commissione, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sopprimendo il riferimento all'anno 2014, stabiliva l'applicazione a regime della norma speciale, di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Inoltre, nella formulazione originaria della proposta di legge, il comma 1, lettera *b*) estendeva le disposizioni del richiamato comma 7-*bis* anche alle somme risultanti dalla fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

Il comma 2 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, determinando l'eliminazione della disciplina speciale e riconducendo integralmente l'istituto della compensazione dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione nell'ambito della disciplina ordinaria di cui all'articolo 28-*quater* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Viene così eliminata la condizione, prevista attualmente dal richiamato comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.

Con le modifiche apportate si intende dunque ricondurre a un'unica norma (l'articolo 28-*quater*) l'istituto della compensazione, al fine di superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi alla tipologia di crediti compensabili e quelli concernenti la differenza tra credito e debito residuo.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » attribuito alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

**C. 1494 Benamati.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, la proposta di legge C. 1494 Benamati, recante « Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza », come modificata nel corso dell'esame in sede referente.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge, la quale reca una delega legislativa che ha ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'intento della riforma è di unificare la disciplina vigente, stratificatasi sulla base di diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori, l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione, trattandosi di imprese che – seppure in stato di insolvenza – rivestono per le loro dimensioni un particolare rilievo economico e sociale.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di 2 articoli, l'articolo 1 delinea l'oggetto della delega al Governo e la procedura per il suo esercizio.

In particolare, il comma 1 specifica che l'oggetto della delega è la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge n. 347 del 2003.

Ai sensi del comma 2 lo schema del decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.



L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo.

In particolare, il comma 1 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni. La X Commissione ha premesso ai criteri esplicitati nelle varie lettere che compongono il comma un richiamo ai principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili.

I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega riguardano dunque, in primo luogo, ai sensi della lettera *a*), una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla disciplina vigente di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270 del 1999 che, sotto questo profilo, viene pertanto conservata.

In merito ricorda che, attualmente, le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

In tale contesto, con riguardo all'impostazione generale, la proposta di legge mantiene ferma la struttura bifasica della procedura, che inizia con l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria da parte del Tribunale (fase giudiziale).

Sono modificati gli ulteriori presupposti di accesso alla procedura che si aggiungono alle prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale e allo stato di insolvenza.

Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, ai sensi della lettera *b*), numero 3), nelle im-

prese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo.

Inoltre il requisito dimensionale, dunque il concetto di « grande impresa », è ancorato dalla lettera *b*), numero 2), non al solo numero degli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi.

Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata altresì introdotta, dalla lettera *b*), numero 4), l'esigenza di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

Ulteriori profili innovativi attengono all'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di corte d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità, secondo quanto stabilito dalla lettera *c*), nonché, ai sensi della lettera *d*), alla necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura.

Si interviene, inoltre, alla lettera *e*), in merito all'avvio della procedura, prevedendo un termine di dieci giorni dal deposito della domanda del debitore, entro il quale il tribunale – accertati i requisiti dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati – dichiara lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria nominando il giudice delegato.

Con specifico riguardo alla procedura di ammissione all'amministrazione, si prevede, alla lettera *l*), che il tribunale, entro 45 giorni dall'apertura della procedura, previa acquisizione del parere favorevole del Ministro (che si delinea come obbligatorio e vincolante, mentre secondo la disciplina vigente il tribunale tiene conto del parere del MISE e provvede anche in mancanza



del parere, se lo stesso non è depositato nel termine) ammette l'impresa, con decreto, all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base del piano del commissario straordinario, quest'ultimo nominato « con tempestività » dal Ministro dello sviluppo economico (nei casi di eccezionale complessità, il Ministro ne può nominare tre).

È prevista anche, dalla medesima lettera *l*), la possibilità che il tribunale, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ovvero in alternativa il tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Punto qualificante della nuova disciplina, previsto dalla lettera *f*), è altresì quello concernente l'istituzione (presso il Ministero dello sviluppo economico) e la disciplina dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, per l'iscrizione al quale sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza. In particolare, nel criterio di delega sono stati indicati vari requisiti necessari per la nomina a commissario, tra i quali:

l'assenza di conflitti di interesse;

l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale in gestione di crisi di impresa (modifica introdotta dalla X Commissione in sede referente);

l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi.

La X Commissione ha anche introdotto, con la lettera *f-bis*), un principio di delega volto a prevedere una periodicità almeno triennale nell'aggiornamento dell'albo, a fini di trasparenza.

La lettera *g*) prevede la nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico, che deve provvedere con tempestività, del commissario straordinario, ovvero di tre commissari straordinari nei casi di eccezionale complessità, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente. Al riguardo, si specifica che lo stesso soggetto non può essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; è stato anche previsto il divieto, per i commissari straordinari, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi.

Le lettere *h*) e *i*) concernono, rispettivamente, la revoca e la remunerazione del commissario straordinario.

Altro criterio di delega, stabilito dalla lettera *m*), attiene alla rivisitazione della procedura di « accesso diretto » di cui alla cosiddetta « legge Marzano » (decreto-legge n. 347 del 2003). Al riguardo il Governo dovrà prevedere che imprese con determinate caratteristiche dimensionali, nonché società quotate in mercati regolamentati e le imprese che svolgano servizi pubblici essenziali, possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del commissario straordinario. La conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al tribunale, che provvede entro breve termine.

Il provvedimento prevede altresì, alla lettera *n*), che siano disciplinate le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e da parte del tribunale (per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori), nonché la sua composizione e i relativi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle con-

crete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. In sede referente, la X Commissione ha al riguardo specificato che la disciplina deve determinare i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti.

Il Governo dovrà, inoltre, disciplinare, ai sensi della lettera o), le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti, il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore.

Altro criterio di delega prevede, alla lettera p), che sia assicurata la flessibilità, in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento, nella definizione dei contenuti del programma di ristrutturazione nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali.

Un ulteriore criterio di delega prevede, alla lettera q), la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; nonché l'attribuzione di analoghe facoltà a una percentuale non irrisoria dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine.

È poi presente, alla lettera r), un criterio di delega recante la disciplina dell'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti.

Il provvedimento contiene inoltre, alla lettera s), un principio di delega in base al quale il Governo deve prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi d'impresa e all'esecuzione del programma, l'applicazione dei criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il termine fallimento

con quello di liquidazione giudiziale. Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, si dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge preveda disposizioni di delega riconducibili alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Assume rilievo anche la materia, sempre di esclusiva competenza legislativa statale, « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e); in proposito, ricorda che la Corte costituzionale (nella sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**C. 3223 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3223, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Marco DI MAIO (IV), *relatore*, segnala anzitutto come, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il provvedimento proroghi al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 14 articoli e di un allegato, l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

L'articolo 2, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà (il termine era stato precedentemente esteso al 31 luglio 2021 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021 – cosiddetto decreto Riaperture, convertito, con modificazioni nella legge n. 87 del 2021) di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 e del decreto-legge n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale.

Il comma 2 dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 33 del 2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente di seguito esaminata – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

L'articolo 3, al comma 1, inserendo l'articolo 9-bis nel citato decreto-legge n. 52 del 2021, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-

19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso;

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre, fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia (quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi);

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente);

concorsi pubblici.

Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica

attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute.

Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. Il rinvio ad un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prospetta, dunque, una revisione o integrazione della disciplina attuativa in materia di certificazioni verdi COVID-19, posta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021; alle disposizioni di quest'ultimo, peraltro, si fa rinvio per le modalità di verifica – da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività – del possesso della certificazione.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione delle norme.

Vengono poi dettate, al comma 2, alcune norme di coordinamento delle disposizioni introdotte con l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52 del 2021 (Certificazioni verdi COVID-19).

L'articolo 4, comma 1, dispone una serie di modifiche al citato decreto-legge n. 52 del 2021. In sintesi:

alla lettera *a*) si abrogano i commi 3 e 4 dell'articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021;

alla lettera *b*) si modifica l'articolo 2-bis, includendo le sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere (oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione) tra le strutture sanitarie nelle quali è con-

sentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della normativa vigente di cui alla legge n. 104 del 1992;

alle lettere *c*) e *d*) si interviene sull'articolo 5, modificando la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra;

alla lettera *e*) si dispongono alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52 del 2021, concernenti la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame;

alla lettera *f*) si interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, e introducendo, nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, in



formato analogico e digitale, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

L'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro favore del Commissario straordinario che provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

L'articolo 7 è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria.

Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali, nonché (per il richiamo dell'articolo 23, comma 10, del decreto – legge n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.

L'articolo 8 interviene, al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, il cosiddetto decreto-legge « cura Italia », nella parte in cui prevedeva, una specifica disciplina per la composizione del collegio in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 9, ai commi 1 e 2, stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una

disciplina temporanea – relativa a « lavoratori fragili » – che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.

Tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Il comma 3 incrementa nella misura di 16,95 milioni di euro per il 2021, in considerazione della proroga suddetta al 31 ottobre 2021, l'importo dell'autorizzazione di spesa intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche.

L'articolo 10 – in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge « Sostegni » ( decreto-legge n. 73 del 2021 ) – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto – legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19

del 2020. In quanto compatibili, si applica la disciplina attuativa di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

L'articolo 12, con una disposizione di coordinamento, al comma 1, stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto – legge in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 2 prevede, per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto-legge in esame.

Il comma 3 dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. La relativa copertura finanziaria è recata dal comma 4.

L'articolo 13, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto – legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; il decreto – legge è entrato in vigore il 23 luglio 2021.

L'allegato A reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 6. Si tratta, in sintesi, delle disposizioni legislative riguardanti:

il trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica (n. 1);

semplificazioni in materia di organi collegiali (n.2);

misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n.3);

misure per consentire lo svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti (n.4);

la dispensa temporanea dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 5);

le procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati (n. 6);

lo svolgimento delle assemblee di società ed enti (n. 7);

durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (n. 8);

l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (n. 9);

i termini per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione (n. 10);

lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari (n. 11);

la corresponsione in via transitoria di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta (n. 12);

la sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (n. 13);

la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali riconosciute alle strutture sanitarie inserite nei piani emergenziali da COVID-19 (n. 14);



la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (n. 15);

l'impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 16);

il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica e l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica (n. 17);

la trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile (n. 18);

la proroga delle udienze da remoto nell'ambito del processo tributario (n. 19);

le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà (n. 20);

la durata straordinaria dei permessi premio (n. 21);

la detenzione domiciliare (n. 22);

le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici (n. 23).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento civile e penale » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro » e « ordinamento sportivo », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie « attività produttive » e « commercio » attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

In proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi interna-

zionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Per quel che attiene al rispetto degli altri principi costituzionali rammenta innanzitutto che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che « ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ». La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.

A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. In base al secondo comma del medesimo articolo 32, inoltre, « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ».

La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Relativamente alla riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale la ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).

A sua volta, la legge regionale, in base alla giurisprudenza costituzionale, può concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi all'articolo 16 della

Costituzione, purché ciò avvenga nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'articolo 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli articoli 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose.

Con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite « in via generale » dalla legge, in base all'articolo 16 della Costituzione, la Corte costituzionale (sentenze n. 2 del 1956 e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso « in via generale » deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie.

Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che « le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie »: non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula « stabilisce in via generale » altro non è che una « particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'art. 3 della Costituzione, come lo è nell'articolo 21, ultimo comma, della stessa Costituzione ».

In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono che fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enun-

cia come uno dei suoi principi fondamentali.

Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le uniche – di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.

Sotto altro profilo, l'articolo 17 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS di cui al regio decreto n. 773 del 1931, all'articolo 18 e seguenti) e dal relativo regolamento di attuazione (di cui al regio decreto n. 635 del 1940, all'articolo 19 e seguenti). Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE REFERENTE**

Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, recanti disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

Ricorda che nella seduta del 27 luglio scorso, la relatrice, Baldino, ha presentato una proposta di testo unificato da adottare quale testo base, e che nella precedente seduta del 29 luglio si era convenuto di consentire ai gruppi di svolgere ulteriori approfondimenti su tale proposta, in vista della sua possibile adozione quale testo base. Chiede quindi quale sia stato l'esito di tali approfondimenti.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, a seguito delle interlocuzioni intervenute con i gruppi, riformula la sua proposta di testo unificato presentata nella precedente seduta di esame (*vedi allegato 5*), rilevando come le modifiche apportate alla sua precedente proposta mirino a recepire i rilievi formulati dai gruppi del Partito democratico e di Italia Viva.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come si tratti di adottare un testo base, il quale costituirà il punto di avvio di una discussione che sarà aperta ad ulteriori possibilità di modifica del testo da parte dei gruppi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Ceccanti.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che le considerazioni appena svolte possono essere condivise purché il testo base abbia una certa neutralità sotto il profilo politico.

La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato, come riformulata dalla relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge, C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

Avverte che, in occasione della precedente seduta di esame, i relatori, Bordonali e Maurizio Cattoi, si erano riservati di elaborare una proposta di testo unificato da adottare quale testo base. Chiedo quindi quale sia stato l'esito di tale approfondimento.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del relatore Maurizio Cattoi, fa presente che è necessario disporre di un ulteriore margine temporale per svolgere approfondimenti di merito, in vista dell'e-

laborazione di un testo unificato il più possibile condiviso, tenuto conto che, peraltro, oltre alle proposte dei gruppi, sono pervenute numerose sollecitazioni anche da parte delle associazioni di categoria, di cui ritiene opportuno tenere conto. Preannuncia dunque la presentazione di una proposta di testo unificato alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo l'aggiornamento dei lavori per pausa estiva, auspicando che,

una volta adottato il testo base, si possa giungere rapidamente ad una conclusione positiva dell'*iter*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (C. 2655 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 »;

evidenziato come l'Emendamento di cui si propone la ratifica introduca modifiche al Protocollo di Montreal finalizzate alla riduzione di alcune categorie di idrofluorocarburi (HFC), al fine di privilegiare HFC con basso potenziale di riscaldamento globale o altre categorie di sostanze senza impatto sul clima;

segnalato, peraltro, come, per quanto riguarda l'Italia e l'Unione europea, misure di riduzione graduale degli HFC, più re-

strittive di quelle stabilite dall'Emendamento siano già state introdotte con l'adozione del Regolamento 517/2014, con l'obiettivo di una riduzione entro il 2030 di quattro quinti della quantità totale commercializzata nell'Unione europea dal 2009 al 2012;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (C. 2361 e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2361, recante « Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione », come risultante dall'emendamento approvato presso la Commissione in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge C. 3069 e C. 3081;

preso atto che il provvedimento, come modificato, è finalizzato ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per som-

ministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;

osservato in particolare che, con le modifiche apportate, si intende ricondurre a un'unica norma – l'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – l'istituto della compensazione, al fine di superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi alla tipologia di crediti compensabili e quelli concernenti la differenza tra credito e debito residuo;

evidenziato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (C. 1494 Benamati).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1494, recante « Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza », come modificata nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come la proposta di legge rechi una delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, volta a unificare la disciplina vigente, stratificatasi sulla base di diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori, l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione, trattandosi di imprese che – seppure in stato di insolvenza – rivestono per le loro dimensioni un particolare rilievo economico e sociale;

evidenziato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge preveda disposizioni di delega riconducibili alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

evidenziato come assuma altresì rilievo la materia « tutela della concorrenza », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, e come al riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004, abbia individuato come sotteso a tale competenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3223, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

segnalato innanzitutto come, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il provvedimento proroghi al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detti una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica, nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « ordinamento civile e penale » e « profilassi internazio-

nale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;

osservato che rilevano inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro » e « ordinamento sportivo », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie « attività produttive » e « commercio » attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia, C. 1827 Silvestri.  
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE**

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

*a)* garantire la trasparenza dei processi decisionali;

*b)* assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

*c)* agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

*d)* favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

*e)* consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* « attività di rappresentanza di interessi »: ogni attività finalizzata alla rap-

presentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

*b)* « rappresentanti di interessi »: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera d), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

*c)* « portatori di interessi »: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;

*d)* « decisori pubblici »: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con po-

polazione pari o superiore a 300.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici; ai fini della presente legge, sono equiparati ai decisori pubblici, anche i componenti degli uffici di diretta collaborazione degli organi di cui al precedente periodo.

e) « processi decisionali pubblici »: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.

### Art. 3.

#### *(Esclusioni)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

### Art. 4.

*(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)*

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato « Registro ». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni



per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), durante il loro mandato e per i tre anni successivi;

c) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico;

d) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico;

e) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

f) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i tre anni successivi;

h) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

i) coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 5.

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

#### Art. 6.

##### *(Codice deontologico)*

1. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. All'atto dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

#### Art. 7.

##### *(Comitato di sorveglianza)*

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo Presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 9, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

## Art. 8.

*(Diritti degli iscritti nel Registro).*

1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro può:

a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti;

c) contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

3. I decisori pubblici, nell'ambito delle rispettive autonomie, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai principi del presente articolo per quanto attiene le loro attività istituzionali.

## Art. 9.

*(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)*

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici a loro esponenti o a intermediari di questi ultimi.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

## Art. 10.

*(Procedura di consultazione)*

1. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto e potrà avvenire anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia ed agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

## Art. 11.

*(Sanzioni)*

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 10

si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e

a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila e può raccogliere segnalazioni su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

#### Art. 12.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e possono procedere all'istituzione di un apposito elenco per l'iscrizione dei soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. In ogni caso possono essere iscritti negli elenchi istituiti dalle singole amministrazioni interessate soltanto i soggetti che risultino già iscritti nel Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi di cui all'articolo 4.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016. C. 3040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione-Parere favorevole</i> ) .....	48
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	50

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3279-A e abb. ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	59
--	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

##### La seduta comincia alle 14.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.**

**C. 3040 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione sarà chiamata nella seduta odierna a esaminare il provvedimento e a esprimere il prescritto parere sullo stesso. Dà quindi la parola alla relattrice, onorevole Salafia, per l'illustrazione del provvedimento in esame.

Angela SALAFIA (M5S), *relattrice*, rammenta che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in esame intende definire uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi e ai rispettivi obblighi internazionali.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e 11 articoli, fa presente che si soffermerà principalmente nell'illustrazione dei profili di competenza della Commissione Giustizia. Nel preambolo vengono richiamati la risoluzione 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni contro la produzione e i traffici di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nonché contro i traffici illeciti di migranti e di armi, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU. L'articolo 1 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per l'Ecuador il Viceministero per la sicurezza interna del Ministero dell'interno. L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti settori, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; criminalità informatica; riciclaggio di denaro; ricerca di indiziati e latitanti; identificazione di stranieri in posizione irregolare; traffici illeciti di beni culturali. Le Parti inoltre collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti. Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti, tra le altre, varie forme di criminalità organizzata e di contrasto ad essa.

Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4.

L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza mentre l'articolo 6 è dedicato

all'esecuzione delle richieste. L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni sensibili scambiati durante la collaborazione bilaterale. Il comma 1 prevede che le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro dell'Accordo in esame siano utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento delle due Parti. I documenti o le informazioni medesimi non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso dell'Autorità competente che li ha forniti, la quale deve altresì prestare il proprio assenso alla loro utilizzazione per finalità diverse da quelle della richiesta. L'articolo 8 dispone in merito alle riunioni e alle consultazioni delle Autorità mentre l'articolo 9 dispone relativamente ai costi delle riunioni e alle spese ordinarie connesse alla trattazione delle richieste connesse all'Accordo. L'articolo 10 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative diplomatiche tra le Parti. L'articolo 11 infine stabilisce l'entrata in vigore e la durata e regola la sua emendabilità.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ciò premesso, formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea il 4 agosto prossimo e che la Commissione è chiamata anche a esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3243, di conversione in legge del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, nel testo trasmesso dal Senato.

Rileva in primo luogo che il provvedimento all'esame, inizialmente composto da 18 articoli, divisi in due Titoli, nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento ha subito diverse modificazioni: ora il testo è suddiviso in 3 Titoli ed è composto da 38 articoli e corredato da 6 allegati. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più approfondita analisi del provvedimento, fa presente che il Titolo I dello stesso reca « Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni » e al Capo I individua modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della Pubblica Amministrazione mentre il Capo II dispone misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Il Titolo II, che prevede

misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR, al Capo I dispone in materia di transizione digitale mentre al Capo II, composto da 10 articoli (da 11 a 17-*quater*), individuando misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa, investe profili di interesse della Commissione. In particolare, l'articolo 11, in relazione al quale nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state approvate alcune modifiche, è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio per il processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa, secondo quanto previsto nel PNRR. A tal fine, il comma 1 autorizza il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa. Per la giustizia ordinaria si prevede che: le procedure di reclutamento siano avviate, su richiesta del Ministro della giustizia, dalla Commissione Interministeriale RIPAM che può avvalersi di Formez PA; tali procedure concernano un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, e che, nell'ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione siano destinati massimo 400 unità, da assegnarsi sulla base di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario, come precisato dal Senato, di contenere la pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario; le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato siano articolate nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.

Per la giustizia amministrativa, al fine di assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, l'articolo 11, come modificato dal Senato, prevede che il Segretariato generale della giustizia amministrativa (nel testo originario « giustizia amministrativa ») è autorizzato all'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo; nell'ambito del

suddetto contingente 250 unità complessive sono destinate ai ruoli di funzionario amministrativo, funzionario informatico e funzionario statistico; le restanti 76 unità sono destinate al ruolo di assistente informatico. Si prevede inoltre l'articolazione delle assunzioni in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.

La norma in esame contiene inoltre alcune disposizioni comuni alle assunzioni della giustizia ordinaria e della giustizia amministrativa prevedendo: una deroga alla disciplina generale sui rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile nella PA (di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001): che i contingenti di personale da assumere non siano computati ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa; che l'autorizzazione alle predette assunzioni è subordinata all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Con riferimento alle procedure assunzionali nell'ambito della giustizia ordinaria, il comma 2 specifica i titoli richiesti per l'accesso, i profili professionali (disponendo che la declaratoria del profilo professionale è effettuata in deroga alle disposizioni vigenti secondo cui, in linea generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA – anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al trattamento economico e le mansioni – è definita dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dalla contrattazione collettiva) nonché il trattamento economico. Il comma 3 definisce i profili professionali per le assunzioni per la giustizia amministrativa, individuandoli, in base a quanto previsto dal comma 1, nei funzionari amministrativi, informatici e statistici, nonché negli assistenti informatici. Di tutti i profili vengono specificati, area e posizione economica. Analoga disposizione concernente il trattamento economico fon-

damentale e accessorio dei soggetti assunti dalla giustizia amministrativa è contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge in esame. Inoltre è sempre l'articolo 13 del decreto-legge in esame a specificare che per il personale assunto nell'ambito della giustizia amministrativa, la declaratoria dei profili professionali è effettuata ai sensi dell'Allegato III (Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa). Il medesimo articolo 13 specifica altresì che al personale assunto nell'ambito della giustizia amministrativa non spetta il compenso per lo smaltimento dell'arretrato di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge, n. 98 del 2011.

Il comma 4 dell'articolo 11 specifica che con riguardo agli assunti nell'ambito della giustizia ordinaria – e ai soli funzionari amministrativi per quanto attiene alla giustizia amministrativa – il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione: costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario; equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio; equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame; costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria.

Il comma 5 prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito. In alternativa all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, la disposizione in esame contempla la possibilità per il Ministero della giustizia di prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento. Analogamente, per la giustizia amministrativa, si prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato,

di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito. Il comma 7 quantifica e copre gli oneri per l'attuazione del piano di assunzioni. Il comma 6, soppresso nel corso dell'esame da parte del Senato, prevedeva che le assunzioni fossero autorizzate subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. L'articolo 12 demanda ad uno più decreti del Ministro della giustizia l'individuazione dei tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo assegnare gli addetti, nonché il numero degli addetti da destinare ad ogni singolo ufficio. Per la giustizia amministrativa, la norma individua direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per l'ufficio del processo. La medesima disposizione dispone altresì l'assegnazione – al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato – di 7 funzionari informatici al Servizio per l'informatica e 3 funzionari statistici al Segretariato generale della Giustizia amministrativa. È inoltre specificato che la decorrenza della presa di servizio delle unità di personale assunte nell'ambito della giustizia amministrativa è la stessa per tutti gli Uffici per il processo (comma 1). Il comma 2, con riguardo alla disciplina delle modalità di impiego degli addetti all'ufficio del processo, rinvia al contenuto dell'allegato II, numero 1. Il comma 3 prevede che, all'esito dell'assegnazione, il Capo dell'ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, entro il 31 dicembre 2021, predisponga un progetto organizzativo che individui le specifiche modalità di utilizzo degli addetti selezionati al fine valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria. L'articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi pre-

fissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR. In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia possa chiedere alla Commissione RIPAM di avviare – nel periodo 2021-2026 – le procedure per il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022.

La disposizione specifica: che le assunzioni sono volte ad assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo ed a supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR; che il reclutamento avverrà in deroga alla disciplina generale sui rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile nella PA (di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001); che il reclutamento sarà realizzato mediante concorsi per titoli e prova scritta; che la Commissione RIPAM potrà avvalersi di Formez PA per il reclutamento dei profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria.

I commi 2 e 3 specificano rispettivamente i profili professionali per i quali si procederà alle assunzioni ed il relativo inquadramento. Per quanto attiene più specificamente l'inquadramento dei nuovi assunti, il comma 3 deroga: ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010); alla dotazione organica del personale amministrativo e alle assunzioni già programmate; alle disposizioni vigenti secondo cui, in linea generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA – anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al trattamento economico e alle mansioni – è definita dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (ex articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e dalla contrattazione collettiva (ex articoli 40 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

In merito, il comma 3 specifica che il Ministero della giustizia potrà inoltre, sen-



tite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Spetta all'Allegato II – in relazione al quale è stata approvata una modifica dal Senato – del decreto-legge (punti da 2 a 11), per ciascuno dei profili professionali per i quali il Ministero della Giustizia potrà assumere personale a tempo determinato, delineare i contenuti professionali richiesti e i requisiti per l'accesso all'impiego. Il comma 3, infine, richiamando i contenuti dell'Allegato III del decreto-legge, delinea anche le caratteristiche professionali e le attività che saranno chiamate a svolgere le unità di personale assunte dalla Giustizia amministrativa in base ai sensi dell'articolo 11, comma 3. Il comma 4 riconosce a coloro che siano stati assunti e abbiano svolto le funzioni per i previsti 36 mesi, titoli di preferenza nelle procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato. In particolare, nei concorsi banditi dal Ministero della Giustizia: è riconosciuto un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato; è riconosciuta una riserva di posti in misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi di cui al comma 1, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche dell'area professionale nella quale è stato prestato servizio.

Nei concorsi banditi da altre amministrazioni dello Stato, lo svolgimento del servizio per 36 mesi può costituire, a parità di titoli e di merito, titolo di preferenza (comma 4). Il comma 5 specifica che l'assunzione del personale di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Il comma 6, infine, quantifica e copre gli oneri per l'attuazione del piano di assunzioni. L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13. Nel

dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che, al fine di assicurare la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della Giustizia richieda alla Commissione interministeriale RIPAM (che può a sua volta avvalersi di Formez PA) di avviare le procedure di reclutamento per tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. La disposizione indica, ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso indetto dal Ministero della Giustizia. Il comma 2 dell'articolo autorizza altresì la Giustizia amministrativa a procedere mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta dei candidati, con possibilità dello svolgimento della prova da remoto, all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, e indica quali siano, esclusivamente, i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso. Ai sensi del comma 3, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della Giustizia ordinaria, il bando deve indicare i posti per ogni singolo distretto di corte d'appello nonché di singolo circondario di tribunale, onde garantire – come precisa la relazione illustrativa – « la migliore e più rapida distribuzione sul territorio dei nuovi assunti e la più ampia possibilità di scelta per i candidati, evitando le incertezze e i rallentamenti di bandi plurimi con domande incrociate ».

Il comma 4 stabilisce che ogni candidato non potrà presentare domanda per più di un profilo a sua scelta e, nell'ambito di tale profilo, la sua domanda sarà valida per un solo distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per un solo circondario. Similmente ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa potrà presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.



Con specifico riguardo ai concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, il comma 12 prevede che sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. È consentita la costituzione di sottocommissioni, ognuna delle quali può valutare non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. L'indicazione delle materie oggetto della prova scritta e la definizione delle ulteriori misure organizzative sono demandate ad un successivo decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione. Il comma 5, richiamando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, rimarca — come sottolinea la relazione illustrativa — la necessità che gli addetti all'ufficio per il processo, in ragione delle peculiarità delle loro funzioni, siano in possesso della laurea in giurisprudenza (ovvero, per agevolare il supporto alla giurisdizione in materia commerciale, del diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche). Per il resto, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. Il comma 6 disciplina la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi richiesti dal Ministero della giustizia. Si tratta di una disciplina, che come rileva la relazione illustrativa, è

parzialmente derogatoria della normativa regolamentare ordinaria. Le commissioni esaminatrici sono in questo caso composte: da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente; da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato (cioè i cosiddetti ricercatori di tipo B), tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari.

Con riguardo ai concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa il comma 7 prevede che la procedura concorsuale sia decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali, formando distinte graduatorie. La commissione esaminatrice, ai sensi del comma 8, è in questo caso composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Nel corso dell'esame da parte del Senato è intervenuta una modifica che prevede che i lavori delle commissioni devono concludersi il 15 dicembre 2021. Sono previste poi specifiche norme per la selezione dei candidati dell'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, sede di Roma. In questo caso è prevista la nomina, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, di una sola commissione, chiamata a stilare una unica graduatoria per ogni profilo.

Il comma 9 individua i titoli preferenziali nelle procedure di reclutamento sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa. Il comma 11 disciplina le

modalità di formazione delle graduatorie all'esito della selezione per titoli mentre il comma 12 prevede che per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia sia ammesso a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero dei posti messi a concorso nel distretto. Per ogni profilo, la commissione esaminatrice del concorso bandito dal Ministero della Giustizia è chiamata a formare una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Nel caso in cui una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione ha la facoltà di coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro distretto o in altro circondario ovvero, in alternativa, delle graduatorie degli idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti nella disposizione due ulteriori commi (12-*bis* e 12-*ter*). Il nuovo comma 12-*bis* prevede una disciplina specifica per il reclutamento del personale con riguardo agli uffici giudiziari siti nella Regione Trentino Alto Adige. Il nuovo comma 12-*ter* esclude, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione al personale del Ministero della giustizia delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge in conversione in materia di mobilità volontaria. Infine, il comma 13 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione dell'articolo in esame. L'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. La disposizione prevede inoltre che ogni forma di mobilità interna possa riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e che il personale non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. L'articolo 16 stabilisce, in

tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurano l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto. L'articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. In particolare, il comma 1 dispone che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria previste dal titolo II, capo II, del provvedimento in esame nell'ambito del PNRR. In relazione alla giustizia amministrativa, il comma 2 prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, siano adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici della Giustizia amministrativa con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere. Il comma 3 prevede che il personale addetto all'ufficio per il processo debba prestare attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato e, ove necessario, anche da remoto con la dotazione informatica fornita dall'amministrazione.

Ai sensi del comma 4, le attività di segnalazione individuate nelle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il comma 5 dispone la programmazione, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di udienze straordinarie (ulteriori rispetto alle udienze straordinarie

già individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010) calendarizzate per la decisione dei ricorsi individuati dall'Ufficio per il processo, in numero necessario e sufficiente da assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, è stato altresì disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, adegui alle finalità del PNRR 2021-2026, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010). Il comma 6 prevede che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sia su base volontaria e che tali udienze si svolgano in modalità da remoto. Il comma vieta altresì che siano assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo (giudizi di ottemperanza, rito in materia di accesso ai documenti amministrativi e tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione). A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura, è stato, infine, disposto che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato costituisca criterio preferenziale, da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio. Il comma 7, per evitare la formazione di nuovo arretrato, introduce modificazioni sia al codice del processo amministrativo sia alle norme di attuazione del codice medesimo (rispettivamente, Allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010).

In particolare, al codice del processo amministrativo sono apportate le seguenti modificazioni (comma 7, lettera a)):

è inserito l'articolo 72-*bis*, rubricato « Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione ». Vi si prevede che il presidente, qualora i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche su segnalazione dell'Ufficio per il processo, fissi la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvo eccezionali motivi, è sancita l'impossibilità di chiedere il rinvio della trattazione della causa. Qualora, in ragione di eccezionali motivi, sia concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva. Con riferimento alla decisione, il nuovo articolo prevede che, nel caso in cui sia possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottoponga la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a 20 giorni per il deposito di memorie. Alla scadenza di tale termine, la causa è decisa, senza che sia necessario convocare una ulteriore camera di consiglio. Qualora la causa non sia definibile in rito, il collegio fissa, con ordinanza, la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata;

all'articolo 73 – avente ad oggetto l'udienza di discussione dei ricorsi – è inserito un nuovo comma (1-*bis*) che sancisce l'impossibilità di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo;

all'articolo 79, comma 2 – il quale opera un rinvio, per la disciplina di interruzione del processo, al codice di procedura civile – è aggiunta la disposizione sulla base della quale l'interruzione del

processo deve essere immediatamente dichiarata dal Presidente con decreto comunicato alle parti costituite a cura della segreteria;

all'articolo 80 – che disciplina la prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto – è aggiunto un nuovo comma (3-*bis*) nel quale si dispone che, in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio, il Presidente possa disporre istruttoria finalizzata ad accertare la persistenza delle ragioni che hanno determinato la sospensione e l'interruzione. Decorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni, l'udienza è fissata d'ufficio;

all'articolo 82 – che disciplina la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali – è ridotto da 180 a 120 giorni il termine entro cui il ricorrente – nella ipotesi di ricorso ultraquinquennale – è tenuto a presentare nuova istanza di fissazione di udienza, pena la dichiarazione di perenzione del ricorso medesimo;

all'articolo 87 – in materia di udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio – è aggiunto il comma 4-*bis*, sulla base del quale le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto.

Per quanto concerne le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, il nuovo comma 7, lettera *b*): mediante novella all'articolo 13, comma 1, estende la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico allo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze; inserisce un nuovo articolo (13-*quater*) avente ad oggetto la trattazione da remoto; all'articolo 14, istitutivo della Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aggiunge talune disposizioni relative alle modalità di funzionamento della Commissione medesima.

L'articolo 17-*bis*, introdotto dal Senato, reca misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura. Nel dettaglio la disposizione, apporta una

serie di modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006, che istituisce la citata Scuola superiore della magistratura. In primo luogo l'articolo, al comma 1, lettera *a*), riscrive l'articolo 1 del decreto legislativo. Oltre a chiarire la natura giuridica della scuola, quale ente autonomo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sono previste specifiche misure in ordine al personale amministrativo della Scuola. La Scuola si avvale infatti di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto (precisa il nuovo comma 5 dell'articolo 1) con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola. Il personale attualmente in servizio presso la Scuola Superiore della Magistratura (comma 6 dell'articolo 1) rimane assegnato alla Scuola. Il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico della Scuola Superiore della Magistratura. La lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 5, che disciplina la composizione e le funzioni del Comitato direttivo, attribuendo a tale organo anche il compito di nominare il vicesegretario generale. La lettera *c*) interviene sull'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 nella parte in cui disciplina la composizione del comitato direttivo. La disposizione in esame inserisce nell'articolo 6 un ulteriore comma il quale prevede che nel caso di professori ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. La lettera *g*) introduce nel decreto legislativo una ulteriore Sezione, la Sezione IV-*ter* (articoli 17-*quater* e

17-*quinquies*). L'articolo 17-*quater* disciplina le funzioni del vice segretario generale. L'articolo 17-*quinquies* disciplina invece la durata in carica e il trattamento economico spettante al vice segretario generale. La lettera d) riscrive l'articolo 10 del decreto legislativo n. 26 del 2006, che disciplina il trattamento economico del comitato direttivo e del presidente della scuola. In base al nuovo articolo 10 l'indennità di funzione viene corrisposta al Presidente anche in quiescenza. Al Presidente e ai componenti del comitato direttivo (anche in quiescenza) è inoltre riconosciuto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza è sempre rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. La lettera e) amplia le funzioni spettanti ai componenti del comitato direttivo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 26. La disposizione in esame demanda ai componenti del Comitato direttivo anche l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno. La lettera f) apporta una serie di modifiche all'articolo 17-*ter* del decreto legislativo il quale disciplina le funzioni e la durata dell'incarico di segretario generale. Il comma 2 della disposizione prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sul

comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 116, il quale nella sua formulazione vigente stabilisce che la disciplina relativa alla indennità spettante ai magistrati onorari in servizio « ante riforma » continui ad applicarsi sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi fino al 15 agosto 2021). La disposizione in esame prevede invece che tale disciplina continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Le successive lettere b) e c) modificano le disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116. La lettera b) interviene sul comma 1 dell'articolo 32, il quale prevede che la riforma (Capi da I a IX del decreto legislativo) si applichi ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilendo nel contempo che fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. La disposizione in commento differisce anche in questo caso l'applicazione della riforma al 31 dicembre 2021. La lettera c) modifica invece il comma 5 dell'articolo 32 differendo al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinanzi al giudice di pace. Da ultimo la lettera d) interviene sul comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 116 che prevede l'abrogazione a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della vigente disciplina relativa al trattamento economico dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. La disposizione in esame differisce anche in questo caso l'abrogazione prevedendo che essa decorra dal 1° gennaio 2022. L'articolo 17-*quater* prevede che il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di ap-



prendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al decreto in esame, siano attuate assicurando criteri orientati al raggiungimento di una effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR.

Infine, il Titolo II-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, reca misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. Ciò premesso, nel sottolineare che il provvedimento in esame rappresenta un'occasione da non perdere, dal momento che consente la costituzione di una importante *task force* per la piena operatività dell'ufficio del processo, rilevando quanto siano vitale le risorse umane per il funzionamento del sistema giustizia, formula una proposta di parere favorevole.

Ciro MASCHIO (Fdi) fa presente che quello in esame è l'ennesimo provvedimento di notevole portata su cui il Governo intende porre la questione di fiducia, limitando la possibilità dei parlamentari di discutere in modo costruttivo sui contenuti, al fine di migliorare il testo e di rendere di conseguenza più efficace l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Preannuncia per la fase attuale, in cui non è stato possibile approfondire diversi importanti aspetti del provvedimento, l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di assumere ulteriori decisioni nei momenti successivi dell'*iter*.

Cosimo Maria FERRI (IV) sottolinea in primo luogo, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, la rilevanza del provvedimento, strettamente legato all'attuazione della riforma del processo penale all'esame della Camera e in particolare al nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, che richiede il buon funzionamento del sistema sia in appello sia in Cassazione. Nel rilevare quanto sia fondamentale puntare al reclutamento di nuovo

personale, evidenzia tuttavia la necessità di una maggiore flessibilità, favorendo anche la mobilità tra gli enti locali ed il Ministero, analogamente a quanto fatto in passato. Ritenendo positivo che con il provvedimento in esame la pubblica amministrazione dia un importante segnale in termini di snellimento e semplificazione delle procedure, migliorando evidentemente il rapporto con i cittadini, invita il Governo ad evitare di produrre ulteriore precariato. Sollecita pertanto, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, l'individuazione di percorsi specifici volti a sanare la situazione di quei soggetti che hanno contribuito con il proprio lavoro al funzionamento degli uffici giudiziari e che non meritano di essere rottamati.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando quanto, ai fini della concreta attuazione della riforma in atto, sia importante potenziare l'ufficio del processo con oltre 16.000 assunzioni, per quanto a tempo determinato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.**

**C. 3279-A e abb.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.



Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, al termine della sede referente, il 7 luglio scorso, la Commissione aveva deliberato di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Bisa, a riferire in Assemblea su un testo in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in relazione al quale la Commissione Bilancio ha formulato parere favorevole con una serie di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. A seguito di tali rilievi, su richiesta della relatrice, onorevole Bisa, l'Assemblea, nella seduta del 29 luglio scorso, ha deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione. Chiede quindi alla relatrice Bisa come intenda procedere.

Ingrid BISA (LEGA), ricorda, come già anticipato dal Presidente, che l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 29 luglio scorso, su sua richiesta a fronte dei rilievi della Commissione Bilancio, ha deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione. Ricorda che tali rilievi, quali risultanti dalle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere espresso nella seduta della stessa Commissione Bilancio del 27 luglio scorso, si fondano sul contenuto della relazione tecnica, trasmessa dal Governo alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e sugli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo stesso nel corso della predetta seduta e riportati nelle premesse del parere medesimo. Ritiene che il recepimento delle condizioni formulate dalla V Commissione comporterebbe una limitazione rilevante dell'ambito di applicazione del provvedimento, sia per quanto riguarda i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sia per quanto concerne la platea di riferimento, essendo escluse da tale ambito le società veicolo di cartolarizzazioni, le società a partecipazione pubblica e gli agenti della riscossione. La relazione tecnica trasmessa, pur prospettando, in mancanza di una limitazione dell'ambito di applicazione del provvedimento, effetti negativi per la finanza pubblica, non quantifica, se non limitatamente agli agenti della riscossione – peraltro in termini complessivi e senza

fornire elementi di dettaglio – l'onere che ne deriverebbe. Si tratta tuttavia di elementi necessari ai fini del prosieguo dell'istruttoria legislativa, posto che, solo in presenza di una quantificazione puntuale degli oneri, la Commissione verrebbe posta – a suo avviso – nelle condizioni di valutare la possibilità di approntare le occorrenti coperture finanziarie in luogo delle modificazioni al testo del provvedimento richieste dalla Commissione Bilancio. A tal fine propone pertanto di richiedere al Ministero dell'economia un'integrazione della relazione tecnica a suo tempo fornita alla V Commissione, da rendere nel termine di trenta giorni.

Maria Carolina VARCHI (FdI) si associa alla richiesta avanzata dalla relatrice.

Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene che l'integrazione della relazione tecnica richiesta dalla relatrice rappresenti un passaggio inevitabile, considerato che le condizioni poste dalla Commissione Bilancio rischiano di condurre l'esame del provvedimento su un binario morto. Trattandosi di un provvedimento non divisivo, ritiene si debba cogliere l'occasione attuale per porre la questione dei rapporti con la V Commissione, svolgendo eventualmente una riflessione anche in sede di riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite. Associandosi alla proposta della relatrice, chiede tuttavia che la lettera che il presidente si appresta ad indirizzare al Ministero dell'economia e delle finanze, e della quale vorrebbe avere visione, contenga una richiesta dettagliata relativa a tutti i punti sui quali ci si aspetta un chiarimento, affinché le rispettive posizioni politiche possano essere assunte su dati certi.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene condivisibile la proposta della relatrice, considerato che le condizioni poste dalla Commissione Bilancio hanno di fatto svuotato di contenuti il provvedimento in esame. Ritiene che, approfittando della richiesta di integrazione della relazione tecnica, la Commissione possa cogliere l'occasione per mettere a punto alcuni aspetti del provvedi-

mento, anche alla luce dei rilievi pervenuti dal mondo delle professioni.

Eugenio SAITTA (M5S) si associa, a nome del Movimento 5 Stelle, alla richiesta della relattrice.

Roberto TURRI (LEGA) si associa alla proposta della collega Bisa.

Martina PARISSÉ (CI) si associa alla richiesta della relattrice.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rilevare che la questione è condivisa da tutti, fa presente che le richieste di chiarimento rivolte al Ministero dell'economia e delle finanze saranno le medesime di cui ha dato testé conto la collega Bisa. Rileva inoltre come, esprimendosi la Commissione Bilancio in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, non si riesca ad intervenire tempestivamente per risolvere gli eventuali aspetti critici dei singoli provvedimenti. Con riguardo al caso specifico, fa altresì presente di aver svolto le opportune interlocuzioni con il presidente della V Commissione, al fine di comporre la questione. Si riserva comunque di valutare l'ipotesi di una riunione congiunta degli Uffici di pre-

sidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Pone quindi in votazione la proposta dell'onorevole Bisa di richiedere al Governo un'integrazione della relazione tecnica già trasmessa dal Governo alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione approva la proposta dell'onorevole Bisa di richiedere al Governo un'integrazione della relazione tecnica già trasmessa dal Governo alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Ciro MASCHIO (FdI), intervenendo sui lavori della Commissione, in vista della convocazione della seduta di domani, formalizza la richiesta di abbinare ai provvedimenti in materia di istituzione di corti d'appello e di sezioni distaccate di corti d'appello anche la proposta a sua prima firma C. 3229.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulle attività del Comitato ..... 63

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 65

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 67

5-06564 Lupi: Sull'autenticazione da parte di membri del Parlamento delle liste dei candidati per il rinnovo dei Com.it.es ..... 67

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 77

5-06563 Quartapelle Procopio: Sul presunto diniego di prestazioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica turca in Italia nei confronti di cittadini turchi legati al movimento di Fetullah Gülen ..... 68

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 78

5-06562 Comencini: Sulla ripresa dei programmi di accoglienza e risanamento terapeutico per i minori bielorusi ..... 68

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 79

5-06561 Delmastro Delle Vedove: Sul «*Travel Ban*» disposto dalle Autorità degli Stati Uniti in ragione dell'aggravarsi del quadro pandemico locale ..... 68

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 81

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 69

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «*Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE*» JOIN(2020)17 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) ..... 72

*ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 83

Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo » JOIN(2021)2 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	74
ALLEGATO 6 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	86
AVVERTENZA .....	76
ERRATA CORRIGE. ....	76

## COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Maurizio LUPI.*

#### La seduta comincia alle 8.25.

##### Sulle attività del Comitato.

Maurizio LUPI, *presidente*, in vista della ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, ritiene opportuno aprire un confronto aperto sulle priorità del Comitato permanente.

Tenuto conto che nei giorni 25 e 26 ottobre prossimi si celebrerà la X edizione della Conferenza Italia-America Latina, i lavori del Comitato potranno essere orientati nella direzione di assicurare un valido supporto ed un'azione di monitoraggio parlamentare sui lavori preparatori di tale evento.

Ricorda ai colleghi che la Conferenza consiste in un evento, a cadenza biennale, a livello di ministri degli esteri, realizzato dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in collaborazione con l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e che rappresenta il momento culminante del dialogo del nostro Paese con le regioni latinoamericana e caraibica.

Lanciato nel 2003 a Milano, come riunione con finalità principalmente economiche e imprenditoriali, l'evento ha infatti acquisito una dimensione politica ed inter-

governativa a partire dalla III edizione nel 2007.

Segnala che, come riportato sul sito *internet* della Conferenza, « da allora esso è il più alto momento di incontro e di cooperazione tra l'Italia, come intero Sistema Paese, ed i Paesi latino americani e caraibici ai quali è legata da profondi vincoli di carattere storico, culturale, politico ed economico. ».

Sottolinea che il vero salto di qualità si è avuto nel 2014 con l'approvazione della legge 24 novembre 2014, n. 173, recante Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi, che all'articolo 2 detta che al fine di rafforzare lo sviluppo dei rapporti dell'Italia con i Paesi dell'area latino-americana, il Ministero degli Affari esteri, in collaborazione con l'Istituto italo-latino americano, convoca, con cadenza biennale, la Conferenza Italia-America latina e Caraibi, in ottemperanza all'orientamento sancito nella dichiarazione conclusiva della VI Conferenza Italia-America latina e Caraibi, svoltasi a Roma il 12 e 13 dicembre 2013. Alla copertura dei costi per l'organizzazione della Conferenza si provvede nei limiti delle risorse assegnate al MAECI nel bilancio ordinario.

Evidenzia che nel 2014 la Conferenza si è quindi affermata come uno dei principali strumenti di politica estera dell'Italia, Paese latino che non ha trascorsi coloniali nella regione.

In particolare per quest'anno, il fatto che se ne celebri la decima edizione allude all'idea di un momento celebrativo e di bilancio. Inoltre, la presidenza italiana del G20 e la co-presidenza della COP26 rafforzano la percezione di una opportunità sto-

rica per associare il dialogo con questa regione alla trattazione ad alto livello di grandi questioni, su cui l'Italia ha guadagnato notevole autorevolezza. Non è irrilevante che la Conferenza si celebri a breve distanza dal vertice G20, previsto avere luogo il 30-31 ottobre.

Dal punto politico rimarca lo scarso investimento che il nostro Paese, e con esso il Parlamento, ha fin qui fatto nei riguardi del Continente latinoamericano, a dispetto del profondo vincolo di amicizia e di prosimità culturale con tale regione, anche grazie ad una consistente ed influente comunità di italo-discendenti.

Osserva che da interlocuzioni con la Farnesina, emerge che la Conferenza offrirà spazio per una interlocuzione ad ampio spettro, che vedrà coinvolti le maggiori Organizzazioni internazionali regionali, a partire dall'OSA, importanti attori economici e della comunità accademica italiana.

Dato questo contesto, propone che, a partire dalla ripresa, i lavori del Comitato siano pertanto orientati nella direzione della costruzione di una rete di amicizia parlamentare Italia-America Latina Caraibi che potrà culminare in una iniziativa di *Forum* interparlamentare, da indire verso la metà di ottobre e che potrà coinvolgere le omologhe Commissioni dei Paesi dell'area, da tenere in sede plenaria ma con forte valorizzazione del Comitato permanente come strumento *ad hoc* di rilancio della diplomazia parlamentare.

Sottolinea che un ulteriore versante di impegno potrà essere un approfondimento sugli Accordi UE-Mercosur, cui la III Commissione ha dedicato un momento di riflessione in occasione della celebrazione del 30° anniversario dalla fondazione dell'Accordo, il 26 marzo scorso.

Evidenzia, inoltre, l'opportunità di cercare fin da subito una interlocuzione politica con l'Argentina, cui ci lega una speciale amicizia politica e anche alla luce dell'interesse dimostrato dal Parlamento di Buenos Aires ad una interazione con la Camera dei deputati italiana.

Ciò premesso, propone pertanto che le attività del Comitato contemplino i seguenti appuntamenti, da svolgere tra settembre e

ottobre: audizione dei vertici dell'IILA, Istituto Italo-Latino americano; tavolo informale di coordinamento con i presidenti dei gruppi di amicizia istituiti nell'ambito dell'Unione interparlamentare; audizione con rappresentanti delle Commissioni omologhe e dei gruppi di amicizia di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay; audizione di operatori economici italiani, della Società Dante Alighieri, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e della Conferenza dei rettori.

In conclusione, si tratta, a suo avviso, di realizzare un ciclo istruttorio analogo a quello che la Commissione Affari esteri ha svolto sulla presidenza italiana del G20, affinché anche in questo ambito il Parlamento italiano possa fornire un contributo qualificato, in sinergia con le attività svolte dalla Farnesina.

Piero FASSINO, *presidente*, ringraziando il collega Lupi per il programma di lavoro proposto, intenso ed adeguato al necessario salto di qualità nelle relazioni con l'America Latina, segnala l'opportunità che le eventuali interlocuzioni con le omologhe Commissioni dei Parlamenti latinoamericani si svolgano in sede di Commissione, per evidenti ragioni di omogeneità e anche per assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i membri. Preannuncia, inoltre, di aver già raggiunto un'intesa di massima con il Ministro Di Maio per lo svolgimento del *Forum* interparlamentare in concomitanza con la Conferenza intergovernativa di fine ottobre e che di tale questione dovrà essere necessariamente investita la Presidente della Camera per i necessari profili autorizzatori.

Maurizio LUPU, *presidente*, ribadendo che il Presidente della Camera dei deputati dell'Argentina ha manifestato un forte interesse a stabilire una interlocuzione con il Parlamento italiano, sottolinea che una prima occasione di confronto potrà essere stabilita proprio in occasione del citato *Forum* interparlamentare. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 8.35.**



**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e XI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che le Commissioni di merito hanno programmato di concludere l'esame in sede referente entro la giornata odierna. Ne consegue la necessità che questa Commissione esprima il parere di competenza entro questa seduta.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, in premessa, sottolinea che il disegno di legge, come modificato presso il Senato, riproduce il contenuto del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante disposizioni per il rafforzamento del Ministero della Transizione ecologica e in materia di sport, disponendone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi. Segnala che il provvedimento rappresenta il terzo pilastro dell'architettura normativa finalizzata ad attuare la *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oltre a recare misure di semplificazione e di efficientamento della Pubblica Amministrazione.

Il decreto-legge provvede in particolare a definire percorsi – veloci, trasparenti e rigorosi – per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari e a creare le

premesse per due riforme trasversali previste dal PNRR: quella della Pubblica Amministrazione e quella della giustizia.

In materia di reclutamento il provvedimento reca modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato ed il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Inoltre, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni e fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per le PA di bandire procedure concorsuali senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria previsto, in via generale, dalla normativa vigente.

Evidenzia che il provvedimento riconosce agli enti locali in dissesto finanziario la possibilità di procedere comunque alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR e autorizza, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni. Potranno essere poi superati i tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro

Sottolinea che per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, è previsto il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato – di cui ottanta destinate ad essere inquadrare presso la Ragioneria generale dello Stato e la restante parte ripartita tra le amministrazioni centrali asse-



gnatarie dei progetti – per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Rileva che per il supporto alla transizione digitale, all'innovazione e alla *cyber*-sicurezza nella Pubblica Amministrazione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio potrà avvalersi di un contingente massimo di trecentotrentotto unità. Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di sessantasette unità.

Segnala, infine, che per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, secondo quanto previsto nel PNRR, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16 mila e cinquecento unità nell'ambito della giustizia ordinaria e trecentoventisei unità nell'ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato.

Evidenzia che in materia di formazione del personale il provvedimento riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di attivare, attraverso contratti di apprendistato, specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari; inoltre, provvede al potenziamento delle funzioni di Formez PA e al rafforzamento della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), al fine di consentire alla PA di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare il PNRR e consentire il pieno e corretto utilizzo dei fondi di *Next Generation EU*.

Quanto alle disposizioni di competenza della Commissione segnala, in particolare, l'articolo 17-*novies*, introdotto al Senato, che prevede la nomina, da parte del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della Transizione ecologica, di un Inviato speciale per il cambiamento climatico, con il compito di

rappresentare il Governo italiano agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e climatici e con mandato di durata pari a quello dei Ministri che l'hanno nominato, salvo conferma da parte dei nuovi Ministri.

Segnala che la nuova figura è destinata a rappresentare l'interlocutore naturale dell'Inviato speciale della Presidenza per il clima nominato negli Stati Uniti dall'Amministrazione Biden – che ha dato carattere prioritario alla lotta ai cambiamenti climatici, in linea con le priorità della presidenza italiana del G20 – carica affidata all'*ex* Segretario di Stato John Kerry.

Osserva che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i suddetti Ministeri assicurano il supporto tecnico e amministrativo all'Inviato speciale nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che, per quanto attiene alle strutture del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che possono fornire tale supporto, presso la Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali è attivo un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali che già segue eventi e negoziati internazionali in materia.

Rileva che il comma 3 disciplina il trattamento economico dell'Inviato speciale. In particolare, all'Inviato – che può essere anche estraneo alla Pubblica Amministrazione – è riconosciuto un compenso determinato in base all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In base a tale disposizione il compenso è composto da una parte fissa non superiore a 50 mila euro annui e da una parte variabile, sempre non superiore a 50 mila euro annui, correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico.

Segnala che lo stesso comma 6 precisa, altresì, che se l'Inviato è dipendente di una

pubblica amministrazione (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche), esso è collocato presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Precisa che quando questo viene collocato fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale previsti dalla normativa vigente.

Sottolinea che al comma 4 vengono esplicitati i nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla creazione della figura dell'Inviato: si tratta di 250.000 euro per l'anno 2021, 350.000 euro per l'anno 2022 e 250.000 euro per l'anno 2023. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Segnala, inoltre, la norma di cui all'articolo 5, comma 1, che, intervenendo sulla disciplina dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui al decreto legislativo n. 178 del 2009, prevede che nel Comitato di gestione della Scuola sia presente, tra gli altri, anche un rappresentante nominato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conviene con quanto testé rappresentato dalla relatrice.

Edmondo CIRIELLI (FDI), preannunciando il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia, esprime perplessità sulla condiscendenza mostrata dal MAECI circa la possibilità di selezionare la figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico al di fuori dell'Amministrazione della Farnesina: a suo avviso, visto le elevate competenze – anche tecniche – del personale diplomatico, sarebbe stato più opportuno circoscrivere a tale ambito la selezione. Oltretutto, il compito di tale Inviato non potrà che essere quello di interagire in contesti diplomatici in cui è necessario agire con determinazione nel confronto con i Paesi che hanno le maggiori responsabilità sul versante dell'inquinamento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 8.40.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-06564 Lupi: Sull'autenticazione da parte di membri del Parlamento delle liste dei candidati per il rinnovo dei Com.it.es.**

Antonio TASSO (M-MAIE-PSI-FE), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio TASSO (M-MAIE-PSI-FE), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta del Governo.

**5-06563 Quartapelle Procopio: Sul presunto diniego di prestazioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica turca in Italia nei confronti di cittadini turchi legati al movimento di Fetullah Gülen.**

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, precisando che, oltre alle notizie riportate sugli organi di stampa, anche un gruppo di parlamentari ha raccolto le denunce dei cittadini turchi privati dell'assistenza consolare.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che qualora dovessero emergere ulteriori informazioni, si potrà eventualmente tornare ad esaminare il caso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) prende atto della risposta del Governo. Dichiara la disponibilità a facilitare un incontro tra rappresentanti dell'Esecutivo e una delegazione dei cittadini turchi coinvolti dalla controversia in questione, al fine di approfondire i connotati della vicenda.

**5-06562 Comencini: Sulla ripresa dei programmi di accoglienza e risanamento terapeutico per i minori bielorussi.**

Vito COMENCINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando che, mentre i programmi di accoglienza per i minori provenienti dall'Ucraina sono da poco ripresi, da oltre un anno risultano sospesi quelli a beneficio dei bambini provenienti dalla Bielorussia.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vito COMENCINI (LEGA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dall'Ambasciata d'Italia a Minsk, auspica che possa continuare il dialogo con le Autorità bielorusse finalizzato a risolvere definitivamente la situazione, tenendo conto delle esigenze dei bambini ed in particolare di quelli per i quali è in corso la procedura di adozione.

**5-06561 Delmastro Delle Vedove: Sul « Travel Ban » disposto dalle Autorità degli Stati Uniti in ragione dell'aggravarsi del quadro pandemico locale.**

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario di Stato Benedetto DELLA VEDOVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, che rappresenta un primo, timido passo nella direzione di tutelare gli interessi dei nostri connazionali che vedono preclusi i propri diritti dalle scelte isolazioniste del Presidente americano Biden, da molti erroneamente indicato come campione del multilateralismo e, al contrario, assai più isolazionista del suo predecessore Trump.

Concordando sulla stentorea affermazione del Sottosegretario Della Vedova secondo cui « la gestione degli ingressi sul proprio territorio afferisce, naturalmente, alla sovranità esclusiva di ogni singolo Stato », auspica che la stessa fermezza sia assunta nei riguardi dell'Unione europea sulla gestione degli sbarchi dei migranti a Lampedusa.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile. (COM (2020) 690 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4).**

*(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame dei provvedimenti in oggetto.

Andrea ORSINI (FI), prima di passare all’illustrazione dei provvedimenti in titolo, esprime il rammarico per il ritardo con il quale si avvia l’esame dei documenti programmatici in titolo: benché imputabile alla tempistica di insediamento del nuovo Governo, il fatto che la relazione programmatica del Governo sia stata trasmessa alle Camere solo il 24 giugno scorso riduce, di fatto, la possibilità che il Parlamento possa esprimere indirizzi puntuali ed incisivi sull’attività dell’Esecutivo in sede europea, poiché, essendo ormai nel secondo semestre dell’anno, molti dei *dossier* sono già entrati in una fase negoziale molto avanzata, in taluni casi già esaurita.

Peraltro, il fatto che l’esame della Relazione programmatica sia abbinato a quello del Programma legislativo della Commissione europea – secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010 – impedisce al Parlamento di valutare tempestivamente le priorità della Commissione, depotenziando in maniera significativa il « dialogo politico » tra le due Istituzioni: anche in questo caso, infatti, buona parte delle iniziative

legislative sono già state presentate, e dunque le valutazioni del Parlamento italiano diventano poco rilevanti nella definizione del merito delle proposte.

Venendo al merito dei documenti in titolo, sottolinea che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 (COM(2020)690), presentato il 19 ottobre 2020, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell’attuale Commissione europea: un *Green Deal* europeo; un’Europa pronta per l’era digitale; un’economia al servizio delle persone; un’Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

Osserva che il programma di lavoro è corredato di quattro allegati che riportano, rispettivamente: le nuove iniziative (Allegato I); le iniziative REFIT volte a migliorare la qualità della legislazione europea ed il suo impatto, individuando le iniziative legislative mirate a ridurre o semplificare oneri sulle piccole e medie imprese (Allegato II); le proposte prioritarie in sospenso (Allegato III); le proposte che si intende ritirare (allegato IV).

Con riferimento alle questioni di più stretta competenza della nostra Commissione, segnala che la Commissione europea, nell’ambito dell’area strategica « un’Europa più forte nel mondo », intende adoperarsi affinché l’Europa guidi la risposta globale per garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti, rafforzi il sistema multilaterale mondiale fondato su regole e i partenariati bilaterali, regionali e globali, e continui a dare priorità al Vicinato orientale e meridionale, ai Balcani occidentali e all’Africa.

Al riguardo, ricorda che l’accelerazione del processo di allargamento dell’Unione ai Balcani occidentali costituisce tema preminente per la nostra Commissione, su cui è stata approvata all’unanimità la risoluzione Fassino n. 8-00114 il 5 maggio scorso. Tale posizione è condivisa dal Governo italiano, che nella Relazione programmatica annuncia che continuerà a sostenere il percorso di integrazione europea dei Balcani occi-

dentali, favorendo l'avvio operativo dei negoziati di adesione con Albania e Repubblica della Macedonia del Nord, sollecitando un'accelerazione dei negoziati di adesione con la Serbia e con il Montenegro e favorendo il rilancio della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo.

Rileva che in tale contesto si propone di rafforzare l'azione bilaterale dell'Italia nella regione adriatico-balcanica, attraverso iniziative che possano consolidare il ruolo dell'Italia quale punto di riferimento per i Paesi dell'area, sfruttando, a tal fine, anche i fori di cooperazione regionale attivi nell'area, come l'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), l'Iniziativa Centro Europea (InCE) e la Strategia macro-regionale per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR).

Evidenzia che nonostante il persistente veto espresso dalla Bulgaria – che condiziona il suo assenso al riconoscimento da parte della Macedonia del Nord di condizioni relative al retaggio storico e linguistico comune – e le difficoltà del dialogo Belgrado-Pristina, è auspicabile che la Presidenza slovena del Consiglio dell'UE, in ragione della sua particolare sensibilità sul tema, possa dare nuovo impulso al processo di integrazione della regione balcanica, decisivo per evitare il riemergere di pericolosi nazionalismi e ridimensionare la crescente influenza di attori terzi (Cina, Russia e Turchia).

Sempre nell'ambito dell'asse prioritario « un'Europa più forte nel mondo », segnala che, oltre alla comunicazione relativa alla nuova Agenda europea per il Mediterraneo (già all'esame della nostra Commissione), il 17 febbraio scorso la Commissione europea ha presentato una comunicazione congiunta sul rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo fondato su regole; tra le altre cose, la Commissione intende promuovere: iniziative di riforma dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU; l'ammodernamento dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Organizzazione mondiale del commercio e delle istituzioni finanziarie internazionali, quali il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale; norme interna-

zionali e piattaforme di cooperazione nei seguenti settori prioritari: fiscalità, sfera digitale, intelligenza artificiale, cooperazione e tutela dei consumatori, ambiente e risorse naturali, sicurezza delle materie prime, tecnologie verdi e energie rinnovabili.

In tema di politica commerciale, evidenzia che nella Relazione programmatica il Governo manifesta l'intenzione di contribuire al processo di formazione di una strategia comune coerente con gli interessi del sistema economico produttivo italiano, per offrire nuove opportunità di sbocco per l'*export* italiano, diversificare le possibilità di approvvigionamento del sistema economico-produttivo nazionale e sostenerne l'internazionalizzazione. A tal fine, intende favorire: il rilancio delle relazioni commerciali transatlantiche; lo sviluppo di un partenariato commerciale UE-Cina, lavorando al contempo per meglio tutelare le imprese italiane da fenomeni di concorrenza sleale; il rilancio delle relazioni commerciali dell'UE, da un lato, con Giappone e Corea del Sud – attraverso la piena implementazione dei relativi Accordi di libero scambio –, dall'altro, con i Paesi dell'area indo-pacifica, con particolare riferimento ai negoziati in corso per Accordi di libero scambio con Australia e Nuova Zelanda.

Infine, rileva che l'Esecutivo intende sostenere l'ammodernamento degli strumenti di difesa UE per contrastare misure unilaterali che violino le regole internazionali e compromettano gli interessi dell'Unione.

Segnala che tra le questioni prioritarie indicate nel Programma di lavoro della Commissione europea figura anche l'aggiornamento della politica dell'UE nella regione artica, particolarmente esposta ai cambiamenti climatici e alle pressioni ambientali e al conseguente impatto sull'economia e la sicurezza. Su tale tema la Commissione preannuncia la presentazione di una comunicazione nel quarto trimestre 2021.

Sempre nel quarto trimestre del 2021 è prevista la presentazione di una proposta di revisione della direttiva sulla tutela consolare, volta a consentire ai cittadini dell'Unione di avvalersi più facilmente della tutela consolare, in particolare durante le



crisi. La proposta, infatti, mira a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri e a rafforzare il ruolo di sostegno dell'Unione, sfruttando al meglio la sua rete di Delegazioni.

Per il terzo trimestre 2021, invece, è attesa la presentazione di una nuova strategia per sostenere il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli *ex* combattenti, fondamentale per garantire stabilità e pace durature nei Paesi e nelle regioni colpiti da conflitti.

Segnala, altresì, che, indicata tra le priorità del Programma legislativo della Commissione, il 10 marzo scorso è stata presentata una comunicazione sugli aiuti umanitari, focalizzata in particolare sulle nuove modalità di collaborazione con i Paesi *partner* e altri donatori, nonché sull'uso di strumenti digitali e approcci innovativi in materia di finanziamento e modalità di erogazione degli aiuti. Nel dettaglio, vengono illustrate le iniziative che saranno adottate per migliorare la capacità di risposta umanitaria europea – con particolare attenzione alle ripercussioni climatiche ed ai fattori ambientali –, garantire un migliore collegamento tra azioni umanitarie e sviluppo e promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario.

Pur non essendo materia di stretta competenza della III Commissione, ricorda che, in considerazione dell'aumento di episodi di violenza antisemitica e di reati generati dall'odio, nel Programma di lavoro della Commissione si prevede la presentazione (nel 4° trimestre 2021) di una strategia globale di lotta contro l'antisemitismo, per integrare e sostenere gli sforzi degli Stati membri.

Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, segnala che la Commissione europea, nella realizzazione del suo programma di lavoro cercherà di prendere in considerazione i pareri dei cittadini sottolineando l'importanza, a tale proposito, dell'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa, inaugurata il 9 maggio scorso.

A partire da settembre 2021, infatti, è previsto l'avvio dei lavori dei quattro *panel* europei dei cittadini, che dovranno presentare delle raccomandazioni da sottoporre

all'Assemblea plenaria della Conferenza e che saranno dedicati rispettivamente ai seguenti temi 1) democrazia, Stato di diritto e sicurezza; 2) cambiamento climatico, ambiente e salute; 3) economia più forte, giustizia sociale, lavoro, istruzione, gioventù, cultura, sport e trasformazione digitale; 4) l'UE nel mondo e politiche migratorie.

Ricorda che i lavori della Conferenza si svolgeranno nel corso della Presidenza del Consiglio dell'UE della Slovenia e si dovrebbero concludere a primavera del 2022 durante il semestre di Presidenza francese. La Presidenza slovena ha annunciato che ai primi di settembre 2021 dedicherà il 16° *Bled Strategic Forum* ad un dibattito sul futuro dell'Europa, al quale saranno invitati i più importanti *leader* attuali europei e intende, inoltre, organizzare un *panel* di discussione, con la partecipazione dei più importanti *leader* europei del passato, sulle opportunità che l'UE non è stata capace di realizzare.

Osserva che nella Relazione programmatica, il Governo indica che nel corso del 2021 occorrerà seguire con attenzione le dinamiche dell'integrazione europea, che potrebbero essere facilitate dal nuovo approccio alle crisi che l'UE ha adottato con la decisione di emettere debito comune per finanziare il rilancio *post-COVID*. Inoltre, potrebbero essere considerate, da un lato, iniziative bilaterali congiunte con i Paesi che condividono l'approccio dell'Italia, al fine di concordare messaggi comuni sugli obiettivi di politica europea più rilevanti e, dall'altro, la possibilità di orientare il dibattito attraverso la predisposizione di *non paper* e documenti di posizione nazionali.

A tal fine, la Conferenza sul Futuro dell'Europa sarà utilizzata come piattaforma per favorire una riflessione sulle esigenze di rinnovamento dell'Unione e per sviluppare concrete proposte per riformare in modo efficace l'assetto istituzionale dell'UE e le sue politiche, anche per quanto riguarda l'ambito economico-finanziario, con l'obiettivo di favorire un approccio alla politica economica UE più orientato alla crescita e una maggiore attenzione alla dimensione sociale. Il Governo, inoltre, intende adoperarsi per coinvolgere nelle at-



tività della Conferenza una rappresentanza il più possibile diversificata di esponenti del mondo accademico, delle istituzioni – incluso il Parlamento – della società civile e della cittadinanza, con un’attenzione particolare ai più giovani, anche prevedendo eventi e occasioni di confronto con giovani di Paesi extraeuropei. A tale proposito, il Governo indica che ritiene necessario organizzare una « Conferenza dei giovani » con la partecipazione di giovani dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, nonché un evento a carattere parlamentare.

Sottolinea che la III Commissione continuerà a monitorare gli esiti della Conferenza attraverso l’apposita indagine conoscitiva che sta conducendo in congiunta con le competenti Commissioni di Camera e Senato.

Rileva, quindi, che nella Relazione programmatica il Governo prospetta una serie di priorità nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune non indicate nel Programma di lavoro della Commissione europea.

In particolare, il Governo intende contribuire a rafforzare la posizione unitaria dell’UE sulle principali questioni internazionali, valorizzando, la prospettiva italiana per la stabilizzazione della Libia e continuando a svolgere un ruolo propulsivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti, con particolare riferimento ai Paesi vicini. A tal fine, il Governo indica la priorità della sicurezza e stabilità del Mediterraneo orientale, favorendo il dialogo tra le parti in raccordo con i *partner* UE e con la NATO, lavorando al superamento delle problematiche legate ai confini marittimi e promuovendo il valore inclusivo e non divisivo dello sfruttamento delle risorse energetiche.

Per quanto riguarda, infine, le relazioni con il Regno Unito, segnala che a seguito del completamento del suo recesso dall’UE, nella Relazione programmatica il Governo indica la priorità di impostare, anche sulla base dell’Accordo di commercio e cooperazione, nuove relazioni con il Regno Unito, che tengano conto del fatto che Londra resterà un Paese alleato e un importante

*partner* commerciale, specie per un numero rilevante di piccole e medie imprese italiane. Il Governo si impegna, inoltre, a monitorare la gestione ordinata della *Brexit*, cercando di contenere il più possibile gli effetti negativi sui rapporti economico-commerciali tra Italia e Regno Unito e assicurando la tutela degli interessi prioritari del Paese, con particolare riferimento ai diritti dei cittadini europei ed in particolare degli italiani residenti nel Regno Unito. In tale contesto, verrà, altresì garantita massimo sostegno alla candidatura di Milano ad ospitare la nuova sezione della divisione centrale del Tribunale di primo grado del costituendo Tribunale unificato dei brevetti, a seguito della chiusura della sede di Londra.

Alla luce di quanto esposto, preannuncia la presentazione di una proposta di relazione favorevole alla Commissione XIV sui provvedimenti in titolo.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano d’azione dell’Unione europea sulla parità di genere III – Un’agenda ambiziosa per la parità di genere e l’emancipazione femminile nell’azione esterna dell’UE ».**

**JOIN (2020) 17.**

*(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che sul documento in titolo è stato svolto un breve ciclo di audizioni. Avverte, inoltre, che la XIV Commissione ha espresso parere favorevole sull’atto in esame. Dà la parola alla relatrice per l’illustrazione della proposta di documento finale (*vedi allegato 5*)

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, illustrando la proposta di documento finale, esprime un giudizio complessivamente favorevole sulla Comunicazione in esame, confermato anche dalle audizioni e dal dibattito svolto in sede di Commissione. Ribadisce la necessità che la prospettiva di genere sia presente in tutte le iniziative dell'UE, sia quelle che afferiscono all'azione esterna sia quelle che riguardano le politiche interne. Al riguardo, rileva che la tendenza di taluni Stati membri dell'Unione europea a rimettere in discussione i diritti delle donne rischia di minare la credibilità e l'autorevolezza dell'UE nel promuovere la parità di genere a livello globale. Dà quindi lettura delle osservazioni contenute nel documento finale.

Paolo FORMENTINI (LEGA) chiede chiarimenti alla collega Boldrini circa l'interpretazione della lettera *h*), che sembrerebbe precludere la possibilità di concludere accordi commerciali con quei Paesi che non rispettano le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di diritti fondamentali.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, dà nuovamente lettura della lettera *h*), precisando che diversi Paesi non tutelano le libertà sindacali – come dimostra tragicamente la vicenda di Giulio Regeni – e ricordando che l'Italia ha appena ratificato la Convenzione OIL n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.

Andrea ORSINI (FI) chiede altresì di specificare la portata delle misure previste alla lettera *j*), volte a promuovere la salute sessuale e riproduttiva delle donne. A suo avviso, qualora in tale ambito fossero ricomprese anche misure relative all'interruzione di gravidanza o alla fecondazione eterologa, si tratterebbe di materie troppo politicamente controverse e come tali da espungere dal documento finale.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), associandosi alle considerazioni del collega Formentini, sottolinea che l'attuale

formulazione della lettera *h*) potrebbe davvero inibire i rapporti commerciali con gli Stati che non rispettano le citate Convenzioni, introducendo, di fatto, quei « dazi di civiltà » che dovrebbero essere fatti valere nei confronti dei concorrenti sleali, *in primis* la Cina: qualora così fosse, il suo Gruppo voterebbe con entusiasmo a favore della proposta di documento finale presentata dalla relatrice.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, precisa che il riferimento al rispetto delle Convenzioni non ha purtroppo un carattere prescrittivo, non potendo limitare l'azione negoziale del Governo oltre un certo limite. Quanto alle osservazioni del collega Orsini, ricorda che nella Comunicazione della Commissione europea si fa esplicito riferimento alla necessità di azioni per la prevenzione e il trattamento dell'HIV/AIDS, nonché per l'eliminazione di pratiche dannose quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci o forzati e l'aborto selettivo.

Andrea ORSINI (FI) sottolinea che un'esplicitazione dei settori di intervento contribuirebbe a chiarire meglio la portata dell'osservazione, non intendendo tuttavia porre una questione pregiudiziale, ma solo migliorare la chiarezza del testo.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, ritiene che tale inciso potrebbe risultare ridondante.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) chiede delucidazioni sulla strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025, menzionata nel terzo paragrafo nelle premesse.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, segnala che si tratta di uno dei documenti che sono alla base della *policy* della Comunicazione in esame e, dunque, non menzionarlo sarebbe risultato quantomeno omisivo.

Piero FASSINO, *presidente*, si associa alle considerazioni della relatrice.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), anche sulla base dell'ultimo chiarimento ricevuto, preannuncia il voto di astensione di Fratelli d'Italia.

La Commissione approva la proposta di documento finale presentata dalla relatrice.

**Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo».**

**JOIN(2021)2 final.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che, dopo l'avvio dell'esame, svolto il 21 aprile scorso, il Comitato permanente sulla politica estera per il Mediterraneo e l'Africa, il 29 luglio, ha svolto una seduta di esame istruttorio del provvedimento, ad esito della quale il relatore ha presentato una proposta di documento finale.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, presenta una nuova proposta di documento finale, che registra i contenuti emersi nel dibattito svolto presso il Comitato, evidenziando che sono state recepite anche le osservazioni contenute nel parere approvato dalla XIV Commissione. Segnala, inoltre, che rispetto alla proposta iniziale, accogliendo una richiesta del collega Formentini, alla lettera *a*) del dispositivo, dopo le parole «Paesi *partner*», sono aggiunte le parole «e l'Unione africana», precisando che un riferimento all'Organizzazione regionale africana è stato inserito anche nelle premesse.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA sottolinea che, come già evidenziato nell'intervento svolto dalla Viceministra Se-

reni nella precedente seduta, la Comunicazione in esame riprende molte delle proposte italiane lanciate con il *non-paper* del settembre 2020 ed evidenzia l'importanza di proteggere e promuovere i beni comuni mediterranei. Segnala che il documento coglie bene tutte le sfide che ci pone oggi il Mediterraneo – Tunisia, Libano, Sahel, Siria – senza però tralasciare le opportunità che da sempre offre.

Accoglie, quindi, con favore l'impegno a rafforzare la cooperazione strategica con i Paesi del Golfo. Al riguardo, ricorda che lo scorso aprile il Ministro degli Esteri emiratino Abdullah bin Zayed Al Nahyan ha assicurato al Ministro Di Maio che le Forze armate degli Emirati non sono più impegnate nel conflitto yemenita. Inoltre, la Viceministra degli Esteri Reem al Hashimy ha espresso disponibilità anche a un dialogo diretto con il Parlamento italiano su tale questione.

Piero FASSINO, *presidente*, conferma che, a seguito di un incontro in videoconferenza, svoltosi ieri, con il suo omologo del Parlamento degli Emirati Arabi Uniti, questi fatti sono stati ribaditi, come pure la disponibilità della citata Viceministra – responsabile, tra l'altro, anche dell'organizzazione della prossima edizione dell'Expod ad intervenire in audizione presso la Commissione.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando il relatore per aver inserito il riferimento all'Unione africana, propone di integrare anche la lettera *b*) inserendo dopo le parole «nell'ambito della politica dell'UE» le parole «e della NATO».

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, nell'ottica di una valorizzazione dell'impegno strategico dell'Alleanza atlantica – in sinergia con le iniziative dell'UE –, con particolare riferimento al ruolo dell'*hub* di Napoli, si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del collega Formentini.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, pur precisando che la cooperazione in ambito NATO coinvolge anche Paesi non

membri dell'Unione europea, si associa al parere favorevole espresso dal relatore.

Yana Chiara EHM, (MISTO) esprime riserve sul punto 4) della lettera c), nel quale, da un lato, si fa riferimento ad un accordo diretto tra Israele e Palestina secondo la formula « due popoli, due Stati », dall'altro, si sottolineano le nuove opportunità di dialogo offerte dagli « Accordi di Abramo »: a suo avviso, tali intese stipulate da Israele con alcuni rilevanti Paesi arabi, non prevedendo alcuna soluzione della questione palestinese, rischiano di diventare motivo di attrito, anziché di conciliazione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) propone di inserire alla lettera g) una specifica menzione alla tutela della libertà religiosa, tema dirimente nella regione mediterranea.

Andrea ORSINI (FI), esprimendo perplessità sulle riserve avanzate dalla collega Ehm, ribadisce l'opportunità di conservare un riferimento agli Accordi di Abramo, inserendo l'auspicio che anche l'Autorità nazionale palestinese sia coinvolta nei processi negoziali.

Paolo FORMENTINI (LEGA), esprimendo apprezzamento per l'obiettivo di rafforzare la cooperazione strategica con i paesi del Golfo che, come nel caso degli Emirati Arabi Uniti, collaborano per la pace e la stabilità del Medio Oriente, ribadisce che gli Accordi di Abramo non contrastano con l'obiettivo di raggiungere la pace tra israeliani e palestinesi ma, al contrario, possono agevolare il processo negoziale.

Laura BOLDRINI (PD), evidenziando che gli Accordi di Abramo costituiscono un passaggio importante ma non risolutivo del conflitto israelo-palestinese, si associa alla proposta di inserire l'auspicio di un coinvolgimento delle autorità palestinesi.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che nella proposta di documento finale si fa esplicito riferimento ad un accordo diretto tra le due Parti, Israele e Palestina. Nel

sottolineare che gli Accordi di Abramo non costituiscono la cornice giuridica di un negoziato di pace, ribadisce che essi risultano fondamentali per garantire il riconoscimento del diritto alla sicurezza di Israele da parte dei Paesi confinanti, elemento decisivo per promuovere una pace duratura nella regione.

Yana Chiara EHM, (MISTO), preannunciando l'astensione del Gruppo Misto, sottolinea che il legittimo diritto alla sicurezza di Israele deve essere accompagnato da un analogo diritto alla sicurezza dei palestinesi, il cui prerequisito è il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, con riferimento alla proposta del deputato Formentini relativa all'Alleanza atlantica, propone di integrare la lettera e) inserendo, dopo le parole « tensioni nella regione », le parole « anche nel quadro della cooperazione UE-NATO sul fianco Sud. ».

Paolo FORMENTINI (LEGA) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Gennaro MIGLIORE (IV), dichiarandosi disponibile a recepire quest'ultima integrazione, ribadisce che gli Accordi di Abramo non inficiano il principio « due popoli, due Stati » – da sempre sostenuto dall'Italia – ma, al contrario, possono agevolare il negoziato allargandolo ad altre Parti, diverse dal Quartetto. Con riferimento alla proposta del collega Delmastro Delle Vedove sulla tutela della libertà religiosa, propone di integrare la lettera g) inserendo dopo le parole « forma di discriminazione », le parole « anche religiosa ».

Piero FASSINO, *presidente*, ribadisce che l'obiettivo deve essere un negoziato diretto tra le due parti, israeliana e palestinese.

La Commissione approva, quindi, la proposta di documento finale presentata dal relatore (*vedi allegato 6*).

**La seduta termina alle 15.10.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**RISOLUZIONI**

7-00664 Grande: *Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afgane dopo il ritiro del contingente internazionale.*

7-00709 Ehm: *Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afgane dopo il ritiro del contingente internazionale.*

7-00684 Palazzotto: *Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.*

7-00698 Orsini: *Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.*

7-00699 Delmastro delle Vedove: *Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.*

7-00703 Quartapelle Procopio: *Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.*

7-00704 Lupi: *Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.*

7-00688 Fassino: *Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.*

7-00696 Ehm: *Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.*

7-00700 Orsini: *Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua.*

7-00708 Quartapelle Procopio: *Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 634 del 28 luglio 2021, a pagina 54, prima colonna, seconda riga, dopo la parola: « per », aggiungere la seguente: « non ».



## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06564 Lupi: Sull'autenticazione da parte di membri del Parlamento delle liste dei candidati per il rinnovo dei Com.it.es.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Fermo restando che la materia elettorale è competenza primaria del Ministero dell'interno, confermo che i membri del Parlamento possono effettuare le autenticazioni previste dalla normativa e che non siano esclusivamente attribuite ai notai.

Nel caso specifico, l'articolo 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990, così come modificato dal decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, cosiddetto « Decreto semplificazioni », prevede questa possibilità.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 2703 del Codice civile, il quale, al secondo comma, recita: « L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive ». Ovviamente nel caso oggetto di interrogazione, il pubblico ufficiale è il parlamentare.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06563 Quartapelle Procopio: Sul presunto diniego di prestazioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica turca in Italia nei confronti di cittadini turchi legati al movimento di Fetullah Gülen.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina purtroppo non dispone di notizie riguardo ai fatti riferiti dall'interrogante, che non sono stati in alcun modo portati all'attenzione degli Uffici del Ministero da parte di cittadini turchi residenti in Italia. Stando a quanto descritto, sembrerebbe trattarsi di questioni rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. La Convenzione riserva allo Stato di appartenenza degli stranieri l'esercizio delle funzioni consolari.

Rimane ovviamente impregiudicato l'impegno dell'Italia, a livello bilaterale e multilaterale, nel ricordare ad Ankara l'importanza di tutelare i diritti umani. Il Governo italiano agisce insieme ai *partner* dell'Unione europea per portare avanti l'agenda dei diritti umani e dello Stato di diritto. Lo facciamo con determinazione ma evitando

di isolare ulteriormente la Turchia e di produrre effetti negativi sulla stessa società civile turca.

Tra le ultime iniziative nell'ambito di questo approccio, ricordo la Comunicazione Congiunta del Consiglio Permanente dell'OSCE del 25 marzo in risposta al ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, in cui si invita la Turchia a rivedere la propria posizione. Successivamente, il 21 giugno scorso, l'intervento dell'Unione europea al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite nel dialogo con l'Alta Commissaria ONU per i diritti umani Bachelet ha espresso tutta la nostra preoccupazione per il continuo deterioramento in Turchia del rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, incluse le libertà fondamentali e l'indipendenza della magistratura.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06562 Comencini: Sulla ripresa dei programmi di accoglienza e risanamento terapeutico per i minori bielorusi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Dalla catastrofe nucleare di Chernobyl del 1986 circa 400 mila minori bielorusi tra gli 8 e i 12 anni sono stati accolti in Italia. Il 10 maggio 2007 è stato firmato l'Accordo tra il nostro Governo e quello bielorusso « sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica italiana dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus », mentre il 21 gennaio 2016 è stato sottoscritto il Protocollo sulle raccomandazioni per la sicurezza dei minori durante il loro soggiorno in Italia.

Oltre al beneficio terapeutico, fisico e psicologico, assicurato nel tempo a tante decine di migliaia di minori, questi programmi hanno forgiato un legame di solidarietà particolarmente intenso fra i due popoli.

Nel 2019 i minori bielorusi giunti in Italia per progetti di accoglienza temporanea sono stati 5.898. Nel 2020 i programmi sono stati sospesi a causa della pandemia, in primo luogo da parte bielorusa. Minsk ha infatti disposto la sospensione cautelativa dei programmi a tutela dei minori e delle famiglie ospitanti « fino alla stabilizzazione della situazione epidemiologica ».

Il nostro Ministero della salute ha predisposto un protocollo specifico in vista della ripresa dei soggiorni. A seguito dell'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico del Protocollo sanitario che inquadra le regole da seguire per la ripresa dei soggiorni terapeutici, il 24 maggio il gruppo tripartito, composto da Ministero del lavoro, Ministero della salute e Farnesina, ha sancito la possibilità della ripresa dei programmi.

Il 14 giugno l'Ambasciatore d'Italia a Minsk ha sottoposto ufficialmente il protocollo sanitario alle Autorità bielorusse. Ciò dimostra come la Farnesina auspichi fortemente che i programmi solidaristici pos-

sano riprendere non appena possibile. Nel contesto della concertazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, abbiamo assicurato la nostra piena disponibilità ad approfondire con il Governo bielorusso eventuali specifiche modalità per lo svolgimento dei programmi, in modo da consentirne il riavvio in sicurezza.

L'Ambasciata a Minsk ha svolto in questi mesi un'intensa azione di sensibilizzazione sulle Autorità bielorusse, in particolare sul Dipartimento Aiuti umanitari della Presidenza, a sostegno e in costante contatto con le associazioni coinvolte. L'Ambasciatore Baldi ha incontrato più volte il Dottor Kudrevich, Capo del Dipartimento Aiuti umanitari.

La situazione è diventata più complicata dal 23 maggio, data del dirottamento del volo *Ryanair* Atene-Vilnius. Nel contesto delle misure restrittive adottate dal Consiglio europeo, tra cui il divieto di sorvolo dello spazio aereo europeo e di utilizzo degli aeroporti europei da parte dei vettori bielorusi, l'Italia ha chiesto e ottenuto di inserire una deroga umanitaria che consentirà, nel rispetto delle procedure previste, la possibilità di organizzare voli per finalità terapeutiche o di necessità mediche. Abbiamo anche ottenuto l'inclusione di deroghe analoghe per i casi di evacuazione o rimpatrio di persone, per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici e per le procedure di adozione internazionale.

Nell'interlocuzione con le associazioni di volontariato, pochi giorni fa le Autorità bielorusse hanno evidenziato che la situazione sanitaria in Italia, pur facendo rilevare una tendenza favorevole, non si sarebbe ancora stabilizzata. Inoltre, il Governo bielorusso ha rappresentato sempre nei giorni scorsi alla nostra Ambasciata a

Minsk che l'assenza di voli diretti di linea con l'Italia, con conseguente necessità di fare scalo in Paesi terzi non del tutto sicuri dal punto di vista epidemiologico, è uno dei motivi che inducono le Autorità bielorusse a non far riprendere i soggiorni terapeutici.

La Farnesina rimane impegnata a favorire la ripresa entro la fine dell'anno.

L'auspicio è quello di poter contare sugli strumenti eccezionali introdotti in ambito Unione europea proprio su nostra iniziativa, come appena ricordato, e soprattutto di poter beneficiare di un atteggiamento costruttivo da parte delle Autorità bielorusse.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06561 Delmastro Delle Vedove: Sul « Travel Ban »  
disposto dalle Autorità degli Stati Uniti in ragione dell'aggravarsi del  
quadro pandemico locale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema delle limitazioni agli ingressi negli Stati Uniti dall'Area Schengen continua a essere seguito con la massima attenzione dalla Farnesina e dalla nostra Ambasciata a Washington. Si tratta di problematica che interessa non solo l'Italia, ma tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.

La gestione degli ingressi sul proprio territorio afferisce, naturalmente, alla sovranità esclusiva di ogni singolo Stato ma abbiamo costantemente sollevato la questione della reciprocità in tema di ingressi tra Europa e Stati Uniti, sia in ambito di Unione europea, sia in occasione di incontri politici bilaterali di vertice (da ultimo nel corso dell'incontro tra il Ministro Di Maio e il Segretario di Stato Blinken del 27 giugno).

In aggiunta, la nostra Ambasciata a Washington, anche in stretto coordinamento con la Delegazione dell'Unione europea e con i *partner* UE e Schengen, ha regolarmente affrontato il problema ai più alti livelli con il Dipartimento di Stato e con il Dipartimento per la Sicurezza Interna. Anche grazie a questa intensa attività di sensibilizzazione, il Dipartimento di Stato USA, a luglio, ha ampliato le fattispecie di visti suscettibili di valutazione di « interesse nazionale » – *National Interest Exception* – includendo alcune categorie aggiuntive di ricercatori, studenti, investitori e operatori economici.

Nell'ambito della nuova Agenda Transatlantica Congiunta, lanciata al vertice Unione europea – Stati Uniti del 15 giugno, è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro *ad hoc*, il *Working Group on the Resumption of Travel*, finalizzato allo scambio di informazioni e conoscenze per ritornare a condizioni di viaggio sicure e

sostenibili tra le due sponde dell'Atlantico. In seno a questo tavolo di lavoro, abbiamo fatto anche presente le difficoltà create dai lunghi tempi che i Consolati americani impiegano nel processare le pratiche di visto e le richieste di *National Interest Exception*. Al riguardo, gli Stati Uniti si sono impegnati a individuare delle soluzioni per alleggerire i carichi di arretrati della loro rete consolare e rendere più spedite le trattazioni delle richieste in questione. Tra l'altro, la recente decisione del Dipartimento di Stato sulla proroga della validità dell'« eccezione per interesse nazionale » fino a 12 mesi con effetto retroattivo, e la previsione che il riconoscimento di questa eccezione consenta ingressi multipli nel Paese sembrano andare proprio in questa direzione.

La nostra Ambasciata a Washington, insieme agli altri *partner* europei, in occasione di un recente incontro, è tornata a sensibilizzare il Segretario di Stato Blinken sull'argomento. Egli si è mostrato consapevole della crescente pressione e ha confermato l'attenzione e il senso d'urgenza con cui l'Amministrazione segue il tema, rispetto al quale gli Stati Uniti continueranno a basarsi sui dati e sulle valutazioni della comunità scientifica.

L'approccio dell'Amministrazione Biden sulle restrizioni all'ingresso negli USA, finora improntato a forte cautela, continuerà, con ogni probabilità, a essere modulato in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e vaccinale, come del resto stanno facendo tutti i Paesi del mondo. Negli Stati Uniti, nelle ultime settimane, si sono purtroppo registrati contagi in aumento e un rallentamento della campagna di vaccinazione.



Continueremo a approfondire massimo impegno nel cercare di far sì che le difficoltà riscontrate dai nostri connazionali possano essere progressivamente superate, con l'auspicio che una positiva evoluzione dell'emergenza sanitaria possa contribuire al pieno ripristino della mobilità da e verso gli Stati Uniti.

## ALLEGATO 5

**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE » (JOIN (2020) 17).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE » (JOIN (2020) 17);

premessi che:

il Piano d'azione sulla parità di genere (*Gender Action Plan – GAP III*), d'ora in avanti « Piano », prevede una serie di iniziative, per il periodo 2021-2025, volte ad accrescere l'impegno dell'UE per la parità di genere, in quanto priorità trasversale dell'azione esterna;

il Piano prosegue ed amplia le azioni finalizzate a promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna, condotte nell'ambito dei due piani precedenti GAP I e GAP II, relativi ai periodi 2010-2015 e 2016-2020;

rilevato che:

il Piano, che integra la strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025 presentata la prima volta dalla Commissione europea il 13 novembre 2020, intende accrescere il contributo dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 nell'ambito dell'Agenda 2030, relativo al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'*empowerment* di tutte le donne e le ragazze;

il Piano indica che l'azione dell'UE in tale ambito dovrebbe essere guidata da tre principi: adottare un approccio trasformativo in termini di genere, che miri a modificare i rapporti di potere tra i generi ai fini di un cambiamento in positivo dei paradigmi che producono discriminazioni e disparità; affrontare l'intersezionalità del genere con altre forme di discriminazione, concentrandosi sulle donne più svantaggiate; seguire un approccio basato sui diritti umani, che attribuisca la necessaria centralità ai principi della non discriminazione e della lotta alle disuguaglianze;

la pandemia di COVID-19 ha accentuato i divari di genere ed ha evidenziato la condizione vulnerabile delle donne e delle ragazze in molte zone del mondo, soprattutto negli Stati fragili e colpiti da conflitti, a causa della mancanza di accesso all'assistenza sanitaria, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, della vulnerabilità alla violenza di genere, tra cui le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci o forzati, dello status occupazionale, della mancanza di accesso all'istruzione e delle condizioni di povertà estrema e fame;

apprezzati gli obiettivi e le azioni del Piano, che intendono rafforzare l'impegno dell'Unione europea per la parità di genere nel contesto globale;

valutata, in tale ambito, la valenza prioritaria di tutte le azioni volte a combattere e a eliminare la violenza contro le donne, nonché garantire la libertà da tutte le forme di violenza di genere;

considerata altresì l'importanza che il Piano attribuisce alle azioni finalizzate a

integrare l'agenda per le donne, la pace e la sicurezza potenziando la partecipazione delle donne a tutte le questioni relative alla pace e alla sicurezza;

richiamata l'esigenza dell'integrazione della prospettiva di genere in tutte le politiche riconducibili alla dimensione interna ed esterna dell'azione dell'UE;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni di rappresentanti dell'Associazione Differenza Donna, dell'*International Labour Organization* (ILO), di Assist-Associazione Italiana Atlete e dell'*International Planned Parenthood Federation European Network* (IPPF EN), nonché dei sindacati (CGIL, CISL e UIL) svolte sul documento;

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una

#### VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorre garantire la coerenza e il reciproco rafforzamento delle politiche interne ed esterne dell'UE per quanto riguarda l'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere;

b) al fine di promuovere la parità di genere come priorità effettivamente trasversale ad ogni politica, l'implementazione delle iniziative previste dal Piano deve essere accompagnata da analisi di genere, valutazioni di impatto delle azioni ex ante ed ex post, che permettano di verificare gli effetti e proporre eventuali correzioni, nonché da un monitoraggio continuo durante l'attuazione delle iniziative stesse; a tale proposito, appare fondamentale, per un verso, la valutazione di dati disaggregati per sesso e, per l'altro, l'adozione di indicatori adeguati per la misurabilità e la corretta rilevazione degli avanzamenti concreti rispetto alla situazione delle donne ovunque nel mondo;

c) quanto al sostegno all'integrazione della dimensione di genere in tutti gli ambiti dell'azione esterna dell'UE, potrebbe essere inoltre necessaria una valutazione mirata delle azioni, che preveda meccanismi premiali per i Paesi che promuovono politiche adeguate volte al raggiungimento dell'uguaglianza di genere;

d) occorre incentivare azioni per aumentare la partecipazione delle donne nei settori della trasformazione digitale e della transizione verde, nonché nei progetti collegati alle altre politiche dell'innovazione scientifica e tecnologica, tenuto conto della bassa presenza di donne in tali settori e del loro carattere strategico nella prospettiva di una crescita sostenibile e inclusiva;

e) l'attuazione del Piano dovrebbe dare ampio risalto alle iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado al fine di sostenere un cambiamento culturale a favore della parità di genere e l'emancipazione femminile nelle giovani generazioni;

f) appare necessario coinvolgere attivamente la società civile e le organizzazioni non governative che operano nei paesi in via di sviluppo, responsabilizzandole nei confronti delle priorità e delle azioni previste dal Piano;

g) si invita il Governo italiano nelle sedi europee, in quelle bilaterali e nell'ambito delle azioni per la cooperazione allo sviluppo, a porre il raggiungimento delle azioni del Piano a favore della parità di genere e dell'emancipazione femminile, come uno dei principi alla base delle interlocuzioni con i paesi terzi fondate sul rispetto dei diritti umani;

h) è necessario promuovere la parità di genere attraverso la politica commerciale dell'UE, rafforzando ed esplicitando nell'ambito degli accordi commerciali il riferimento al rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in materia di diritti fondamentali del lavoro, in particolare delle convenzioni n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva e n. 190 sulla violenza e sulle molestie;

*i)* le misure proposte dal Piano per il rafforzamento dei diritti economici e sociali e per favorire l'emancipazione delle donne e delle ragazze dovrebbero prevedere un pieno coinvolgimento delle parti sociali; in tale ambito, sarebbe opportuno precisare che il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne si applica per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

*j)* occorre porre particolare attenzione alle azioni ed alle misure volte a

promuovere la salute sessuale e riproduttiva, anche tenuto conto delle conseguenze provocate dalla pandemia sull'accesso ai servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;

*k)* appare infine opportuno favorire una migliore comprensione delle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze migranti e richiedenti asilo per quanto riguarda l'accesso a misure di sostegno nell'ambito della salute e dell'istruzione e alla sicurezza finanziaria.

## ALLEGATO 6

**Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni  
«Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo» (JOIN (2021) 2 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo» JOIN (2021) 2 final;

preso atto degli esiti dell'esame istruttorio svolto in sede di Comitato permanente sulla politica estera per il Mediterraneo e l'Africa, istituito nell'ambito della III Commissione;

preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni, espresso in data odierna alla XIV Commissione;

tenuto conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel mediterraneo, svolta dalla III Commissione;

premesso che la Nuova Agenda per il Mediterraneo è volta a delineare le priorità e il quadro di una politica organica ed unitaria dell'UE nei confronti della regione, nell'ottica di un partenariato rafforzato, ed è accompagnata da un piano di investimenti volti a stimolare la ripresa socioeconomica a lungo termine nel vicinato meridionale;

considerato che:

la regione del Mediterraneo meridionale si trova di fronte a sfide socioeconomiche, climatiche, ambientali, di *governance* e di sicurezza, molte delle quali derivano da tendenze globali e richiedono

un'azione congiunta da parte dell'UE e dei partner del vicinato meridionale;

la Nuova Agenda per il Mediterraneo mira a una ripresa verde, digitale, resiliente e giusta, ispirata all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, all'accordo di Parigi e al *Green Deal* europeo;

il piano economico e di investimenti che accompagna la Nuova Agenda per il Mediterraneo può contribuire a dare impulso alla ripresa socioeconomica a lungo termine, favorire uno sviluppo sostenibile, sanare gli squilibri strutturali e promuovere le potenzialità economiche della regione, con benefici per entrambe le sponde del Mediterraneo;

sottolineata l'importanza della Nuova Agenda per una più stretta cooperazione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e il suo carattere geostrategico anche ai fini dello sviluppo e della stabilità della regione del Mediterraneo, nonché della promozione di una migliore *governance* della migrazione;

apprezzato che la Comunicazione proponga di rafforzare significativamente il confronto politico fra le sponde del Mediterraneo nel contesto della cooperazione regionale e valutata l'opportunità in tale ambito di un rafforzamento della collaborazione nelle assemblee interparlamentari;

condivisa, in particolare, l'esigenza di promuovere la cooperazione regionale, sub-regionale ed interregionale, secondo un approccio che guardi all'Africa come parte di un «macro continente verticale» Europa-Mediterraneo-Africa;

condivisa, altresì, l'esigenza di rafforzare la cooperazione triangolare tra UE,



Africa settentrionale e Africa subsahariana, nonché la cooperazione interregionale con organismi quali l'Unione africana, la Lega degli Stati Arabi, il Consiglio di cooperazione del Golfo, in considerazione del ruolo cruciale giocato dai Paesi di tale regione rispetto agli equilibri di pace e sicurezza nel Mediterraneo;

tenuto conto che la Comunicazione appare in linea con molte delle proposte avanzate dal Governo italiano con il *non paper* del 2020, che ha segnato l'assunzione da parte del nostro Paese di un nuovo ruolo di *leadership* a favore della revisione e del rilancio delle relazioni con il Vicinato sud, regione cruciale per il nostro Paese;

valutata positivamente la protezione e promozione dei nostri «beni comuni mediterranei», come pure dei principi cardine della *governance*, dello Stato di diritto, della promozione dei diritti umani;

rilevata la necessità che il presente Documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una

#### VALUTAZIONE FAVOREVOLE

*segnalando al Governo l'opportunità di:*

a) rafforzare la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri e i Paesi *partner* e l'Unione africana nella capacità di prevenzione e risposta dei sistemi sanitari, nonché facilitare l'accesso ai vaccini anche nel quadro degli strumenti di solidarietà internazionale nei confronti dei Paesi terzi più vulnerabili;

b) definire un quadro organico d'insieme per garantire la coerenza e sfruttare le possibili sinergie tra le azioni previste a favore dei paesi del Nord Africa, nell'ambito della politica dell'UE per il vicinato meridionale, con quelle previste dall'UE nei confronti dell'intero continente africano, con particolare attenzione ai Paesi dell'area subsahariana e del Corno d'Africa;

c) promuovere la cooperazione regionale, sub-regionale ed interregionale, nell'obiettivo primario di:

1) affiancare le autorità del governo transitorio della Libia per assicurare l'attuazione degli accordi della Conferenza di Berlino, assicurando il mantenimento dell'appuntamento elettorale del 24 dicembre prossimo;

2) assicurare immediato sostegno al popolo tunisino, garantendo l'accesso ai vaccini e alle strutture sanitarie indispensabili per la protezione contro i pericoli del Covid-19; mobilitando le risorse finanziarie necessarie alla ripresa economica; contribuendo al dialogo politico indispensabile, nell'emergenza di una soluzione stabile e condivisa della crisi attuale nel rispetto della Costituzione; favorendo un dialogo nazionale costruttivo e rispettoso di ciascuna tra tutte le componenti politiche, sociali e culturali del Paese per scongiurare qualsiasi processo di radicalizzazione e di divisione traumatica;

3) promuovere le iniziative utili a consentire la formazione di un governo in Libano capace di affrontare la drammatica crisi economica, sociale e politica;

4) stimolare un rilancio dell'iniziativa negoziale europea e del Quartetto (Nazioni Unite, Stati Uniti, Unione europea e Russia) per la pace in Medio Oriente, finalizzata ad un accordo diretto tra le Parti secondo la formula «due popoli, due Stati», avvalendosi anche delle nuove opportunità di dialogo offerte dagli «Accordi di Abramo» siglati da Israele con alcuni rilevanti Paesi arabi;

5) rafforzare la cooperazione strategica con i Paesi del Golfo che, come nel caso degli Emirati Arabi Uniti, hanno assunto una nuova e più responsabile postura nella regione a sostegno di dialogo, pace e stabilità, come dimostra l'impegno a fianco dell'Occidente nel contrasto al terrorismo fondamentalista di *Daesh* ed *Al Qaida*, il sostegno umanitario devoluto alle Nazioni Unite dagli Emirati per la popolazione yemenita e il ritiro delle forze armate di Abu Dhabi dal conflitto yemenita – dichiarato

dalle Autorità emiratine e noto anche alle nostre Autorità – circostanza positiva alla luce della quale rilanciare le relazioni bilaterali, rivitalizzando la cooperazione politica, economica, militare e culturale in tutti i campi di comune interesse, anche superando misure restrittive precedentemente assunte;

6) intensificare il sostegno all'impegno negoziale delle Nazioni Unite per risolvere l'annoso conflitto che da oltre dieci anni devasta la Siria;

7) cooperare strettamente con i Paesi del Sahel, contrastando *Daesh*, le organizzazioni jihadiste e i fenomeni criminali transnazionali che, sfruttando le fragilità delle istituzioni locali e il grave sottosviluppo, si sono radicati nella regione;

d) con specifico riguardo ai profili di cooperazione per una crescita sostenibile, focalizzare le sinergie con le politiche dell'Unione europea concernenti le transizioni verde e digitale, la resilienza climatica, l'energia e l'ambiente, nonché la gestione equilibrata delle risorse naturali e dei mari;

e) dare priorità a tutte le azioni volte a rafforzare ed intensificare il dialogo politico tra l'UE e i suoi Stati membri e i partner meridionali per risolvere i conflitti e ridurre le tensioni nella regione, anche nel quadro della cooperazione UE-Nato nel fianco sud dell'Alleanza, nonché promuovere forme di cooperazione multilaterale per un nuovo sistema di sicurezza e cooperazione nel « Mediterraneo allargato »;

f) definire misure volte a promuovere l'istruzione, la formazione e l'accesso dei giovani dei paesi del vicinato meridionale al mercato del lavoro, in particolare facilitando la partecipazione ai programmi dell'UE Erasmus+ e Europa creativa, nonché attraverso iniziative per l'educazione digi-

tale e il sostegno all'imprenditorialità giovanile e femminile;

g) nell'attuazione delle iniziative a favore del vicinato meridionale, impegnare i paesi partner al rispetto dello Stato di diritto e alla garanzia della tutela dei diritti fondamentali e della partecipazione dei giovani e delle donne alla vita pubblica, nonché a combattere ogni forma di discriminazione, anche religiosa, e a sviluppare le istituzioni democratiche;

h) sostenere l'adozione da parte dell'Unione europea di una nuova politica migratoria, superando il Regolamento di Dublino ed una linea di puro contenimento a favore di una strategia e azioni condivise con i Paesi di origine e di transito per flussi migratori legali regolati;

i) promuovere, attraverso opportuni tavoli di coordinamento ed una mirata strategia di informazione, il più ampio coinvolgimento e la presenza del sistema imprenditoriale italiano nei progetti socio economici relativi alle 12 iniziative faro, nell'ambito del piano di investimenti economici che accompagna l'Agenda per il Mediterraneo;

j) assicurare nelle sedi europee che l'impulso dato dalla nuova Agenda europea per il Mediterraneo divenga un elemento strutturale dell'azione esterna dell'UE, garantendo una continuità di dialogo politico tra le due sponde, anche attraverso il rilancio del ruolo dell'Unione per il Mediterraneo, dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e della cooperazione interparlamentare, nonché promuovendo presso il Consiglio europeo e il Consiglio dell'UE lo svolgimento con regolarità di riunioni ad alto livello sulle prospettive e lo stato di attuazione della nuova Agenda per il Mediterraneo e sul collegato piano di investimenti economici.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	89
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	89
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	91
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – parere favorevole</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	93
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazione</i> ) .....	92
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, introduce l'esame sulle parti di competenza del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbli-

che amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Lavoro (XI).

Osserva, innanzitutto, che il provvedimento del Governo – da convertire in legge entro l'8 agosto – è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica nella seduta dello scorso 30 luglio ed è stato ampiamente modificato ed integrato durante l'esame parlamentare, essendo in esso confluito anche il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport e rileva che quest'ultimo decreto conteneva le disposizioni che – intervenendo sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei carabinieri – interessano profili di competenza della Commissione difesa.

In particolare, segnala che le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 92/2021 sono ora riprodotte dall'articolo 17-*septies*, comma 3.

La norma, attraverso una novella all'articolo 174 del codice dell'ordinamento militare, sancisce la dipendenza funzionale del CUFAA dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, facendo comunque salve la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari; la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Viene precisato, inoltre, che il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Infine, con l'introduzione di un nuovo comma 2-*quater* all'articolo

174 del codice dell'ordinamento militare viene disposto che il Ministro della transizione ecologica – di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze – definisca gli obiettivi strategici generali del CUFAA nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Evidenzia, poi, che la relazione illustrativa al decreto-legge n. 92/2021 sottolinea la necessità della disposizione alla luce dell'attività svolta dai militari del Comando, afferente principalmente alle competenze del Ministero della transizione ecologica. Peraltro, nella relazione viene precisato come il trasferimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale sia già stato previsto, dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tuttavia, la predetta previsione non ha avuto effettiva attuazione. Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e, in particolare, il Comando carabinieri per la tutela forestale; il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi; il Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica e il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

L'altro elemento di novità introdotto dalla norma è il collocamento in soprannumero, rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal codice dell'ordinamento militare, del comandante del CUFAA. La copertura dei relativi oneri viene garantita attraverso una riduzione di organico di 3 unità del ruolo ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nel grado di tenente colonnello. Sul punto osserva che la relazione illustrativa al citato decreto-legge n. 92/2021 fa presente che l'esigenza nasce dalla necessità imperativa di coprire tutte le 13 posizioni di impiego da generale di corpo

d'armata nell'Arma. Ad oggi, infatti, sono previsti in organico solo 12 generali di corpo d'armata, compreso il Comandante Generale e l'incarico di Comandante del CUFAA, istituito nel 2017 all'indomani dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, comporta l'assorbimento di un'unità della dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata, non compensata da incrementi organici in tale grado.

Tutto ciò considerato, non recando il provvedimento ulteriori disposizioni riguardanti ambiti di diretta competenza della Commissione, si riserva di presentare, alla luce del dibattito svolto, una proposta di parere che, preannuncia sin da adesso, sarà favorevole.

Salvatore DEIDDA (FdI) ringrazia il relatore per la disponibilità a prendere in considerazione i contributi dei gruppi sulla proposta di parere che dovrà presentare, tuttavia non può esimersi dal constatare che la Commissione, per l'ennesima volta, è chiamata ad esprimersi su un provvedimento del Governo in tempi assai ristretti e senza la possibilità di apportare modifiche. Infatti, con ogni probabilità, anche questa volta verrà posta la fiducia.

Si dispiace, quindi, per il mancato coinvolgimento del Parlamento ed evidenzia le difficoltà a lavorare proficuamente, dal momento che la Commissione, grazie agli approfondimenti condotti sulle materie del provvedimento nel corso della legislatura, avrebbe potuto offrire un importante contributo per migliorare il testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**C. 3223 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2021.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva che il relatore, nella proposta di parere, si è correttamente soffermato sugli aspetti di competenza della Commissione, evidenziando la proroga di una serie di disposizioni riguardanti il comparto Difesa e sicurezza già previste in precedenti decreti contenenti misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Fa presente, tuttavia, che il complesso del provvedimento non è del tutto condiviso dal gruppo della Lega, che ritiene necessario ricercare, presso la Commissione di merito, i giusti contemperamenti tra la tutela di due diritti costituzionalmente riconosciuti: quello della salute e quello della libertà personale. Rileva, infine, che il decreto-legge, sempre in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, non proroga ulteriormente l'impiego del contingente aggiuntivo di 753 unità di militari nell'ambito dell'operazione Strade Sicure e rimarca come tale contingente sarebbe stato estremamente utile per controllare il fenomeno delle fughe dei migranti clandestini dai centri di prima accoglienza.



Ciò considerato, preannuncia comunque un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, evidenziando come lo strumento del *Green Pass* debba essere ricondotto all'esigenza di effettuare controlli nella circolazione delle persone tra vari Stati e non di limitare quella dei cittadini all'interno del proprio Paese. Rimane perplesso sia per la tempistica che per le modalità con cui si giunge a questa nuova limitazione delle prerogative degli individui ed evidenzia come ciò non significhi affatto essere contrari alle vaccinazioni. Lamenta, invece, che le difficoltà nel raggiungere tutte le zone del Paese con i vaccini e la giungla dei prezzi dei tamponi stanno creando moltissime difficoltà a una popolazione, cui oggi si chiede questo ulteriore sacrificio.

Emanuela CORDA (MISTO-L'A.C'È) condivide le considerazioni del collega Deidda e, in parte, anche quelle del collega Ferrari. Ritiene che la campagna vaccinale vada difesa, ma la diffusione del virus non può essere contenuto attraverso il *Green Pass*. Esso, invece, serve solo a rendere la vita impossibile ai cittadini e non comprende le scelte del Governo di applicarlo, per esempio, per le consumazioni nei bar e non in altri contesti, come i luoghi di culto o i centri di prima accoglienza. Ritiene che il Governo abbia mostrato una totale leggerezza nell'allentare i controlli e che adesso tenti di riparare agli errori commessi facendo un errore ancora più grande. Preannuncia, quindi, un voto contrario.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) invita a mantenere il dibattito sui temi che riguardano gli ambiti di competenza della Commissione, come giustamente fatto dal rela-

tore. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del M5S sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

*(Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia un voto di astensione apprezzando l'osservazione contenuta nella proposta di parere, ma esprimendo disappunto per l'impossibilità di discutere adeguatamente un provvedimento che giunge oramai blindato.

Emanuela CORDA (MISTO-L'A.C'È) preannuncia un voto di astensione, non condividendo le finalità del complesso del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.



## ALLEGATO 1

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo);

premessi che:

il provvedimento, composto di 14 articoli e un allegato, è stato emanato dal Consiglio dei Ministri in seguito alla deliberazione che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, prevedendo, altresì, nuovi criteri per la « colorazione » delle Regioni e specifiche modalità di utilizzo del *Green Pass*;

rilevato che:

l'articolo 6 del decreto-legge proroga, fino al 31 dicembre 2021, una serie di disposizioni già previste da precedenti provvedimenti che hanno adottato le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 e che sono state, da ultimo, prorogate dal decreto-legge n. 52/2021 fino al 31 luglio corrente, rimandando ad un elenco tassativo riportato nell'allegato annesso al provvedimento in esame;

le disposizioni che interessano direttamente gli ambiti di competenza della Commissione difesa sono contenute ai nu-

meri 3, 5 e 16 dell'allegato e prorogano, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2021:

le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19;

le misure che dispensano temporaneamente dal servizio in presenza e non computano alcuni periodi di assenza per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, collocando d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, il citato personale;

la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico;

preso atto, infine, della proroga – disposta dal n. 8 – del termine entro il quale il Generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo opera in qualità di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243 – Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

nel provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica nella seduta dello scorso 30 luglio, è stato trasfuso anche il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport;

le disposizioni che intervenivano sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei carabinieri recate dal citato decreto-legge n. 92, sono state ora riprodotte dall'articolo 17-*septies*, comma 3, del decreto-legge in esame;

considerato che la norma in commento novella l'articolo 174 del codice dell'ordinamento militare, sancendo la dipendenza funzionale del CUFAA dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e facendo, comunque, salve la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, la dipendenza funzionale dal Ministro dell'in-

terno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero;

rilevato che la norma prevede il collocamento in soprannumero, rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal codice dell'ordinamento militare, del comandante del CUFAA, garantendo la copertura degli oneri attraverso una riduzione di organico di 3 unità del ruolo ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nel grado di tenente colonnello;

valutate favorevolmente le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione difesa;

ritenuto, altresì, necessario, stante la situazione di emergenza in cui versano talune regioni in relazione al verificarsi di significativi casi di reati ambientali – con particolare riferimento al fenomeno degli incendi boschivi – che siano potenziate le dotazioni organiche e strumentali dei reparti che fanno riferimento al Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, che ha alle dipendenze il Nucleo Informativo Antincendio Boschivo,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di prevedere misure volte ad implementare le dotazioni or-

ganiche e strumentali dei reparti del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale in considerazione del necessario contributo | svolto in relazione alle attività di difesa del territorio e di prevenzione, contrasto e repressione dei reati ambientali.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

- DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) (*Esame e rinvio*) ..... 96
- DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 100

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).
- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 105

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni I e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. Fa presente, altresì, che nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento governativo riproduttivo del contenuto delle disposizioni del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (MITE) e in materia di sport, e che i testi iniziali di entrambi i suddetti decreti-legge sono corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari; il testo iniziale del decreto-legge n. 80 del 2021 è corredato, inoltre, di un prospetto relativo

alle disposizioni che trovano copertura sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation Eu-Italia* istituito dalla legge di bilancio per il 2021.

Rileva, inoltre, che un'ulteriore relazione tecnica, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche dello stesso apportate al testo iniziale. Segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha subordinato la verifica positiva di detta ultima relazione tecnica all'accoglimento di talune modificazioni del testo e che tali modificazioni sono state recepite quali condizioni, poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato sul testo del maxiemendamento medesimo. Precisa che le predette condizioni sono state poi recepite nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati.

In merito ai profili di quantificazione, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per le considerazioni analitiche riferite alle singole previsioni del provvedimento in esame, osserva preliminarmente che diverse disposizioni prevedono attività ed adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, da svolgere nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza quindi disporre finanziamenti aggiuntivi. Viene evidenziata quindi talvolta l'opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione, qualora non sufficientemente esplicitati dalla relazione tecnica, a conferma dell'effettiva possibilità per le strutture competenti di provvedere ai nuovi compiti ad invarianza di risorse. Cita in proposito, tra gli altri, l'articolo 6, sul piano integrato di attività e organizzazione, l'articolo 17, sul monitoraggio smaltimento dell'arretrato giudiziario, l'articolo 17-bis, sulla Scuola superiore della magistratura e l'articolo 17-terdecies, in materia di personale CONI).

Riguardo all'articolo 1, in materia di reclutamento e conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, rileva che il comma 1 pone a carico del PNRR – nei limiti degli importi che sa-

ranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto – spese per assunzioni di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni titolari dell'attuazione dei relativi piani attuativi. Osserva che non viene tuttavia determinato – né dalla norma né dalla relazione tecnica – l'ammontare del relativo impegno finanziario nel presupposto che i relativi oneri siano compensati a carico dei fondi europei. Le norme prefigurano quindi oneri, sia pur oggetto di compensazione con le risorse del PNRR, che non vengono tuttavia definiti e predefiniti nel loro ammontare: in proposito, rileva quindi l'opportunità di acquisire chiarimenti e elementi di valutazione in merito alle specifiche spese – e al loro presumibile complessivo impatto finanziario – che potranno essere poste a carico dei finanziamenti europei. Ciò anche in considerazione del fatto che la verifica riguardo all'ammissibilità della « copertura » delle predette assunzioni a carico delle citate risorse è effettuata, in base alla norma, nel quadro di una procedura interna all'amministrazione centrale titolare dell'intervento, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, escludendo quindi forme di verifica parlamentare relative agli oneri in questione e alle relative coperture.

Osserva altresì che diverse disposizioni dispongono assunzioni di personale all'interno di limiti massimi di spesa: in taluni casi tuttavia – tra cui, in particolare, l'articolo 7, commi da 1 a 6, sul reclutamento di personale a tempo determinato ed esperti presso amministrazioni assegnatarie di progetti e l'articolo 10, sul reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia digitale – la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi di quantificazione alla base della determinazione dell'importo di tali stanziamenti. Pur evidenziando che in ogni caso la spesa non può eccedere i predetti limiti massimi, evidenzia – per talune norme – la necessità di integrare gli elementi forniti dalla relazione tecnica. Ciò in considerazione del carattere non modulabile della spesa di personale e della necessità di verificare

quindi la congruità dei relativi stanziamenti rispetto ai contingenti di personale da assumere.

Con riferimento inoltre all'articolo 17-*octies*, commi da 2 a 5 e da 6 a 8, in materia di collocazione di personale presso gestioni commissariali, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni della previsione di una specifica autorizzazione di spesa per far fronte all'assegnazione di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche presso i Commissari – mediante collocamento fuori ruolo, in posizione di comando o mediante altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza –, tenuto conto che le norme prevedono espressamente che il suddetto personale «conservi lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza».

Per ulteriori considerazioni di carattere specifico, riferite alle singole norme del provvedimento, rinvia, come in precedenza accennato, alla apposita documentazione predisposta dagli uffici.

La Viceministra Laura CASTELLI preannuncia che è intenzione del Governo trasmettere la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento approvato dal Senato, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già nel corso delle prossime ore. Tanto premesso, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel sottolineare l'estrema rilevanza e delicatezza del provvedimento in titolo, che incide in maniera assai significativa sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, sottolinea come l'esame del testo sia tuttora in corso presso le competenti Commissioni in sede referente I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), presso le quali non è stata peraltro ancora espletata la fase relativa alla pronuncia di inammissibilità delle proposte emendative presentate. Tanto considerato, posto che evidentemente rientra nella disponibilità delle citate Commissioni di apportare eventualmente ulteriori modifiche al testo licenziato dal Senato, ritiene che la Com-

missione bilancio non sia allo stato in grado di svolgere una compiuta analisi circa la puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nella sua interezza, dovendosi pertanto preferibilmente attendere, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti stessi, la conclusione dell'esame in sede referente.

Fabio MELILLI, *presidente*, chiarisce che la Commissione bilancio nella presente seduta è chiamata esclusivamente ad avviare l'esame del provvedimento in titolo, giacché ai fini dell'espressione del parere di competenza occorrerà tra l'altro attendere la trasmissione della relazione tecnica di passaggio da parte del Governo. Sottolinea tuttavia che la scelta di incardinare già da oggi la discussione del provvedimento è stata dettata proprio dalla intenzione di consentire ai singoli commissari di prendere adeguata contezza non solo dei contenuti del testo approvato dal Senato ma anche dell'apposita documentazione predisposta al riguardo dagli uffici, ciò anche alla luce del fatto che il provvedimento medesimo risulta al momento calendarizzato per l'avvio della discussione sulle linee generali in Assemblea a partire dalle ore 9 di domani.

Precisa, peraltro, che nel caso dei decreti-legge è prassi costante che la Commissione bilancio si esprima in sede consultiva all'indirizzo delle competenti Commissioni già sui testi presentati dal Governo o licenziati dall'altro ramo del Parlamento, fermo restando che, qualora in sede referente dovessero essere apportate modifiche ai testi stessi, la Commissione bilancio è comunque chiamata a pronunciarsi anche all'indirizzo dell'Assemblea.

Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenzia come la complessità del provvedimento trasmesso dal Senato esigerebbe che presso i competenti organi parlamentari abbia luogo una discussione approfondita ed esaustiva, laddove la programmazione dei lavori imposta dalla attuale maggioranza a partire dall'insediamento del Governo in carica appare piuttosto decisamente improntata alla volontà di comprimere il dibattito par-



lamentare, anche per tacitare le contraddizioni interne che animano la maggioranza medesima, come plasticamente dimostrato dal calendario della settimana in corso, nel corso della quale la Camera dei deputati potrebbe essere chiamata ad esprimersi su ben tre questioni di fiducia poste dal Governo su argomenti che rivestono peraltro una notevole rilevanza politica. Nell'associarsi quindi alle valutazioni svolte in precedenza dalla collega Lucaselli, ritiene che una discussione ampia ed approfondita nel merito dei contenuti recati dal provvedimento in esame debba essere prioritariamente assicurata – onde scongiurare che l'iter alla Camera si risolva in una sterile e mera presa d'atto di quanto già deliberato al Senato.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, stigmatizzando in particolare la compressione del dibattito parlamentare che si intende imporre tanto nella discussione presso le singole Commissioni permanenti quanto in quella di Assemblea, come del resto recentemente dimostrato dall'esame svolto dalla Commissione bilancio in sede consultiva nella giornata di domenica scorsa su un provvedimento di notevole rilievo ed attualità politica, come la delega per la riforma del processo penale (C. 2435), laddove è stata chiamata a deliberare il parere di propria competenza dopo un dibattito di appena un'ora e sulla base di elementi forniti dal Governo che, a suo avviso, non consentivano una puntuale verifica delle sue effettive implicazioni finanziarie. Bisima pertanto le suddette modalità di organizzazione dei lavori parlamentari, che non permettono ai deputati di svolgere con la necessaria consapevolezza e serenità le delicate funzioni ad essi attribuite nel quadro della nostra democrazia rappresentativa.

Ylenja LUCASELLI (FDI), pur essendo consapevole della prassi richiamata dal presidente Melilli per l'esame dei decreti-legge svolto dalla Commissione bilancio in sede consultiva, ribadisce tuttavia le perplessità

già espresse nel corso del precedente intervento, evidenziando in particolare come la maggiore criticità sia rappresentata dalla tempistica imposta dalla maggioranza per la discussione di provvedimenti di tale rilevanza, che finisce inevitabilmente per comprimere in maniera eccessiva il dibattito sugli aspetti di merito. In tale quadro, auspica perlomeno che, qualora le Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) in sede referente dovessero apportare modifiche al testo, la Commissione bilancio possa disporre di un congruo tempo, quale presupposto imprescindibile per una verifica approfondita e seria dei profili finanziari del testo così risultante, eventualmente anche richiedendo alla Presidenza della Camera un differimento dell'avvio dell'esame in Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, rammenta che la calendarizzazione dei provvedimenti per la discussione in Assemblea è rimessa alle determinazioni della Conferenza dei capigruppo, che spesso deve anche tenere conto dei tempi assai ristretti entro cui la Camera è chiamata ad esaminare i provvedimenti d'urgenza trasmessi dal Senato in prossimità della scadenza prevista per la loro conversione. Ciò posto, assicura che sarà comunque sua premura garantire alla Commissione bilancio tutto il tempo necessario all'esame del testo e delle modifiche ad esso eventualmente apportate in sede referente dalle Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), ricordando altresì che le Commissioni possono comunque convocarsi anche durante lo svolgimento della discussione sulle linee generali in Assemblea.

Lucia ALBANO (FDI), associandosi agli interventi degli onorevoli Lucaselli e Trancassini, fa presente come anche il presidente abbia richiamato la fretta con cui il Parlamento è chiamato ad approvare provvedimenti complessi ed importanti per il Paese. In proposito, evidenzia come la prossima scadenza del decreto-legge in esame non permetta al Parlamento di svolgere un'analisi approfondita del medesimo provvedimento, che riguarda anche un tema,

ossia quello della digitalizzazione, al momento particolarmente delicato, visti i recenti attacchi cibernetici rivolti ai *database* della pubblica amministrazione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**C. 3223 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività economiche e sociali.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, non formula osservazioni, tenuto conto che già altre proroghe di stati di emergenza sono state considerate prive di effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, gli effetti sulla finanza pubblica derivanti da talune delle misure disposte in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso saranno comunque esaminati allorché si tratterà delle pertinenti disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante modifiche ai decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni. Inoltre, rammenta che anche ad altre analoghe proroghe relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 – tra cui, a titolo di esempio, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2020, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 125 del 2020, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2021 e

l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 – non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, ritiene utile acquisire conferma che le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID 19 possano essere definite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne le previsioni contenute alle lettere *a)*, *d)* ed *f)*, che intervengono su norme di carattere ordinamentale cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, né sulle previsioni contenute alle lettere *b)* ed *e)*, cui, oltre alle predette considerazioni, risulta anche applicabile una specifica clausola di invarianza.

Riguardo a quanto previsto alla lettera *c)*, prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno prevalentemente come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione; poiché tali disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, non formula quindi osservazioni.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, atteso che le risorse destinate al Commissario e successivamente indirizzate alle regioni e alle province autonome sono finalizzate a « contribuire » al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi e i relativi oneri sono configurati come limite massimo di spesa, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa i meccanismi – non descritti nella norma – di salvaguardia volti a garantire l'osservanza

del limite medesimo. Inoltre, tenuto conto della finalità della norma, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la congruità della somma stanziata in relazione alla platea potenzialmente interessata e al numero di test ipotizzato.

Relativamente alle modifiche apportate all'articolo 1, comma 394, della legge n. 208 del 2015, volte a ridurre lo stanziamento per il 2021, da 100 a 55 milioni di euro, destinato alle fondazioni bancarie nell'ambito della lotta contro la povertà educativa minorile, pur tenendo conto che la misura, come modificata, opera comunque all'interno di un limite di spesa, ritiene che andrebbe acquisita conferma che la riduzione abbia ad oggetto risorse non già gravate da impegni giuridicamente perfezionati, tenuto conto che l'intervento in esame viene disposto nella parte finale del mese di luglio. Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 5, al comma 1, prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 definisca un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del virus, provvedendo al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate ad erogare, ai sensi del comma 394 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il credito di imposta alle fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, in proporzione a quanto da esse versato al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

In proposito, fa presente che le risorse per la concessione del citato credito di imposta sono iscritte sul capitolo 3889 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che recentemente il decreto-legge n. 73 del 2021 ne aveva incrementato l'ammontare da 55 a 100 milioni di euro per l'anno in corso. Tutto ciò premesso, ritiene pertanto che andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le risorse utilizzate a copertura siano disponibili e

che il loro utilizzo non pregiudichi le finalità a cui esse sono preposte a legislazione vigente.

Rileva che i successivi commi 3 e 4 dell'articolo 5 prevedono che le risorse relative al citato credito d'imposta, già ridotte, come dianzi evidenziato, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2021, vengano invece incrementate per il medesimo ammontare nell'anno 2023, provvedendosi ai relativi oneri tramite le seguenti modalità:

quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 4, lettera *a*]);

quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 [comma 4, lettera *b*]).

In merito alla prima modalità di copertura, rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei numerosi provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 9, comma 4, lettera *a*), e 12, comma 4.

Con riguardo alla seconda modalità di copertura, ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (ca-

pitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito, considera opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, Allegato A, recante proroghe di termini correlati con l'emergenza epidemiologica, osserva quanto segue.

In merito alle disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale e alle semplificazioni in materia di organi collegiali, non formula osservazioni.

In merito alla profilassi per le Forze di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco, non formula osservazioni, considerato che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

In merito alle misure urgenti in materia di giustizia contabile non formula osservazioni.

In merito alla dispensa temporanea dal servizio e alla non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui le disposizioni in esame sono attuate in condizioni di neutralità finanziaria, e del fatto che alle norme oggetto della proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

In merito alle misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, considerando che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati associati a suo tempo effetti di spesa, non formula osservazioni.

In merito al Commissario straordinario per il contrasto del COVID, non formula osservazioni.

In merito alle modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, considerando che alla disposizione oggetto di proroga non sono

stati associati a suo tempo effetti di spesa, non formula osservazioni.

In merito alle misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, non formula osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni e della circostanza che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito, infine, alla proroga di termini in materia sanitaria (numeri da 12 a 14), ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo alla congruità delle risorse disponibili per l'anno 2021 da destinare agli interventi prorogati dalle norme in esame.

Ricorda in proposito che, con riferimento alla proroga di cui al numero 13, la disposizione originaria prevedeva un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate avrebbero provveduto con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. Inoltre, per quanto attiene alla proroga di cui al numero 12, la norma originaria ha previsto adeguamenti contrattuali immediati, sia pur nell'ambito delle risorse disponibili: per entrambi gli interventi ritiene quindi che andrebbe verificato se sussista ancora compatibilità tra l'impatto finanziario delle misure e le risorse disponibili per tali finalità.

Con specifico riferimento alla proroga di cui al numero 14, rileva che la stessa prolunga l'efficacia di una norma che – in sintesi – remunera una funzione assistenziale riconosciuta alle strutture sanitarie, private e pubbliche, inserite nei piani emergenziali da COVID-19. La disposizione originaria (relativa al 2020), non oggetto di una specifica quantificazione, è finanziata a valere sul Fondo sanitario nazionale per il 2020 e su un'ulteriore autorizzazione di spesa, per 400 milioni, relativa al medesimo anno 2020 (quest'ultima, a sua volta, riferita a una pluralità di finalità). Alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

Ciò premesso, poiché la proroga in esame ha l'effetto di riconoscere per cinque ulte-

riori mensilità (agosto-dicembre 2021) una remunerazione a valere sulle predette risorse, ritiene che andrebbe fornita una specifica quantificazione dei relativi oneri nonché conferma della disponibilità delle corrispondenti risorse, senza pregiudizio di prestazioni e misure già previste o programmate a carico del FSN.

In merito alla proroga di termini in materia di Sorveglianza sanitaria, considera utile acquisire dati ed elementi di valutazione – in merito alle richieste provenienti dal settore privato e alla disponibilità di corrispondenti risorse umane e strumentali da parte dell'INAIL – volti a confermare l'asserita invarianza di effetti per la finanza pubblica. Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'onere previsto per il 2021 dall'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 83.579.000, risulti congruo anche alla luce della proroga di cinque mesi in esame.

In merito all'impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che alla norma originaria, nonché alle proroghe precedenti a questa in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Segnala che la relazione tecnica afferma che l'avvalimento del Comando dei Carabinieri da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è disposto sulla base del contingente in organico e delle risorse già assegnate all'INAIL. Al riguardo ritiene che andrebbe acquisita conferma che dette risorse siano congrue rispetto alle finalità delle disposizioni e che il predetto avvalimento non comporti difficoltà di carattere organizzativo per i soggetti interessati.

Riguardo alle procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, anche alla luce delle diverse proroghe intervenute, ritiene che andrebbe chiarito se siano configurabili effetti sui saldi dovuti all'accelerazione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori e alle ulteriori semplificazioni procedurali previste.

In merito alla proroga di misure per l'emergenza epidemiologica in ambito pe-

nitenziario (numeri da 20 a 22), con riferimento alla proroga della disposizione in materia di esecuzione domiciliare della pena detentiva (n. 22), considerato che in base al comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020 è prevista, in tali circostanze, l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetti braccialetti elettronici) resi disponibili per i singoli istituti penitenziari, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalla proroga in esame e, quindi, a confermare che il fabbisogno atteso di dispositivi elettronici di controllo in virtù della proroga possa essere soddisfatto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi informativi aggiornati in merito al numero dei dispositivi elettronici effettivamente disponibili rispetto alla popolazione detenuta potenzialmente beneficiaria della disposizione.

Osserva, inoltre, che la relazione tecnica, in merito alle modalità di esecuzione domiciliare della pena detentiva, riferisce che questa, quando viene eseguita presso strutture di cura, assistenza ed accoglienza, è comunque disposta nei limiti dell'effettiva disponibilità di tali strutture, il ricorso alle quali è disciplinato su base convenzionale con l'amministrazione penitenziaria. Sul punto, considera opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare, con riguardo alle finalità della norma in esame, l'effettiva disponibilità di posti presso le citate strutture nonché la sostenibilità finanziaria della suddetta disciplina convenzionale nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria.

Con riguardo alla proroga delle misure concernenti le licenze premio (n. 20) e i permessi premio (n. 21), prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la loro neutralità finanziaria e in merito ai possibili effetti virtuosi derivanti dalle stesse quali strumenti di contrasto del fenomeno del sovraffollamento carcerario. Non formula quindi osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una con-



ferma – che le correlate attività di vigilanza e controllo possano essere attuate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente in capo alle competenti amministrazioni.

Riguardo alle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici non formula osservazioni, nel presupposto che, come previsto dalle norme e confermato dalla relazione tecnica, alla proroga delle suddette disposizioni le amministrazioni interessate possano, comunque, effettivamente provvedere nei limiti delle pertinenti risorse già disponibili a legislazione vigente.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante misure urgenti in materia di processo civile e penale, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera utile una conferma, che l'utilizzo di strumenti informatici e modalità telematiche per l'espletamento degli adempimenti in questione sia realizzabile nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 9, recante una proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità, rileva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica: quest'ultima tuttavia non riporta le metodologie utilizzate per la loro determinazione. In particolare, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti circa il parametro relativo al numero di giorni di sostituzione (venti) utilizzato ai fini della quantificazione, atteso che la proroga include la ripresa delle attività scolastiche già a partire dal mese di settembre e fino al termine del successivo mese di ottobre.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dalla proroga al 31 ottobre 2021 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, pari a

16,95 milioni di euro per il 2021, mediante le seguenti modalità:

quanto a 8,475 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 4, lettera a)];

quanto a 8,475 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 4, lettera b)].

Quanto alla prima modalità di copertura, rinvia a quanto già illustrato in merito all'articolo 5, comma 4, lettera a).

In merito alla seconda modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, in quanto il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 10, recante misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della disposizione e tenuto conto che alla norma oggetto di proroga, nonché alle disposizioni che ne hanno già precedentemente differito l'applicazione, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, concernente il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, non ha osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni in esame si limitano a prevedere un criterio di priorità nell'assegnazione di risorse già previste a legislazione vigente, come precisato dalla relazione tecnica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 12, recante disposizioni transitorie e finali, con riguardo all'onere recato dai commi 3 e 4 – 1 milione di euro per il 2021 – pur considerato che lo stesso costituisce un limite di spesa, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine poter verificare la congruità della suddetta spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.



Non formula, infine, osservazioni in merito ai commi 1 e 2, considerato il loro carattere ordinamentale e tenuto conto che essi prorogano l'efficacia di decreti cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, eccetto per l'articolo 11-*decies* del decreto-legge n. 52 del 2021, il quale però opera nel quadro di un limite di spesa e, per espressa disposizione testuale, limitatamente al 2021.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, pari a 1 milione di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia a quanto già illustrato in merito all'articolo 5, comma 4, lettera a).

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2021  
– Un'Unione vitale in un mondo fragile.  
(COM(2020) 690 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.**

**Doc. LXXXVI, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, con riferimento alle politiche di competenza della Commissione bilancio in merito alle priorità indicate nella relazione programmatica 2021, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, e nel programma di lavoro per il 2021 della Commissione europea, contenuto nel documento COM(2020)690, intitolato « Un'Unione vitale in un mondo fragile », fa presente quanto segue.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 (COM(2020)690), presentato il 19 ottobre 2020, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea: Un *Green Deal* europeo; Un'Europa pronta per l'era digitale; Un'economia al servizio delle persone; Un'Europa più forte nel mondo; Promuovere lo stile di vita europeo; Un nuovo slancio per la democrazia europea.

Nel programma di lavoro, la Commissione indica che si concentrerà su un duplice obiettivo per il 2021.

In primo luogo, continuerà a prodigare tutto il suo impegno per gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo.

Parallelamente, evidenzia l'opportunità offerta dal piano *Next Generation EU*, insieme al bilancio pluriennale dell'Unione 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l'Europa di domani.

La Commissione annuncia in particolare che lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'Unione europea.

La Commissione sottolinea anche che nella realizzazione del suo programma di

lavoro cercherà di prendere in considerazione i pareri dei cittadini sottolineando l'importanza, a tale proposito, dell'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa.

La relazione programmatica del Governo annuncia che l'Italia intende favorire la massima sinergia tra i progetti inseriti nel programma della Commissione e quelli legati all'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. In generale, attraverso il PNRR, il Governo intende dare ulteriore slancio alle riforme e agli investimenti necessari per raggiungere le sfide generali che l'Italia si è posta: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Nella relazione programmatica, il Governo indica che nel corso del 2021 occorrerà seguire con attenzione le dinamiche dell'integrazione europea che potrebbero essere facilitate dal nuovo approccio alle crisi che l'Unione europea ha adottato con la decisione di emettere debito comune per finanziare il rilancio post-COVID e potrebbero essere considerate, da un lato, iniziative bilaterali congiunte con i Paesi che condividono l'approccio dell'Italia per concordare messaggi comuni sugli obiettivi di politica europea più rilevanti e, dall'altro, la possibilità di orientare il dibattito attraverso la predisposizione di *non paper* e documenti di posizione nazionali. Evidenzia che, a tal fine, la Conferenza sul futuro dell'Europa sarà utilizzata come piattaforma per favorire una riflessione sulle esigenze di rinnovamento dell'Unione e per sviluppare concrete proposte per riformare in modo efficace l'assetto istituzionale dell'Unione europea e le sue politiche, anche per quanto riguarda l'ambito economico-finanziario, con l'obiettivo di favorire un approccio alla politica economica europea più orientato alla crescita e una maggiore attenzione alla dimensione sociale.

Fa presente che le tematiche di maggiore interesse per la Commissione bilancio riguardano: « Un *Green Deal* europeo » e « Un'economia al servizio delle persone ».

L'attuazione del *Green Deal* (COM(2019)640) per il raggiungimento della decarbonizzazione entro il 2050, figura al primo posto tra le sei priorità individuate dal programma di lavoro della Commissione europea per il 2021.

La Commissione europea ha presentato il 14 luglio un pacchetto di proposte, c.d. « *Fit for 55* », che comprende tra l'altro la revisione: del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (ETS); delle norme sulla condivisione degli sforzi, che assegnano obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ai singoli Stati membri per il periodo 2021-2030; della direttiva in materia di energie rinnovabili; della direttiva sull'efficienza energetica; del regolamento sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF); della normativa sulla tassazione dei prodotti energetici; della normativa per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi; del regolamento sui livelli di emissione di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi.

Nella relazione programmatica, il Governo italiano segnala che monitorerà gli sviluppi del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dall'Unione europea con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il potenziamento degli impianti per le fonti rinnovabili. Intende inoltre lavorare alla revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia.

Per quanto riguarda « Un'economia al servizio delle persone », nel ricordare l'essenzialità per l'Europa che una crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi sociale, la Commissione europea af-

ferma l'importanza che il programma di lavoro, congiuntamente con la piena attuazione e l'utilizzo del programma SURE, permetta ai lavoratori di mantenere il loro reddito e alle imprese il proprio personale.

In quest'ottica sono preannunciate iniziative relative:

ad un Piano di azione volto ad attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali, che, a giudizio della Commissione, costituisce lo strumento chiave per contribuire alla ripresa socioeconomica e alla resilienza a medio e lungo termine, al fine di rafforzare l'equità sociale della transizione digitale e della transizione verde. In merito all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, la relazione programmatica annuncia l'impegno del Governo in particolare per l'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie attraverso nuove misure per favorire la conciliazione vita-lavoro, compresa la promozione di nuovi strumenti per il benessere organizzativo delle imprese;

ad un piano d'azione per l'economia sociale che potenzi gli investimenti sociali, sostenga gli operatori dell'economia sociale e le imprese sociali per l'avviamento, l'espansione, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro (4° trimestre 2021);

a misure volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria, in particolare mediante progressi nell'Unione dei mercati dei capitali e nell'Unione bancaria: tra l'altro, il programma cita la revisione del quadro per gestire i fallimenti bancari dell'Unione europea (4° trimestre 2021), delle norme prudenziali per le imprese di assicurazione e riassicurazione (3° trimestre 2021) e della direttiva e del regolamento relativi ai mercati degli strumenti finanziari (4° trimestre 2021). La relazione programmatica dedica ampio spazio alla riforma dell'Unione economica e monetaria. In particolare, il Governo annuncia che intende impegnarsi per: a) completare l'Unione bancaria (soprattutto tramite uno schema europeo di garanzia dei depositi che superi il settorialismo degli schemi nazionali ed assicuri economie di scala volte a preservare ancora più efficacemente

i depositanti e la stabilità finanziaria) e l'Unione dei mercati dei capitali e istituire una capacità fiscale centralizzata quale strumento anticiclico e strutturale che favorisca la crescita a lungo termine e rilanci gli investimenti pubblici, il cui scopo sarebbe anche quello di fornire beni pubblici europei e correggere i fallimenti di mercato nell'eurozona. Sebbene *Next Generation EU* costituisca un importante passo in avanti in termini di contrasto alle crisi economiche – come afferma la relazione programmatica –, esso, tuttavia, si configura come una misura dal carattere eccezionale e temporaneo, mentre il cambiamento che si auspica per l'eurozona dovrebbe avere un carattere strutturale; b) promuovere un'ampia riforma delle regole fiscali europee. Secondo il Governo, le regole del Patto di stabilità e crescita hanno mostrato, negli anni, diversi limiti, tra cui l'incompletezza e l'asimmetria del Patto, l'insufficiente anticiclicità delle regole e la loro eccessiva dipendenza da variabili non osservabili. L'Italia – come sostiene la relazione programmatica –, pur nella consapevolezza che le posizioni degli Stati membri sono molto distanti, intende sostenere la necessità di favorire una maggiore anti-ciclicità delle regole, le quali devono permettere l'impiego di una politica fiscale discrezionale di supporto in momenti di crisi, nonché fornire i dovuti incentivi all'attuazione degli investimenti pubblici, e continuerà ad evidenziare i limiti dell'attuale metodologia di calcolo del prodotto potenziale e dell'output gap. Allo stesso tempo – come continua la relazione –, nel dibattito generale relativo alla possibile revisione delle regole, non si mancherà di evidenziare che la necessaria riduzione di indesiderati margini di incertezza e di alcuni elementi di eccessiva complessità non dovranno andare a discapito della flessibilità e delle necessarie valutazioni specifiche per Paese nell'applicazione; c) lavorare a una riforma del bilancio dell'Unione europea anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma *Next Generation EU* e che incrementi la capacità delle isti-

tuzioni di implementare in modo più efficace le politiche eurounitarie limitando l'aumento della contribuzione nazionale al bilancio dell'Unione basata su una quota del reddito nazionale lordo; d) contribuire allo sviluppo dei nuovi standard internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e globalizzazione dell'economia. L'impegno di definire una soluzione condivisa a livello globale – come afferma la relazione – sarà perseguito anche in ambito G20 del quale l'Italia ha la Presidenza nel 2021.

La relazione programmatica, inoltre, dedica una sezione alle politiche di coesione. In particolare, indica, come obiettivo prioritario, quello di chiudere il negoziato con la Commissione europea sull'Accordo di partenariato e la definizione dei programmi 2021-2027, per consentire l'avvio della spesa. Fa riferimento altresì all'utilizzo delle risorse aggiuntive messe a disposizione degli Stati membri tramite l'iniziativa REACT-EU

nell'ambito dei programmi di *Next Generation EU*. Inoltre, il Governo annuncia l'impegno per promuovere il pieno utilizzo delle risorse finanziarie dei programmi della coesione 2014-2020, anche a seguito delle modifiche intervenute nel corso del 2020 in risposta alle conseguenze della pandemia di COVID-19.

In conclusione, esprime una valutazione favorevole sugli atti in oggetto, riservandosi di considerare eventuali ulteriori elementi che dovessero emergere nel corso della discussione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per consentire un ulteriore approfondimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	109
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3423 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	110
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Benamati (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 267 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime rammarico per il mancato svolgimento, nell'odierna seduta, delle interrogazioni a risposta im-

mediata originariamente previste, ritenendo peraltro curioso che il Governo non abbia trovato il modo di assicurare la propria presenza. Ricorda in proposito che il proprio gruppo aveva presentato un'interrogazione avente ad oggetto le iniziative che il Governo intende adottare al fine di tutelare il marchio, il patrimonio e i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a fronte dell'interesse formalizzato da Unicredit nei confronti della suddetta banca.

Ritiene infatti che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze che si



svolgerà nella giornata di domani, della quale riconosce l'opportunità e l'importanza, non possa svolgere la medesima funzione della citata interrogazione, nella quale un sottosegretario per l'economia e le finanze, in rappresentanza del Governo, avrebbe dovuto fornire puntuale risposta alle domande formulate nell'atto di sindacato ispettivo. Osserva inoltre che lo svolgimento dell'interrogazione del proprio gruppo e di quella del gruppo Lega, riguardante la medesima vicenda, avrebbe potuto costituire un utile premessa alla prevista audizione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, premesso che nella prevista riunione dell'Ufficio di Presidenza formulerà alcune proposte relative alla possibilità di recuperare la seduta di *question time* entro la corrente settimana, evidenzia come le tematiche oggetto delle interrogazioni dei gruppi di FdI e della Lega saranno affrontate nell'audizione di domani direttamente dal Ministro Franco.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) sottolinea innanzitutto come il *question time* sia uno strumento volto in particolare a garantire il controllo dell'opposizione sull'operato del Governo e il suo svolgimento debba pertanto essere in ogni caso assicurato. Evidenzia inoltre come ad un attacco politico rivolto dal proprio gruppo al Ministro dell'economia e delle finanze abbia invece risposto il presidente della Commissione, al quale raccomanda piuttosto di tutelare le prerogative del Parlamento ed i diritti delle opposizioni. A tal fine invita il Presidente a farsi garante del fatto che, nell'ambito dell'audizione programmata per la serata di domani, il Ministro sia tenuto a rispondere ai quesiti che verranno formulati dai parlamentari; in caso contrario, sarebbe ancor più necessario – al fine di assicurare un adeguato contraddittorio – svolgere i previsti atti di sindacato ispettivo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, evidenzia che è stato convenuto che nel corso dell'audizione il Ministro si limiterà a svolgere

una relazione alla quale potranno replicare deputati e senatori.

Ribadisce comunque che, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione avrà luogo prima della sospensione estiva.

Su tali aspetti rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine delle sedute odierne.

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3423 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele TOPO (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243), approvato, con modificazioni, dal Senato.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, segnala che esso si compone attualmente, in seguito alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, di 39 articoli, suddivisi in tre Titoli. Ricorda poi che nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 92 del 2021, recante Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in ma-



teria di sport, di cui l'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione, facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto abrogato.

In particolare rammenta che il Titolo I del provvedimento in esame riguarda il Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e reca misure di autorizzazione e modalità speciali di reclutamento di personale in diversi settori della pubblica amministrazione finalizzate all'attuazione del PNRR.

Il Titolo II reca Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR, con riferimento alla transizione digitale e alla giustizia ordinaria e amministrativa, mentre il Titolo II-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, contiene disposizioni in materia di rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e di sport.

Con specifico riferimento alle competenze dalla Commissione Finanze, ritiene opportuno segnalare l'articolo 1-*bis*, comma 9, il quale, abrogando l'articolo 1, comma 324, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), sopprime il beneficio, consistente nella riduzione del 40 per cento dell'accisa sul gas metano, riconosciuto dal citato comma 324 alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano, per una percentuale pari almeno all'80 per cento, la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali, considerati utenti unici, anche se con punti di fornitura multipla. Le maggiori entrate risultanti dalla suddetta abrogazione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri necessari per assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento disciplinate dal medesimo articolo 1-*bis*, nonché per consentire al Ministero della cultura di avvalersi della società Ales S.p.A. per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR.

Segnala inoltre l'articolo 11, in base al quale, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in parti-

colare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministero della giustizia può avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Sottolinea che, come previsto dall'articolo 17, comma 3, il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.

Sulla base delle considerazioni svolte, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

**Nuovo testo C. 1494 Benamati.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ (M5S), *relatore*, segnala che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, del

nuovo testo, risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, della proposta di legge recante Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (C. 1494).

Ricorda che il provvedimento in esame riproduce il contenuto di una proposta di legge, approvata in prima lettura dalla Camera nella XVII legislatura, il cui esame non si è potuto concludere a causa della fine della legislatura. Tale proposta di legge derivava dallo stralcio da un disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato e divenuto legge (legge n. 155 del 2017). La materia oggetto del presente provvedimento necessita, pertanto, di un ulteriore intervento, considerando che essa è tuttora regolata dal decreto legislativo n. 270 del 1999 e dal decreto-legge n. 347 del 2003, due strumenti che si sono rivelati validi ma che, essendo risalenti nel tempo, non appaiono più idonei a fronteggiare l'attuale situazione di crisi.

L'esigenza di una riforma discende, in primo luogo, dalla necessità di dare ordine alla normativa specificamente dedicata all'insolvenza delle realtà imprenditoriali di grandi dimensioni, anche a causa del susseguirsi, nell'ultimo decennio, di una serie di interventi legislativi finalizzati all'introduzione di modifiche e di varianti rispetto all'originario impianto del citato decreto legislativo n. 270 del 1999. Sotto altro profilo, in sede di unificazione dei modelli procedurali, si è ritenuto – stante il progressivo ridursi del numero di grandi imprese presenti nel territorio italiano, con gravi conseguenze sul piano sociale e occupazionale – di favorire l'accesso all'amministrazione straordinaria e di estendere il perimetro applicativo della relativa normativa attraverso la riduzione dei requisiti dimensionali e l'ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere l'avvio della procedura.

La proposta di legge in esame si compone di due articoli.

L'articolo 1 delinea l'oggetto della delega al Governo – ovvero la riforma organica

della disciplina della amministrazione straordinaria – e la procedura per il suo esercizio.

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che dovrà attenersi anche ai principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili.

L'intento principale perseguito dal provvedimento consiste nel creare una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese.

Per quanto riguarda i presupposti di accesso alla procedura, essi sono così individuati:

1. stato di insolvenza;
2. rilevante profilo dimensionale;
3. almeno 250 dipendenti in caso di imprese singole e 800 in caso di più imprese appartenenti al medesimo gruppo;
4. concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione.

Si prevede che la competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria sia attribuita alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso il tribunale e l'introduzione di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo. I principi e criteri direttivi per la procedura di ammissione all'amministrazione sono dettati dalla lettera l) del comma 1.

Punto qualificante della nuova disciplina è l'istituzione – presso il Ministero dello sviluppo economico – e la disciplina dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, da aggiornare con cadenza almeno triennale. In proposito segnalò che tra i requisiti per l'iscrizione all'albo è richiesta l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, degli avvocati o dei

consulenti del lavoro. Il commissario straordinario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, che può procedere alla sua revoca, per giusta causa. Nei casi di eccezionale complessità sono nominati tre commissari straordinari.

Si prevede quindi una rivisitazione della cosiddetta procedura di accesso diretto di cui alla « Legge Marzano » (decreto-legge n. 347 del 2003). Il Governo dovrà prevedere che imprese con determinate caratteristiche – tra le quali rientrano, per quanto attiene alle competenze della Commissione Finanze, quelle quotate sui mercati regolamentati – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa – il Ministero dello sviluppo economico – con contestuale nomina del Commissario straordinario (comma 1, lettera *m*)).

Si prevede inoltre che siano disciplinate le modalità di nomina, la composizione e i poteri del comitato di sorveglianza; le modalità con cui il tribunale può autorizzare: la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e l'esonero dalle azioni revocatorie.

Altri criteri di delega prevedono che sia assicurata flessibilità nella definizione dei contenuti del programma di ristrutturazione nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali; la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria; l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato.

Si delega, infine, il Governo a prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999. Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria il provvedimento dispone infine che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

**Atto n. 267.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 luglio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha preannunciato un orientamento favorevole sull'Atto in oggetto.

Carlo GIACOMETTO (FI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza (Nuovo testo C. 1494 Benamati).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1494 Benamati, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione in sede referente;

richiamati, per quanto di competenza della Commissione Finanze, i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), che prevede che requisito per l'iscrizione nell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza debba essere l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, e di cui alla lettera *m*) del medesimo comma, secondo la quale si dovrà prevedere che le società quotate sui mercati regolamentati possano essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in via provvisoria dal Ministro dello sviluppo economico, con contestuale nomina del Commissario straordinario;

ricordato infine che il Governo ha inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, e che tra

gli ambiti di intervento prioritario per il raggiungimento di tale obiettivo rientra una revisione del decreto legislativo n. 14 del 2019, cosiddetto Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

segnalato che la revisione del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza dovrà avvenire in particolare mediante:

l'attuazione della direttiva UE n. 1023/2019 relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione;

la revisione degli accordi di risoluzione extragiudiziale, al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso;

il potenziamento dei meccanismi di allerta;

la specializzazione degli uffici giudiziari e delle autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali;

l'implementazione della digitalizzazione delle procedure, anche attraverso la creazione di un'apposita piattaforma *online*;

ritenuto opportuno che, nell'attuazione della delega, il Governo agisca in coerenza con i sopra richiamati obiettivi dell'intervento sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 267).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 267);

rammentato che lo Schema in esame, nell'adeguare la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156, si prefigge di ridurre gli oneri regolamentari non efficaci alla commercializzazione di strumenti di investimento a livello transfrontaliero; di semplificare le modalità di notifica alle Autorità di vigilanza; di predisporre e veicolare fonti di informazioni certe per gli operatori del settore e di raggiungere un maggior livello di armonizzazione, anche attraverso l'attuazione e il recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale;

evidenziato che – come indicato dal Governo nell'analisi di impatto della regolazione allegata al presente Schema – le

piccole e medie imprese beneficerebbero indirettamente dell'iniziativa in quanto una maggiore distribuzione transfrontaliera dei fondi d'investimento dovrebbe accelerare la crescita dei fondi d'investimento UE e permettere loro di beneficiare di economie di scala;

ritenuto che una maggiore distribuzione transfrontaliera dei fondi d'investimento potrà altresì aumentare la disponibilità di finanziamenti per le piccole e medie imprese offerti attraverso fondi di investimento, in particolare dai fondi di *venture capital*;

osservato come lo Schema consenta inoltre un rafforzamento della competitività per i grandi e piccoli gestori per effetto dell'abbassamento dei costi, che renderebbe accessibile la distribuzione transfrontaliera anche agli operatori meno grandi, incentivando inoltre un nuovo avvio dell'operatività al di fuori dei confini nazionali;

rilevato infine come una regolamentazione uniforme a livello europeo non crei restrizioni alle possibilità competitive dei gestori del risparmio collettivo, né effetti in termini di concorrenza sleale, ma garantisca viceversa la parità delle condizioni di concorrenza nell'Unione, evitando arbitraggi regolamentari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	117
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	125
DL n. 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	121
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	126

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato venerdì scorso e che il parere deve essere necessariamente espresso nella seduta in corso, in quanto il decreto-legge

sarà discusso in Assemblea a cominciare da domani.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, premette che quello all'esame è un provvedimento atteso da anni, che consentirà di dotare le amministrazioni pubbliche di professionalità alte, per far fronte alla grande mole di lavoro che si renderà necessario per l'attuazione del PNRR. Si tratta di un provvedimento che va nella stessa direzione della riforma degli ITS approvata dalla Camera dei deputati (C. 544 e proposte abbinate), di quella di provvedere al Paese, in ogni settore, figure qualificate e professionali, capaci di stare di fronte alle sfide della modernità.

Esprime apprezzamento per la grande progettualità e per la capacità di rapida innovazione normativa dimostrata dal Governo e dal Parlamento negli ultimi mesi: a questo dovrà seguire capacità operativa e intelligenza nell'utilizzo dei finanziamenti europei. Sottolinea che, con l'approvazione del decreto-legge in esame al Senato, è stato aggiunto alla costruzione della nuova

Italia un altro pilastro, che servirà a potenziare e valorizzare il capitale umano pubblico, architrave del cambiamento del Paese. Evidenzia che al centro del provvedimento ci sono merito, trasparenza, valutazione e monitoraggio: non *slogan* ma opportunità concrete sia per chi già lavora nella pubblica amministrazione, sia per i talenti e le professionalità nuove: figure che è indispensabile attrarre alla pubblica amministrazione, per far sì che il Paese torni a crescere. Alle amministrazioni centrali e locali vengono garantite le condizioni per assumere rapidamente i profili necessari per realizzare i progetti del PNRR: contratti di apprendistato per i più giovani, concorsi rapidi e digitali per i contratti a tempo determinato, procedure trasparenti e rigorose per gli incarichi ai professionisti, corsie dedicate alle figure ad alta specializzazione ovvero a chi possiede un dottorato, un *master* o un'esperienza almeno triennale in organismi italiani, internazionali e dell'Unione europea. Al tempo stesso, si aggrediscono le rigidità che impediscono percorsi di carriera dinamici. Di qui le misure per la mobilità e la formazione e la delega di numerosi interventi alla contrattazione collettiva, come pure la possibilità di istituire una quarta area per i funzionari con qualifiche elevate e il superamento dei tetti al salario accessorio per favorire la componente più a sostegno della produttività.

Ricorda che per attuare questa radicale trasformazione è già pronto uno strumento all'avanguardia: il Portale del reclutamento, un'innovazione senza precedenti che consentirà a tutti gli italiani di diventare protagonisti della ricostruzione del Paese. Fa presente, in proposito, che dal prossimo autunno sul Portale saranno pubblicati i bandi per il reclutamento del personale per il PNRR e che, a regime, vi troveranno spazio anche i bandi per i concorsi pubblici ordinari e gli avvisi per la mobilità. Sottolinea che con il decreto «semplificazioni» e la riforma del reclutamento non soltanto si raggiunge la prima pietra miliare del PNRR, ma si disegna la nuova pubblica amministrazione occorrente per sostenere la ripresa del Paese.

Entrando quindi nel dettaglio dei contenuti del decreto-legge, avverte che la sua relazione darà conto solo delle disposizioni di interesse della VII Commissione.

L'articolo 1, commi 1-3, 4-14-*bis*, 15, 16 e 17 – modificato al Senato – prevede modalità speciali per accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Le predette modalità speciali per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall'attuazione del PNRR. Si dispone anche che le pubbliche amministrazioni possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano.

L'articolo 1-*bis* autorizza il Ministero della cultura ad assumere personale – e, nelle more delle assunzioni, a conferire incarichi di collaborazione – nei limiti delle vigenti dotazioni organiche. In particolare, per assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, il Ministero è autorizzato ad assumere, per il triennio 2021-2023, mediante concorsi pubblici da effettuare con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, 270 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1 del Comparto funzioni centrali. Nelle more dello svolgimento dei concorsi pubblici, il Ministero può conferire incarichi di collaborazione a esperti archivisti, per la durata massima di 24 mesi – con termine massimo al 31 dicembre 2023 – per un importo massimo di euro 40.000 annui per singolo incarico, nel limite di spesa di euro 2 milioni per il 2021 e di euro

4 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il 2021, il Ministero è autorizzato a coprire le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree II e III mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito vigenti relative a procedure selettive interne, nei limiti di una spesa annua massima di euro 1.501.455 e nei limiti del 20 per cento per ciascun profilo professionale.

Inoltre il decreto proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità per il Ministero, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, di conferire – nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigenziale – incarichi dirigenziali non generali per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Al contempo, prevede che il limite massimo di incarichi conferibili – che è del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia – possa essere incrementato fino ad un terzo. Rimane fermo che gli incarichi sono destinati al personale delle aree funzionali del Ministero già in servizio a tempo indeterminato, purché in possesso di determinati requisiti.

Il decreto prevede poi che, per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può avvalersi della società ALES spa, che è qualificata di diritto come centrale di committenza. A tal fine, alla stessa è assegnato un contributo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.

L'articolo 2, modificato dal Senato, consente l'attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, è istituito dall'anno 2021 un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attivazione dei progetti deve essere dispo-

sta con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Lo strumento contrattuale individuato per la attivazione dei progetti è il contratto di apprendistato, attraverso le tipologie dell'apprendistato professionalizzante e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.

L'articolo 3, comma 7 modifica la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i casi in cui tale forma di mobilità deve essere subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La disposizione non riguarda però il personale della scuola, per il quale è specificato che continuano a trovare applicazione le norme vigenti in materia.

L'articolo 3, commi da 8 a 10, interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, reca previsioni relative al master universitario di secondo livello. In particolare, l'articolo amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitari; modifica la platea dei soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca, escludendo le istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e includendo le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); circoscrive la possibilità di prevedere, tra i requisiti per l'accesso alla pubblica amministrazione, il possesso di un pertinente titolo di dottore di ricerca, limitandola a specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione. Al contempo, prevede, con riguardo agli stessi profili o livelli di inquadramento, la possibilità di richiedere fra i requisiti il possesso di un pertinente titolo di master universitario di secondo livello. Inoltre la norma individua il parametro per la valutazione della pertinenza di tali titoli ed elimina la previsione che stabiliva che il titolo di dottore di

ricerca, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

Per completezza, ricorda che norme analoghe sono recate dall'articolo 3 della proposta di legge C. 208 e abbinata, recante Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, che la Camera ha approvato, su proposta della nostra Commissione, e che è adesso all'esame della 7a Commissione del Senato.

L'articolo 3, comma 10-*bis* prevede la semplificazione dell'*iter* per ottenere il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero. Più nello specifico, il comma attribuisce al Ministero dell'istruzione, che deve procedere di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, il compito di avviare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un processo di semplificazione dell'*iter* per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, « definendo un elenco di atenei internazionali ».

Evidenzia che la competenza e le procedure in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero sono diversificate in base alle finalità dello stesso, spaziando, quanto alla competenza, da varie amministrazioni statali, oltre al Ministero dell'istruzione e a quello dell'università e della ricerca, fino alle università e alle regioni. La disposizione in commento, invece, non esplicita per quali tipologie di riconoscimento si prevede la semplificazione dell'*iter*. Ritiene, pertanto, che vada valutata l'opportunità di un chiarimento nonché l'opportunità di esplicitare a che cosa sia finalizzata, nell'ambito del procedimento suddetto, la definizione di un elenco di atenei internazionali.

L'articolo 17-*duodecies* modifica la disciplina relativa alla Società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto

ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021. Si prevede, inoltre, la modifica dei poteri e delle funzioni del Commissario straordinario, nonché dei poteri e delle facoltà dell'organo di amministrazione della Società, per la realizzazione degli interventi in questione. Ulteriore novella riguarda la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e subordinato, a tempo determinato, prevedendo l'applicabilità di talune disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. Si stabilisce inoltre che si applichi la disciplina inerente alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di cui alla direttiva 92/43/CEE, quando gli interventi, ricadenti nei piani approvati ai sensi delle disposizioni in esame, incidano su zone di protezione speciale o su siti di importanza comunitaria.

L'articolo 17-*terdecies* novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), demandando al medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica. Le novelle introdotte incidono sull'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2021 e, in particolare, sulle procedure riferite al trasferimento del personale di Sport e salute S.p.a. nel ruolo del personale del CONI. Si prevede, ora, che il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini l'articolazione della propria dotazione organica, che, in base al decreto citato, è pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Inoltre, si dispone in ordine all'inquadramento del richiamato perso-

nale di Sport e Salute S.p.A. che è trasferito al CONI, in quanto già dipendente alla data del 2 giugno 2002 e in servizio presso il medesimo Comitato in regime di avvalimento. Ai fini di tale inquadramento si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità.

I due articoli da ultimo citati riproducono disposizioni del decreto-legge n. 92 del 23 giugno 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del MITE e, il cui contenuto è stato fatto confluire in questo decreto-legge. Infatti, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto che stiamo esaminando dispone che il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è abrogato e che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 92 del 2021.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*), che riprendono rilievi del Servizio studi.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), ritenuto che il provvedimento sia in linea con l'indirizzo della maggioranza di offrire ai giovani le giuste opportunità di crescita e di mettere il Paese nelle condizioni di raccogliere le sfide imposte dai tempi, con norme equilibrate che lo rendono competitivo e che modernizzano la pubblica amministrazione, preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere.

Alessandra CARBONARO (M5S), auspicando che si torni quanto prima a un effettivo bicameralismo e che al ramo del Parlamento che esamina i provvedimenti in seconda lettura sia quindi lasciato tempo congruo per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL n. 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**C. 3223 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, riferisce che il decreto-legge n. 105 del luglio 2021, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione, per le parti di competenza, è il più recente della serie di atti normativi d'urgenza che, a partire dal marzo 2020, hanno posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Le disposizioni dettate dal decreto-legge nascono dalla considerazione – come si legge nella relazione del Governo – che la « situazione emergenziale persiste » e hanno il fine di mettere il Paese nelle condizioni di fronteggiare adeguatamente le possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Il provvedimento si compone di 14 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità del Governo di adottare provvedimenti amministrativi di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020. L'articolo inoltre aggiorna i parametri in base ai quali si determina il livello di rischio (cioè il colore) delle regioni ai fini dell'applicazione delle misure di reazione, che come noto sono differenziate: tale livello viene ora definito alla luce del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

L'articolo dispone, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certifica-



zione verde Covid-19. Ricorda che la Certificazione verde è il documento che attesta che il titolare è in una delle seguenti condizioni: si è sottoposto alla vaccinazione (anche solo per la prima dose); è negativo al test nelle ultime 48 ore; o è guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. L'accesso ad alcuni servizi e luoghi è subordinato dal 6 agosto subordinato al possesso della certificazione verde Covid-19, come pure la pratica di certe attività di gruppo. Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della VII Commissione, segnala che servirà il certificato per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, come biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e mostre; alle piscine, ai centri natatori, alle palestre e alla pratica degli sport di squadra; ai centri culturali, limitatamente alle attività al chiuso; sono eccettuati i centri educativi per l'infanzia e i centri estivi.

Sono di interesse della VII Commissione anche una serie di modifiche che l'articolo 4 del decreto in esame dispone al decreto-legge n. 52 del 2021.

Per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, si introducono limiti al numero massimo di spettatori e partecipanti, laddove prima il massimale era previsto solo per le aree nelle zone gialle. Come detto, dal 6 agosto c'è l'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso a queste aree. Restano comunque sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

La disciplina per lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico viene estesa agli eventi sportivi che si tengano in zona gialla e in zona bianca. Le manifestazioni sportive interessate dalla disposizione sono gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciute dal CONI e dal CIP quali di preminente interesse e quelle riguardanti gli sport individuali e di squadra

organizzate dalle competenti federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali; sono comunque compresi gli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.

In altri termini, la presenza di pubblico è consentita, a determinate condizioni, a tutti gli eventi e competizioni sportive. La principale novità rispetto al testo previgente è l'obbligo di possesso della certificazione verde. Quanto alla capienza degli spazi destinati ad accogliere gli spettatori di eventi sportivi, si distingue fra zona bianca e zona gialla. In zona bianca, la presenza consentita non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata se l'evento si svolge all'aperto e al 25 per cento della stessa se l'evento è al chiuso. In zona gialla la presenza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata, fermo comunque il limite assoluto di 2.500 spettatori per gli impianti all'aperto e di 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono comunque continuare a svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico (CTS). Nei casi in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive in esame possono svolgersi senza la presenza di pubblico. Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport può consentire variazioni nel numero massimo di spettatori nelle manifestazioni sportive che si tengano all'aperto, con proprie « Linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio », le quali devono tenere conto dell'andamento della situazione epidemiologica e delle caratteristiche dei siti e degli eventi. La stessa facoltà è riconosciuta per gli spettacoli all'aperto e, in tal caso, le linee guida sono adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Per quanto riguarda l'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura



e delle mostre, il decreto estende alle zone bianche la disciplina finora prevista per le zone gialle, in base alla quale la possibilità di accesso a questa aree è condizionata dalle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, nonché dai flussi di visitatori, ed è subordinata alla garanzia di modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza fra loro di almeno un metro. Al contempo, viene prevista la necessità di prenotazione *on line* o telefonica con almeno un giorno di anticipo per il sabato e i giorni festivi ai soli istituti e luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione: parliamo di strutture come il Parco archeologico del Colosseo, le Gallerie degli Uffizi, il Parco archeologico di Pompei, la Galleria dell'Accademia e Museo degli strumenti musicali di Firenze, il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, Roma. Infine, resta sospesa la possibilità di libero ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese.

L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'efficacia di una serie di disposizioni elencate dall'allegato A del decreto-legge. Le proroghe che interessano la Commissione riguardano la possibilità dello svolgimento in videoconferenza delle sedute di determinati organi, tra cui gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (articolo 73, del decreto-legge n. 18 del 2020); l'obbligo per le commissioni d'esame, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, di tenere conto delle limitazioni dell'attività di ricerca scientifica dovute allo stato di emergenza (articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020); l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020); la riduzione da venti a sette giorni del termine entro cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime i pareri (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020); l'autorizza-

zione agli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020); le semplificazioni per accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche (articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020).

L'articolo 9 infine estende al 31 ottobre 2021 la disciplina temporanea per i « lavoratori fragili » in vigore dal 16 ottobre 2020, che prevede, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti in determinate condizioni di fragilità sanitaria la possibilità di lavorare in modalità agile. In particolare, il comma 3, in considerazione di questa proroga, stanziava risorse per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, incrementa di 16,95 milioni di euro per il 2021 (e quindi portandola da 157 a 173,95 milioni di euro) la relativa autorizzazione di spesa.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, domanda alla relatrice se sia pronta a formulare la sua proposta di parere.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere parere favorevole, evidenziando però, anche se non direttamente attinente al contenuto del decreto in esame, l'esigenza di garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza già dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) concorda con la relatrice sull'importanza di questo richiamo alla scuola e propone di fare riferimento anche alle esigenze del settore della cultura e dello spettacolo.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, chiede una breve sospensione dei lavori, per definire la sua proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.50.**

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), chiarendo che il richiamo all'esigenza di misure che garantiscano la ripresa delle attività didattiche in presenza già dall'inizio del prossimo anno scolastico è stato

esposto nelle premesse, e non tra le osservazioni, solo in considerazione del fatto che il decreto in esame non ha ad oggetto l'avvio dell'anno scolastico.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**DL n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243 Governo, approvato dal Senato)****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3243 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

premessi che:

l'articolo 3, comma 10-*bis*, dispone che il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'*iter* per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali;

nell'ordinamento vigente le procedure in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, e la relativa competenza, sono diversificate in base alle finalità

del riconoscimento e rimandano, quanto alla competenza, a più amministrazioni statali, oltre che al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, e alle università e alle regioni, laddove la disposizione citata non esplicita per quali tipologie di riconoscimento si prevede la semplificazione dell'*iter*, né chiarisce la finalità, nell'ambito del procedimento suddetto, della definizione di un elenco di « atenei internazionali »;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1-*bis*, comma 3, il riferimento alle « Soprintendenze archivistiche » dovrebbe essere corretto con « Soprintendenze archivistiche e bibliografiche »;

b) all'articolo 3, comma 10-*bis*, si valuta l'opportunità di chiarire se si prevede la semplificazione dell'*iter* per tutte le procedure di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero ovvero di specificare per quali procedure, nonché di esplicitare la finalità della definizione dell'elenco degli atenei internazionali.

## ALLEGATO 2

**DL n. 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3223 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

sottolineata l'esigenza di adottare quanto prima misure per garantire la ri-

presa delle attività didattiche della scuola in presenza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si valuti la possibilità, in considerazione della entrata in vigore dell'obbligo di possesso della certificazione verde, di rivedere le vigenti restrizioni per la partecipazione ad attività o eventi ricreativi, culturali e sportivi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	127
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	132

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.*

#### La seduta comincia alle 14.

**D.L. n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vania VALBUSA (LEGA), *relatrice*, riferisce sulle parti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 80 del 2021, nel testo approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro.

Ricorda che nel provvedimento in esame sono confluite le disposizioni – che investono in gran parte la competenza della Commissione – in origine presenti nel de-

creto-legge n. n. 92 del 2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

Segnala, in primo luogo l'articolo 17-*quinquies*, che riproduce l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 92 con alcune integrazioni, volto a consentire l'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica.

In particolare, si autorizza il MITE ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso – in base a quanto previsto dal Senato – di laurea specialistica o magistrale, da inquadrare in Area III. È prevista una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso il medesimo ministero per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo triennio.

Conseguentemente, si prevede un incremento della dotazione organica del MITE di 155 unità di personale di Area III e si posticipa di 4 anni l'obiettivo della ridu-

zione progressiva delle convenzioni del MITE, con azzeramento di tali convenzioni al 2030. Al comma 5 si prevede che le convenzioni stipulate tra il MITE e la Sogesid S.p.a. siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della società medesima assunto sulla base della procedura contemplata al comma 1.

Si reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame pari a circa 9 milioni per il 2022 e in 10,6 a decorrere dall'anno 2023.

Interessa, sia pure indirettamente la Commissione anche la previsione, recata all'articolo 17-*sexies* che, ai commi da 1 a 3, definisce l'articolazione della struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. La norma in commento prevede una struttura di coordinamento e due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. La disposizione reca altresì una proroga al 31 luglio 2021 del termine per l'adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero, che risulta comunque essere stato adottato nella riunione del Consiglio dei ministri del 29 luglio.

L'articolo 17-*septies*, commi 1 e 2, dispone che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE. Si demanda l'individuazione delle unità di personale e delle modalità dell'avvalimento ad un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e tali soggetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il trattamento economico fondamentale del personale in questione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, men-

tre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio.

Il comma 3 del medesimo articolo interviene invece sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 17-*octies* – che riproduce l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 92 – introduce alcune disposizioni riguardanti le attività dei Commissari che si occupano di contrasto al dissesto idrogeologico.

Ricorda preliminarmente che, su tale tematica è intervenuto l'articolo 36-*ter* del decreto semplificazioni, approvato in questa sede. Il citato articolo, in estrema sintesi, oltre alla denominazione di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico qualifica le relative opere di preminente interesse nazionale, e reca novelle alla legislazione vigente anche al fine di snellire le procedure di manutenzione idraulica dei bacini e sottobacini idrografici e per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.

Il testo adesso in esame novella invece la disciplina relativa alla possibilità per i Presidenti di Regioni – nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico – di operare la delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore, per il quale è prevista la possibilità di remunerazione. Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (commi 2-5).

Viene inoltre modificata la disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro, sostanzialmente al fine di rimuovere l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato, sulla base della considerazione che potrebbe essere, come in altri casi



simili, il prefetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Infine, al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, si dispone la nomina del Prefetto di Brescia a Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32/2019 (c.d. decreto-legge sblocca cantieri).

L'articolo 17-*novies* prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e del Ministero della transizione ecologica, di un « inviato speciale per il cambiamento climatico » e ne prevede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina. L'Inviato ha il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico.

L'articolo 17-*decies* – che riproduce l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 92 – eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

L'articolo 17-*undecies* riproduce, integrandole, le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 92.

Il comma 1 è finalizzato a differire l'efficacia delle nuove norme (introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021), relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Il comma 2 introduce alcune precisazioni in relazione alla nomina dei membri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e al caso in cui gli stessi siano collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Viene altresì stabilito che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale volto a stabilire i compensi dei membri della Commissione PNRR-PNIEC, per i componenti di quest'ultima si applicano i compensi già previsti per i membri della Commissione VIA-VAS.

Si tratta di disposizioni rese necessarie in quanto nel « decreto semplificazioni » non era prevista una disciplina transitoria che assicurasse la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC né era stata compiutamente disciplinata la sua composizione e lo status dei suoi membri.

L'articolo 17-*duodecies*, che riprende le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 92, modifica l'art. 3 del D.L. 16/2020, concernente la Società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026.

La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021. Si ricorda che, con riguardo alle opere individuate da decreti ministeriali, la legge di bilancio 2020 ha previsto un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro fino al 2026.

Si esplicita inoltre che i poteri e le funzioni del Commissario straordinario sono quelle proprie dei Commissari di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e che l'organo di amministrazione della Società, può esercitare i poteri e le facoltà di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 61 del D.L. 50/2017, riguardanti, in estrema sintesi, l'approvazione del piano degli interventi e

la relativa dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza.

Ulteriore novella riguarda la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e subordinato, a tempo determinato, prevedendo l'applicabilità di talune disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

Rispetto al testo vigente del citato articolo 8 del decreto-legge n. 92 vi sono due integrazioni: la prima stabilisce che agli interventi in oggetto si applichino le disposizioni della direttiva 92/43/CEE concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche quando gli interventi incidano su zone di protezione speciale o su siti di importanza comunitaria. La seconda dispone che in caso di controversie, si applichi la specifica disciplina prevista dal Codice del processo amministrativo relativa alle infrastrutture strategiche.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Rachele SILVESTRI (FDI), ringraziando la relatrice per la dettagliata illustrazione, esprime comunque perplessità sulle modalità di esame del testo, su cui la Commissione approverà un parere favorevole senza alcun vero dibattito. Poiché a ciò seguirà l'inevitabile posizione della questione di fiducia in Assemblea, si impedirà anche in quella sede ogni approfondimento sull'articolo. Ritene invece che le tematiche che affronta il provvedimento sarebbero meritevoli di maggiore attenzione, anche perché in alcuni casi la loro discussione consentirebbe di svolgere riflessioni aggiuntive su argomenti già proficuamente discussi in Commissione durante il recente esame del decreto n. 77 del 2021, cosiddetto decreto semplificazioni.

Vania VALBUSA (LEGA), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Alessio BUTTI (FDI), intervenendo in dichiarazione di voto, richiama le forti cri-

tiche espresse dalle categorie di soggetti interessati alle disposizioni del provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, riservandosi di articolarne gli specifici contenuti durante la discussione in Assemblea. In questa sede, oltre a manifestare dubbi sulla effettiva realizzazione del disegno del ministro Brunetta e di quanti hanno inteso valorizzare le misure di digitalizzazione della Pubblica amministrazione introdotte nel testo, si limita ad osservare con realismo che la loro effettiva realizzazione impegnerà gli apparati pubblici per anni, se non addirittura per decenni.

Resta inoltre basito per l'atteggiamento passivo delle forze di maggioranza, che imputa ad un sentimento di frustrazione rispetto ad una linea politica dettata dall'Esecutivo dietro cui si celano contrasti profondi che, infatti, finiscono con il produrre contrasti che esplodono platealmente, come avvenuto pochi minuti prima durante i lavori dell'Assemblea. Invita quindi i colleghi a non mortificare il ruolo delle Assemblee parlamentari riducendole a meri luoghi di ratifica di scelte assunte nelle istituzioni europee o in altre sedi ma ad alimentare una sana dialettica parlamentare che la forza politica di cui fa parte non ha mai inteso trasformare in ostruzionismo.

Generoso MARAIA (M5S) desidera esprimere soddisfazione per le misure introdotte dall'articolo 17-*undecies* con riguardo alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. Ricorda che, durante il dibattito svolto nelle Commissioni in sede di esame del « decreto semplificazioni », la sua parte politica aveva evidenziato l'esigenza di integrare la disciplina riferita ai componenti di questa Commissione e alle sue modalità di funzionamento, presentando anche apposite proposte emendative che, tuttavia, non erano state condivise dalla maggioranza.

Le questioni poste erano evidentemente fondate, come dimostra il fatto che il Governo sia poi dovuto intervenire con un provvedimento urgente a risolvere i problemi che si erano creati.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo con riguardo alla disposizione recata dall'articolo 17-*octies* evidenzia come sia singolare procedere alla nomina di un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Rileva infatti come il ricorso alla struttura commissariale sia certamente giustificabile quando vi siano difficoltà nell'attuazione di un'opera, mentre non appare congrua quando abbia ad oggetto un intervento su cui è ancora in corso un dibattito in ordine alle sue caratteristiche principali. Si riserva pertanto di presentare in Assemblea un ordine del giorno con cui invitare il Governo ad attendere l'esito del percorso virtuoso di analisi e decisione in corso presso le sedi locali competenti.

Alessia ROTTA (PD), *presidente*, desidera che risulti a verbale la sua piena condivisione della scelta legislativa di nomina del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Ricorda preliminarmente che si tratta di un'opera per la quale i finanziamenti sono già disponibili ma non ancora impegnati. Osserva altresì come il percorso

virtuoso evocato dal collega Zolezzi sia in realtà da tempo del tutto bloccato, presumibilmente per le riserve dei territori di quella sponda del più grande lago italiano sulla effettiva realizzazione del depuratore, ritenendo di poter avvalersi di quello già esistente sulla sponda veronese. Occorre invece a suo avviso affermare l'esigenza di concludere rapidamente l'intervento, non avvallando l'idea errata secondo cui la realizzazione di un depuratore incida negativamente sui livelli di inquinamento delle acque.

Infine, prendendo atto delle critiche espresse dal collega Butti in ordine ai serrati tempi di discussione, esprime rammarico per la prassi che si sta progressivamente orientando verso un monocameralismo di fatto. Rileva come purtroppo ciò è accaduto anche con riguardo all'esame da parte della Commissione del decreto semplificazioni, sia pure per ragioni non imputabili né alla presidenza né ai colleghi della Commissione e che ha avuto modo di rappresentare formalmente alla Presidente della Camera con una nota scritta redatta d'intesa con il presidente Brescia.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice (*vedi allegato*)

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

**D.L. n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo;

ricordato che nel provvedimento in esame sono confluite le disposizioni – che investono in gran parte la competenza della Commissione – in origine presenti nel decreto-legge n. 92 del 2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (MITE) e in materia di sport, di cui l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione dispone contestualmente l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodottisi;

premesso che:

l'articolo 17-*quinquies*, dispone in materia di assunzione di personale specializzato presso il MITE;

l'articolo 17-*sexies* definisce l'articolazione della struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR;

l'articolo 17-*septies*, commi 1 e 2, dispone che il MITE può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il comma 3 del medesimo articolo sancisce la dipendenza funzionale dal medesimo ministero, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);

l'articolo 17-*octies* supporta le attività dei Commissari che si occupano di contrasto al dissesto idrogeologico, nonché quelli deputati alle bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro, e dispone infine la nomina del Prefetto di Brescia a Commissario straordinario per le nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda;

l'articolo 17-*novies* prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e del MITE, di un « inviato speciale per il cambiamento climatico »;

l'articolo 17-*decies* eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA;

l'articolo 17-*undecies* interviene sulla composizione e il funzionamento della Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC;

l'articolo 17-*duodecies*, reca modifiche alla disciplina concernente la Società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	133
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	133
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	136

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Associazione Tutela legale taxi, Federtaxi Cisl ( <i>in videoconferenza</i> ), Tam taxi ( <i>in videoconferenza</i> ), UGL Taxi e Unimpresa ( <i>in videoconferenza</i> ), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica .....	135
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la deputata Wanda Ferro, appartenente al Gruppo Fratelli d'Italia, è entrata a far parte della Commissione.

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**C. 3223 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il decreto-legge n. 105 del 2021 si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge, assai nutrita, che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19 a partire dal marzo 2020, via via seguendo la varie fasi della diffusione del contagio (ricorda in particolare i decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, come successivamente integrati e modificati, che hanno di fatto posto la cornice

ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza).

Con il provvedimento in esame sono dunque dettate le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia. Lo stato di emergenza nazionale, in particolare, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Altri punti qualificanti del provvedimento sono l'aggiornamento dei parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate di contenimento del contagio; e la revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid-19 con efficacia dal 6 agosto 2021 (cosiddetto *green pass*).

Passando ad esaminare i profili di interesse della Commissione, essi si sostanziano essenzialmente nella previsione di cui all'articolo 10, il quale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Chiede infine una breve sospensione allo scopo di formulare una proposta di parere opportunamente ponderata.

Raffaella PAITA, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.20.**

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ringrazia il relatore per la proposta di parere. Manifesta una particolare approvazione per le

due osservazioni, in particolare per la seconda, suggerita dal suo gruppo, relativa alla mancata emanazione del decreto attuativo sul Fondo per i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola ed il *mobility manager*.

Mauro ROTELLI (FdI) esprime apprezzamento per lo sforzo attuato dalla Commissione per formulare un parere sul provvedimento, lamentando peraltro come la parte di quest'ultimo ricompresa nelle competenze della Commissione risulti assai limitata. Ben più ampi, osserva, dovrebbero essere gli ambiti di competenza della Commissione sulla materia su cui il provvedimento interviene, in modo particolare per quanto riguarda i trasporti in occasione della riapertura delle scuole e delle sedi lavorative, con esigenze profondamente diverse a seconda delle dimensioni dei contesti urbani di riferimento. Ricorda ancora che assai sovente nei mesi trascorsi la Commissione ha tenuto approfondite interlocuzioni con soggetti poi invece totalmente trascurati dall'impianto del provvedimento: ricorda in primo luogo il mondo delle autoscuole e delle motorizzazioni, e poi quello del trasporto merci e delle autorità portuali.

Davide GARIGLIO (PD) afferma di condividere la generale impostazione della proposta di parere formulata dal relatore, che recepisce gli orientamenti della Commissione. Per quanto riguarda in particolare il cosiddetto *green pass*, afferma peraltro che la propria forza politica ne avrebbe voluto un utilizzo assai più estensivo: manifesta ad esempio forti perplessità sul fatto che esso sia richiesto nei ristoranti ma non sui treni o sugli aerei, in cui pure comportamenti che possano favorire il contagio sono ben possibili. Osserva che, stante anche l'ampiezza della maggioranza, risulta oggi difficile trovare intese efficaci su questo punto. Pure, conclude, il Parlamento dovrà di certo intervenire su tale materia, giacché chi decide di non vaccinarsi non può comunque arrecare nocimento ai propri concittadini.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) preannuncia il voto favorevole della propria



forza politica, sottolineando con favore il fatto che nella proposta di parere venga richiamato un piano efficace per il rientro nelle scuole, ma senza alcuna esplicita menzione all'introduzione di nuovi limiti. Osserva che, visto che si è comunque in attesa di un nuovo decreto, l'introduzione di un riferimento ad ulteriori nuove limitazioni sarebbe controproducente.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (CI) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, ringraziando il relatore per lavoro di sintesi svolto. Osserva come l'attenzione per il rientro a scuola, con le connesse problematiche relative ai trasporti, appaia assai importante, specialmente per i territori più disagiati come quelli montani. Da questo punto di vista afferma che occorre la massima attenzione e che appunto tale livello di attenzione si attende da parte del Governo nei prossimi decreti che esso dovrà emanare.

Marco SILVESTRONI (FdI) fa preliminarmente notare come la posizione di Fratelli d'Italia sul cosiddetto *green pass* sia ben nota a tutti. Osserva polemicamente che la proposta di parere sembra quasi, per come è formulata, un ordine del giorno, in cui si invita il Governo a « valutare l'opportunità » di adottare iniziative, sottolineando inoltre come il Governo non sia mai intervenuto sulla mobilità e come anche la Commissione avrebbe dovuto svolgere un ruolo più incisivo. Afferma che occorre intervenire per avere condizioni di sicurezza sui mezzi pubblici e nelle scuole, e che ciò non sta invece avvenendo; nella precisa consapevolezza, peraltro, che libertà individuale e mobilità e sono valori

imprescindibili. Preannuncia dunque il voto contrario di Fratelli d'Italia.

Raffaella PAITA (IV), nel pieno rispetto della libertà di tutte le forze politiche, interviene con due osservazioni. In primo luogo fa rilevare che la proposta di parere reca la formula « invita ad adottare » e non « a valutare l'opportunità », come di rito negli ordini del giorno: non vi è dunque alcun elemento di ambiguità. In secondo luogo, ricorda che sono previste nel corso della settimana le audizioni dei soggetti interessati sul tema del trasporto pubblico nell'emergenza sanitaria, precisando peraltro ai commissari che la Conferenza delle Regioni ha manifestato la propria indisponibilità ad essere udita dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 agosto 2021.*

**Audizione di rappresentanti di Associazione Tutela legale taxi, Federtaxi Cisal (*in videoconferenza*), Tam taxi (*in videoconferenza*), UGL Taxi e Unimpresa (*in videoconferenza*), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

ALLEGATO

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* la Commissione invita il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per programmare un piano trasportistico delle città efficace con particolare riferimento al rientro scolastico;

*b)* a tal proposito richiama la necessità di adottare in tempi rapidi il decreto attuativo relativo al fondo per i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola ed il *mobility manager* istituito dal decreto-legge n. 73 del 2021.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	137
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	137
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	157
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 Ferro e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	142

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	145
--	-----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	148

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che il deputato Marco Rizzone, appartenente al gruppo Coraggio Italia, ha cessato di far parte della Commissione.

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, illustra, brevemente, il provvedimento all'esame se-

gnalando che il termine per la conversione del decreto-legge scadrà l'8 agosto 2021. Ricorda che il testo, come modificato dal Senato, è ora ripartito in tre Titoli, rispetto ai due originali, che riuniscono 39 articoli, considerato che in prima lettura ai 19 articoli del provvedimento originale ne sono stati aggiunti altri 20.

Preliminarmente evidenzia che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021 (cosiddetto decreto MiTE e sport), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza. Al contempo, le modifiche approvate dal Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 80, onde trasportare in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, tale decreto-legge risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 80 del 2021.

Venendo al testo del decreto-legge in oggetto, fa presente che il Titolo I (Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni) consta di 2 Capi. Il Capo I (Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione) comprende undici articoli, numerati da 1 a 6-*bis*. L'articolo 1 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR. Tali assunzioni devono riguardare esclusivamente il personale destinato a realizzare i suddetti progetti e si collocano al di fuori di quelle già espressamente previste nel Piano medesimo. L'articolo 1-*bis*, inserito al Senato, reca specifiche misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura. L'articolo 2 con-

sente specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari.

L'articolo 3, la cui rubrica riguarda misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito, modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, introduce un'ulteriore area funzionale, destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, e introduce una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa. Il comma 2 reca una disposizione di natura programmatica, relativa alle risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. Il comma 7 modifica la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti; i commi da 8 a 10 intervengono su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca. In particolare: ampliano le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca. Gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, inseriti al Senato, riguardano, rispettivamente, le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali, le semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali e disposizioni in materia di vicesegretari comunali. L'articolo 4 modifica le funzioni e la struttura della Associazione Formez PA, al fine di consentire alla pubblica amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare, con adeguatezza e tempestività, il Piano Nazionale di Riforma e Resilienza (PNRR) e consentire il pieno e corretto utilizzo del *Next Generation Eu*. L'articolo 5 ridisegna alcuni compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, introducendovi, peraltro, la figura del Segretario generale. L'articolo 6 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, inteso quale strumento programmatico che convogli, in un unico atto, una pluralità di piani previsti dalla normativa

vigente. L'articolo 6-*bis*, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di segretari comunali, favorendo nuove assunzioni in un numero pari alle cessazioni dell'anno precedente.

Il Capo II (Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR) del Titolo I comprende 5 articoli numerati da 7 a 9. L'articolo 7 riguarda il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti: per l'attuazione delle disposizioni di in esame è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 35,198 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (comma 6). L'articolo 7-*bis*, inserito al Senato, riguarda il reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali e attribuisce al Dipartimento del Tesoro compiti di raccordo e verifica. L'articolo 8-*bis*, inserito al Senato, reca disposizioni circa il reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso. L'articolo 9 demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation Eu-Italia* da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

Il Titolo II (Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR) consta di due Capi; il Capo I (Transizione digitale) comprende il solo articolo 10, che prevede l'assunzione di un contingente a termine presso la Presidenza del Consiglio, e autorizza inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ad assumere un contingente di 67 unità di personale a tempo determinato, reclutamenti comunque subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Capo II (Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa) del Titolo II comprende dieci articoli numerati da 11 a

17-*quater*. L'articolo 11 è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR e, a tal fine, autorizza l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo. L'articolo 12 demanda al Ministro della giustizia, l'individuazione dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo mentre individua invece direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa. L'articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, a tempo determinato per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR. L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13. L'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. L'articolo 16 stabilisce, in tema di attività di formazione. L'articolo 17 reca disposizioni sul monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato, con la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. L'articolo 17-*bis*, inserito al Senato, reca misure per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura. L'articolo 17-*ter*, anch'esso inserito al Senato, modifica talune disposizioni del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, di riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. L'articolo 17-*quater*, inserito dal Senato, riafferma il principio di parità di genere, disponendo che il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di col-

laborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al decreto all'esame sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR.

Il Titolo II-*bis* (Misure urgenti per il rafforzamento del ministero della transizione ecologica e in materia di sport), inserito al Senato, comprende i restanti 12 articoli, numerati da 17-*quinquies* a 19. Segnala come di interesse della Commissione quanto contenuto negli articoli 17-*quinquies*, 17-*sexies* e 17-*septies* recanti disposizioni relative, rispettivamente, all'assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica, alla Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e, infine, all'avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e alla modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Evidenzia, quindi, che l'articolo 17-*quinquies* al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale il Ministero della transizione ecologica, cui viene incrementata la dotazione organica, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale: a seguito del completamento delle procedure, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la SOGESID Spa di cui all'articolo sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto a seguito delle predette procedure assunzionali. L'articolo 17-*sexies*, a

sua volta, dispone circa la struttura di missione presso il Ministero della transizione ecologica (una struttura di coordinamento e due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi); il comma 4 dispone una proroga al 31 luglio 2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, non più attuale a seguito della riforma che ha trasferito alcune sue competenze al MITE. L'articolo 17-*septies* stabilisce che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica, la cui individuazione sarà disciplinata con protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021.

L'articolo 17-*octies*, inserito al Senato, reca misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale mentre l'articolo 17-*novies*, anch'esso inserito al Senato, consente la nomina di un Inviato speciale per il cambiamento climatico finalizzata a consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico: la nomina è effettuata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica.

Segnala come di interesse per la Commissione quanto disposto dagli articoli 17-*decies* e 17-*undecies*, inseriti al Senato e concernenti, il primo, l'ampliamento del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e, il secondo, disposizioni in regime transitorio in materia di VIA. In particolare, evidenzia che l'articolo 31, comma 6, del de-



creto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Inoltre, si prevede che, nelle more dell'adozione del nuovo decreto previsto dalla vigente normativa, per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

L'articolo 17-*duodecies*, inserito al Senato, contiene disposizioni per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 mentre l'articolo 17-*terdecies*, anch'esso inserito al Senato, reca disposizioni per il personale del CONI.

L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui mentre l'articolo 18-*bis* reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 19, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.**

**Nuovo testo C. 2361 Ferro e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SQUERI (FI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione referente, e ricorda che essa è volta a rendere strutturale la disposizione che riconosce alle imprese la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari iscritti a ruolo. Fa presente che il testo si compone di un articolo unico che novella l'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, nel contempo, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che consente la compensazione delle cartelle esattoriali (inizialmente per il solo 2014, misura prorogata poi, con successivi interventi legislativi, al 2020: ma al momento la proroga non risulta estesa all'anno 2021) in favore delle imprese titolari di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

Nel dettaglio, segnala che il comma 1 dell'articolo 1, lettere *a*) e *b*), della proposta di legge in oggetto, apporta due modifiche al comma 1 dell'articolo 28-*quater* del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con la lettera *a*), si inserisce, al primo periodo del comma 1 del predetto articolo 28-*quater*, tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, anche quelli per prestazioni professionali oltre a quelli per somministrazione, forniture e appalti. Con la lettera *b*), si inserisce, dopo il primo periodo del comma 1 del predetto articolo 28-*quater*, la previsione che le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione: tale condizione, limitando la compensazione a debiti sufficientemente risalenti, è volta a

impedire il verificarsi di effetti pregiudizievole sulla finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 1, come ha già avuto modo di ricordare, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che consente, nei limiti già descritti, la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, peraltro solo qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Osserva, quindi, che il provvedimento in esame è finalizzato ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture e appalti. È inoltre consentita la compensazione dei crediti derivanti da prestazioni professionali e viene eliminata la condizione che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione. L'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 comporta quindi l'eliminazione della disciplina speciale e riconduce integralmente l'istituto della compensazione in questione nell'ambito della disciplina ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Conclude preannunciando l'orientamento favorevole della sua proposta di parere che si riserva di formulare nella prossima seduta.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**C. 3223 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), *relatrice*, avverte che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione, il disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale. Fa presente che il testo si compone di 14 articoli e di un allegato.

In sintesi, ricorda che l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale mentre l'articolo 2 (comma 1), proroga alla medesima data la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e (comma 2) dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente di seguito esaminata – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Segnala come di particolare interesse per la Commissione l'articolo 3 che, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, subordinando al suo possesso l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia (quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi), attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente); concorsi pubblici.

Sottolinea che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone. Rimarca, inoltre, che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni (capoverso 4 del comma 1). Segnala, tuttavia, che dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute.

Osserva che l'articolo 4 dispone una serie di modifiche al citato decreto-legge n. 52 del 2021. Tra di esse ricorda l'intervento sull'articolo 5 al fine di modificare la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra, nonché l'intervento sull'articolo 13 del citato decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di im-

piego delle certificazioni verdi Covid-19, e introducendo nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Infine, evidenzia che l'articolo 4 conferma che gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate e che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ricordato che l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti, segnala come di interesse della Commissione è anche l'articolo 6 che proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame. Tra queste ultime evidenzia, in particolare, quella recata nel numero 7 dell'allegato A riguardante l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2022 (come convertito della legge n. 27 del 2020) che stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2021 (termine previsto dal comma 7 e così stabilito dalla proroga in esame rispetto al termine previgente del 31 luglio 2021) nonché quella del numero 11 dell'allegato A che proroga ulteriormente (dal 31 luglio 2021) fino al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni recate l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari con riguardo ad alcune professioni.

Ricorda poi che l'articolo 7 è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria mentre l'articolo 8 riguarda il regime di collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e

delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.

Osserva quindi che l'articolo 9 (comma 1 e 2) stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea – relativa a « lavoratori fragili » prevedendo, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto mentre l'articolo 10 esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

Segnala come di particolare interesse per la Commissione altresì l'articolo 11, che dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge « Sostegni » (n. 73 del 2021) – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. In quanto compatibile, si applica la disciplina attuativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021. Ricorda che il predetto articolo 2 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il « Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse », con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021 (il testo originario prevedeva una dotazione di 100 milioni, ma in sede di conversione l'importo è stato elevato a 140 milioni), per sostenere le attività rimaste chiuse per almeno 100 giorni (il testo originario prevedeva un termine di 4 mesi, ma in sede di conversione il periodo è stato portato a 100 giorni) nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del

decreto stesso. La chiusura deve essere effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, il compito di individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, nei limiti della dotazione finanziaria di 100 milioni per il 2021. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. Sono richiamati i criteri individuati per le misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, nonché per i contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (legge n. 69 del 2021) e ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Ricordato che l'articolo 12 reca una disposizione di coordinamento (comma 1) e, al comma 3, dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, fa presente, infine, che l'articolo 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, che l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto mentre l'allegato A, come ha poc'anzi segnalato, reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 6.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**



**Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.****C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario GALLI (LEGA), *relatore*, svolge la relazione sui testi all'esame, osservando, preliminarmente, che il tessuto commerciale delle città italiane è in continua trasformazione non solo per effetto dello sviluppo e del consolidamento della grande distribuzione commerciale e, da qualche tempo, del commercio elettronico – che ritiene entrambi da non demonizzare perché non è intelligente combattere la modernità – ma, ora, anche per gli effetti della pandemia che nell'ultimo anno ha costretto molte aziende alla chiusura: il risultato è un progressivo processo di desertificazione commerciale dei centri urbani. Sottolinea che in Italia i negozi che esercitano il commercio nei centri storici rappresentano non soltanto una rete commerciale, ma un vero e proprio presidio culturale e sociale nelle città di tutte le dimensioni e soprattutto nei piccoli centri, essendo uno straordinario fattore, non solo estetico, ma di antropizzazione del territorio, un baluardo contro lo spopolamento dei piccoli comuni, un luogo dove le persone non solo consumano ma si incontrano, parlano, socializzano. È, quindi, dell'avviso che debbano essere adottate misure di contrasto a tale fenomeno.

Passando, quindi, ad illustrare le proposte di legge Molinari C. 1072 e Spena C. 3036 in esame, ricorda che esse sono volte ad introdurre una disciplina statale di tutela delle attività commerciali che si svolgono nei centri storici, al fine di preservare la tradizione e la continuità culturale dei luoghi.

Rileva, infatti, che la necessità di tutelare i centri storici e le relative attività commerciali tradizionali è collegata non solo a ragioni culturali ma anche al rischio di una perdita dell'attrattività turistica dei centri urbani, oggetto di progressivo im-

perimento dell'offerta commerciale a favore delle attività dei grandi gruppi industriali, finanziari e commerciali, spesso stranieri.

Ricorda che molte leggi regionali, menzionate nelle relazioni che accompagnano le proposte di legge, si occupano della materia ed evidenzia che, sul punto, un grosso discrimine è proprio legato alle competenze statali.

Rammenta, al proposito, che la Costituzione, dopo la riforma del Titolo V, affianca alla libertà di iniziativa economica (articolo 41) il concetto di tutela della concorrenza (articolo 117), che costituisce materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Tuttavia, in base allo stesso articolo 117, la competenza in materia di commercio è affidata in via residuale alle regioni.

Fa presente che a livello di Unione europea, prevale una impostazione liberalizzatrice della disciplina del commercio, che fa capo alla direttiva cosiddetta Bolkestein (2006/123/CE), nota anche come direttiva servizi, tesa a eliminare (non solo nel commercio) i regimi di autorizzazione non necessari, anche quando essi avessero la forma del silenzio assenso o della dichiarazione di inizio attività. La direttiva prevede che la permanenza di un regime di autorizzazione deve essere giustificata in base a un motivo imperativo di interesse generale e, comunque, rispettare i principi di non discriminazione e proporzionalità. Nel concetto di « motivo imperativo di interesse generale » la direttiva fa rientrano l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente urbano.

Segnala che in materia si è registrato un notevole contenzioso. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 14 gennaio 2019, n. 298, ha ritenuto che una legge regionale volta a contemperare la libertà di iniziativa economica con valori quali la garanzia della sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale, la compatibilità della localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani, l'incentivazione del risparmio di suolo, il rafforzamento del servizio di prossimità e del pluralismo delle forme

distributive, rientra nei principi della Direttiva Bolkestein, « atteso che l'intervento normativo è stato incentrato proprio sul principio di libertà dell'esercizio dell'attività commerciale che, come è noto, non è illimitata, ma deve essere posta in equilibrio con altri principi e valori di pari rango se non superiore (tutela dell'ambiente, lotta al degrado urbano, divieto di consumo di nuovo suolo, quando è possibile un'alternativa) ».

Osserva, del resto, che una disciplina di tutela dei negozi storici è presente in molte regioni e in questa stessa direzione si sono attivati diversi comuni, in particolare quello di Roma, le cui delibere hanno superato anche il vaglio degli organi di giustizia amministrativa.

Rimarca che a livello di legislazione nazionale statale, dopo un primo intervento liberalizzatore compiuto dal cosiddetto decreto Bersani (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), tra il 2011 e il 2012 si è impressa una decisa svolta alla materia. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha stabilito che « l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge ». L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha statuito che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Da ultimo, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente contenuto economico che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate.

Fatte queste premesse, per quanto riguarda il contenuto, sottolinea che i due testi contengono misure in gran parte convergenti.

La proposta di legge Molinari ed altri n. 1072, composta di 5 articoli, introduce un regime di autorizzazione per l'esercizio delle attività commerciali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori, dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale (articolo 1). I comuni predispongono un elenco di zone ubicate all'interno dei centri storici nelle quali l'insediamento, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento di settore merceologico, il trasferimento di sede e il subingresso degli esercizi commerciali sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive (articolo 2). L'elenco deve tendere alla salvaguardia della sostenibilità territoriale e ambientale, attraverso iniziative di riqualificazione del tessuto commerciale, allo sviluppo del commercio tradizionale attraverso il rafforzamento e la diffusione degli esercizi di vicinato, ai fini di una maggiore tutela del consumatore; alla tutela del consumatore è finalizzata anche la creazione di una rete del commercio orientata alla qualificazione dei consumi, alla trasparenza delle informazioni e alla sicurezza dei prodotti e allo sviluppo, come la valorizzazione di attività commerciali di particolare valore storico e artistico (articolo 3). L'articolo 4 prevede una forma di incentivazione economica, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019, 2020 e 2021 (ovviamente andrebbero riconsiderati gli esercizi finanziari indicati) per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali all'interno dei comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti. L'articolo 5 prevede sanzioni per l'esercizio di attività commerciali in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, nonché che l'assenza o la perdita dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, comportano l'obbligo da parte del comune di disporre, previa contestazione, l'immediata



chiusura dell'esercizio e, ove rilasciata, la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.

Passando all'illustrazione della proposta di legge Spena ed altri n. 3036, composta pure di 5 articoli, fa presente che essa qualifica negozi o bottega storici le attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico esercitate nello stesso locale per almeno cinquanta anni, nei centri storici e aventi una superficie di vendita non superiore a 2.500 metri quadrati. Se le attività commerciali appena ricordate vengono esercitate da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia, si può ottenere la qualifica di negozi e botteghe storici « di eccellenza ». Le regioni possono richiedere il possesso di ulteriori caratteristiche ai fini dell'attribuzione della qualifica di negozio o bottega storici (articolo 1). L'articolo 2 prevede l'istituzione degli albi regionali e comunali dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza. L'articolo 3 prevede il diritto di prelazione all'acquisto degli immobili dove tali attività sono insediate a favore dei titolari delle attività stesse. Il comma 2 prevede che negozi e botteghe storici, compresi quelli di eccellenza, siano classificati come beni culturali, su richiesta degli interessati. L'articolo 4 modifica l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce la soppressione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, al dichiarato fine di tutelare i negozi di vicinato dei centri storici dall'invadenza del commercio ambulante e dal proliferare dei negozi etnici. L'articolo 5, comma 1, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dell'Albo nazionale dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza, costituito sulla base degli albi regionali di cui all'articolo 2. Il comma 2 contiene una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che individui i contenuti e le caratteristiche dell'Albo nazionale, prevedendo specifiche agevolazioni

normative e fiscali o quote riservate di fondi o finanziamenti già esistenti a favore dei negozi e delle botteghe iscritti all'Albo nazionale.

Conclude auspicando che con un opportuno impegno la Commissione voglia pervenire ad una sintesi politica che consenta di raggiungere le finalità che ha ricordato in premessa e che costituiscono il cuore della proposte di legge all'esame.

Paolo BARELLI (FI) ricorda che una delle proposte di legge all'esame è stata presentata dalla deputata di Forza Italia Maria Spena, a dimostrazione di come il suo gruppo abbia a cuore tale rilevante problematica. Auspica che la Commissione avrà modo di entrare nel merito con coraggio e decisione evidenziando come la problematica, per quanto si debba confermare il giusto rispetto nei confronti della grande distribuzione commerciale che rappresenta un pezzo importante dell'economia italiana, non possa essere ulteriormente rinviata in quanto il sistema del commercio al dettaglio rappresenta la vita economica di moltissime famiglie italiane e svolge anche una essenziale funzione urbana e di aggregazione sociale. Ribadendo il forte interesse del suo gruppo sulla materia, conclude auspicando che i lavori della Commissione siano celeri ed efficaci.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, osservato che la Commissione potrà approfondire tale rilevante tematica già nella seduta prevista per domani, e comunque alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile.**  
COM(2020) 690 final.

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021.**

**Doc. LXXXVI, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Maria Teresa BALDINI (CI), *relatrice*, avverte che la X Commissione avvia oggi l’esame congiunto, per le parti di competenza, del programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4). Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021, presentato il 19 ottobre 2020, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un *green deal* europeo; un’Europa pronta per l’era digitale; un’economia al servizio delle persone; un’Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea. Per ciascuna priorità sono declinate le proposte legislative, che abbracciano un ampio spettro di temi; per tale ragione, osserva, l’esame parlamentare del programma di lavoro della Commissione europea, unitamente a quello della relazione programmatica del Governo, costituisce un’occasione per discutere anche delle modifiche legislative nelle varie politiche settoriali e orizzontali.

Per quanto riguarda la relazione programmatica per il 2021 fa presente che è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione previsto dalla normativa vigente. Tale ritardo appare giustificato, come segnalato nelle premesse del documento stesso, dal-

l’aggiornamento degli impegni alla luce degli indirizzi politici espressi dal nuovo Governo, anche attraverso l’istituzione di nuove strutture e la ridefinizione delle competenze di quelle esistenti.

Procede, quindi, ad una breve disamina dei principali aspetti di interesse per la X Commissione, contenuti nei documenti all’esame, esponendoli, ove possibile, in parallelo, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Passando a descrivere il programma di lavoro della Commissione europea, evidenzia innanzitutto che la Commissione europea medesima premette che si concentrerà su un duplice obiettivo per il 2021: in primo luogo, continuerà a prodigare tutto il suo impegno per gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo; parallelamente, la Commissione europea evidenzia l’opportunità offerta dal piano *Next Generation EU*, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l’Unione europea di domani. Sottolinea che la Commissione europea annuncia in particolare che lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell’Unione europea. A tal riguardo, ricorda che ad oggi sono stati ufficialmente presentati 25 Piani nazionali e che dodici di questi, tra cui quello italiano, sono stati formalmente approvati dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

Fa presente che il programma della Commissione europea per il 2021 ribadisce la centralità dell’attuazione del *Green deal*, presentato nel mese di dicembre 2019 per rendere l’Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Segnala che in tale ambito la Commissione europea ha presentato il 14 luglio 2021 un pacchetto di proposte, cosiddetto « *Fit for 55* », che include, tra l’altro, la revisione del sistema di scam-

bio di quote di emissioni dell'Unione europea (ETS), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, nonché del regolamento sui livelli di emissione di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Il pacchetto comprende anche: a) una proposta di regolamento per l'introduzione del citato meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni in Paesi terzi e salvaguardare la competitività delle imprese europee; b) una proposta di regolamento per istituire un Fondo sociale per il clima (*Social Climate Fund*), volto a limitare l'impatto che l'aumento del prezzo dei combustibili fossili impiegati nell'energia e nei trasporti potrà avere nel breve termine sulle famiglie e le piccole imprese più vulnerabili; c) due proposte per favorire la diffusione di carburanti e tecnologie sostenibili nel trasporto aereo e marittimo (*ReFuelEU Aviation Initiative* e *FuelEU Maritime Initiative*).

Evidenzia che, nella relazione programmatica, il Governo italiano segnala che monitorerà gli sviluppi del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dall'Unione europea con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il potenziamento degli impianti per le fonti rinnovabili. Evidenzia che l'Esecutivo intende inoltre lavorare alla revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia. Il Governo dichiara altresì di voler seguire con attenzione la prima implementazione dei programmi volti a sostenere la transizione climatica ed energetica, quali il Meccanismo per collegare l'Europa (sezione energia) – la cui seconda edizione (2021-2027) è stata approvata in via definitiva dal Parlamento europeo il 7 luglio 2021 – e il Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una tran-

sizione giusta con la finalità di accompagnare i processi di riconversione nelle aree maggiormente toccate, offrendo un sostegno finanziario utile a limitarne gli effetti socioeconomici, con misure tese alla riconversione dei sistemi produttivi e alla formazione e riqualificazione dei lavoratori. Il Governo sarà impegnato nella redazione, e successivamente, nell'attuazione dei Piani per la transizione giusta delle aree beneficiarie, in coordinamento con le autorità regionali, locali e le parti interessate. La relazione del Governo sottolinea infine il contributo alla transizione climatica che potrà essere apportato dall'attuazione dalla missione 2 del PNRR che prevede, tra gli altri, interventi negli ambiti dell'energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile nonché dell'efficienza energetica. In relazione alla revisione della normativa sul mercato gas e sulle infrastrutture energetiche, la Relazione afferma che sarà necessario favorire lo sviluppo di gas decarbonizzati, come il biometano nell'immediato e l'idrogeno in una prospettiva più a lungo termine. Si prevede che i negoziati sulla revisione del quadro europeo in materia di energia si prolungheranno oltre il 2021. Considerata la trasversalità delle misure legislative che la Commissione europea presenterà nel corso 2021, il Governo svolgerà la sua azione in ambito europeo, sui temi più rilevanti, in sinergia con tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo. Nel settore del turismo, il Governo, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, promuoverà la realizzazione di interventi previsti per garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e ai servizi turistici, per permettere l'adeguamento a standard ambientali globali. Saranno, inoltre, sviluppate azioni per promuovere mete meno conosciute, borghi, cammini, siti paesaggistici e naturalistici, itinerari culturali (con particolare attenzione a quelli certificati dal Consiglio d'Europa) per favorire il turismo sostenibile. Si sosterrà l'integrazione dei Paesi della regione Adriatico-Ionica in materia di turismo sostenibile di cui al Pilastro IV della strategia UE per la Regione Adriatico e Ionica (EUSAIR), e azioni

di *policy* atte a favorire un turismo *value-based* in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Insieme ad altri Stati membri si promuoverà una maggiore attenzione nella programmazione europea al turismo sostenibile, al patrimonio culturale, nonché allo sviluppo del turismo nelle aree rurali. In linea con l'enunciato del *Green Deal* europeo e con le riforme che ne sono derivate, incluso il semestre europeo e *Next Generation EU* che mettono al centro l'attuazione dell'Agenda 2030, il Governo perseguirà l'obiettivo di dotare l'Unione europea di una Strategia europea di sviluppo sostenibile. Le iniziative nazionali supporteranno l'attuazione della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile con il pieno coinvolgimento dei territori e della società civile in un'ottica di coerenza delle politiche e di sviluppo di iniziative congiunte (co-progettazione). Tra queste si prevedono misure volte a una crescita sostenibile, puntando a ripristinare il potenziale di crescita dell'economia italiana e la creazione di occupazione giovanile attraverso il supporto alle imprese nella transizione ecologica in modo innovativo. La posizione dell'Italia includerà iniziative sul *Made Green in Italy* (basato sul metodo PEF – *Product Environmental Footprint*, definito nella Raccomandazione 2013/179/UE), nonché sulla sperimentazione di percorsi in linea con il Regolamento 852/2020 e relativi atti delegati.

Segnala che tra gli ulteriori interventi previsti dall'allegato al programma di lavoro figura l'aggiornamento della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (4° trimestre 2021) per rispecchiare i più recenti sviluppi normativi, tecnologici e di mercato e accompagnare la duplice trasformazione – digitale e verde – dell'economia. Per dare seguito al Piano d'azione per l'economia circolare (COM(2020)98), il programma di lavoro della Commissione europea preannuncia la presentazione di: un'iniziativa legislativa in materia di prodotti sostenibili, per la progettazione ecocompatibile (4° trimestre 2021); un'iniziativa non legislativa sull'elettronica circolare (nel 4° trimestre 2021) volta a ottimizzare la raccolta, il

riutilizzo e la riparazione di telefoni cellulari, computer portatili e altri dispositivi.

In merito alla proposta legislativa sulla sostenibilità dei prodotti, il Governo attribuisce importanza al rafforzamento della progettazione ecosostenibile e dell'etichettatura ecologica per ridurre i rifiuti, promuovere il riciclo e limitare le emissioni climalteranti. Considera prioritaria la promozione della durabilità e della riparabilità dei prodotti e del contrasto all'obsolescenza programmata e la limitazione delle sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente nei prodotti, anche per favorirne il riciclo a fine vita. Il Governo ritiene altresì essenziale uno stretto coordinamento della futura iniziativa per la produzione sostenibile con altre iniziative europee sulle plastiche, a tutela dei consumatori nella transizione ecologica, e con la nuova strategia industriale.

Per quanto concerne la seconda tematica legata alla digitalizzazione, la Commissione europea prefigura una tabella di marcia recante gli obiettivi per il 2030 per quanto concerne la connettività, le competenze e i servizi pubblici digitali, la cui realizzazione deve essere fondata su una serie di principi: diritto alla riservatezza e alla connettività, libertà di espressione, libera circolazione dei dati e cibersicurezza. Tali obiettivi sono stati successivamente precisati con la Bussola per il digitale 2030 che stabilisce a grandi linee anche i seguenti obiettivi: infrastrutture digitali sicure e sostenibili, che in termini di connettività dovrebbero tradursi in un gigabit per tutti, e 5G ovunque; raddoppio della quota dell'Unione europea nella produzione mondiale dei semiconduttori all'avanguardia, e sviluppo di un sistema di dati articolato in 10 mila nodi periferici sicuri e a impatto climatico zero; trasformazione digitale delle imprese, prefigurando entro il 2030 l'utilizzo da parte del 75 per cento delle imprese dell'Unione europea di *cloud*, intelligenza artificiale e *big Data* nonché che oltre il 90 per cento delle piccole e medie imprese raggiungano almeno un livello di intensità digitale di base; digitalizzazione dei servizi pubblici.



Nella Relazione programmatica 2021 il Governo italiano sottolinea tra i settori prioritari: il perfezionamento e la diffusione di nuove tecnologie per la filiera della formazione superiore nonché l'attuazione della strategia 2020 per le competenze digitali. Nell'ambito delle infrastrutture, il Governo prefigura gli sforzi tesi alla transizione verso il modello *cloud first*, con particolare riferimento al Piano triennale per l'informatica nella PA 2020-2023. Il tema della diffusione e dell'accesso digitale ai servizi della PA è particolarmente approfondito nella Relazione programmatica del Governo, nella quale sono indicate talune azioni prioritarie per il 2021 tra le quali ricorda, in particolare, la realizzazione della Piattaforma Notifiche Digitali, quale strumento semplice, efficiente e sicuro per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della PA.

Osserva poi che la Commissione europea prevede, altresì, l'adozione di una serie di misure in vari ambiti: la sicurezza, la responsabilità, i diritti fondamentali e gli aspetti relativi ai dati dell'intelligenza artificiale, una legge sui dati per stabilire le giuste condizioni per un migliore controllo e condizioni per la condivisione dei dati per i cittadini e le imprese. Tra le proposte normative più significative presentate dalla Commissione europea negli scorsi mesi, ricorda: la legge sui servizi digitali (*Digital service act* – DSA, proposta di regolamento COM(2020)825), recante il quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale, con l'obiettivo di stabilire norme uniformi per un ambiente *online* sicuro e conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la legge sui mercati digitali (*Digital market act* – DMA, proposta di regolamento COM(2020)842) volta a garantire la contendibilità e condizioni concorrenziali eque del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base, tenuto conto della progressiva espansione della cosiddetta economia digitale e del ruolo di controllori dell'accesso ai mercati digitali (*gatekeeper*) assunto dalle piattaforme digitali; la legge sulla *governance* dei dati (*Data*

*governance act*, proposta di regolamento COM(2020)767) che mira a promuovere la messa a disposizione dei dati del settore pubblico per il riutilizzo qualora tali dati siano oggetto di diritti di terzi e la condivisione dei dati tra le imprese, dietro compenso in qualsiasi forma; il primo quadro giuridico sull'intelligenza artificiale (COM(2021)206) con l'obiettivo di valutare i rischi connessi all'impiego di tale tecnologia, e di salvaguardare nell'ambito di tale utilizzo i valori e i diritti fondamentali dell'Unione europea e la sicurezza degli utenti.

Segnala quindi che il Governo dichiara l'intenzione di seguire i lavori relativi al DSA e al DMA con spirito costruttivo chiedendo che sia assicurata uniformità di regole a livello europeo, ed in particolare affinché ciò che è legale (e illegale) *offline* lo sia anche *online*, e che ritiene inoltre necessario rivedere il regime di responsabilità per tenere conto dell'evoluzione dei mercati e delle nuove tipologie di servizi « misti » che caratterizzano attualmente l'offerta. Secondo l'Esecutivo la responsabilità diretta dei prestatori di servizi dovrebbe essere introdotta nel quadro giuridico UE, non essendo sufficienti le misure volontarie, (es. per contrastare la vendita di merci contraffatte, per ridurre i rischi cui sono esposti i consumatori e i minori). Inoltre, la relazione ricorda che sono attese dal 2021 una serie di misure dell'Unione europea a supporto delle PMI per promuovere l'accesso alla proprietà industriale, anche attraverso servizi di consulenza e assistenza personalizzati e contribuiti a fondo perduto per coprire parzialmente le tasse di deposito dei titoli di proprietà industriale. La Presidenza slovena ha inserito gli atti normativi indicati tra i dossier prioritari cui dovranno dedicarsi i Consigli tematici.

Fa poi presente che il Programma di lavoro della Commissione europea 2021 contempla l'introduzione di un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile nel corso dell'anno 2021. In particolare, l'iniziativa è diretta alla messa in funzione di un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile e sicuro mediante un'iniziativa di carattere legislativo.

In tale contesto, il 3 giugno 2021, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Ricorda che il vigente regolamento eIDAS n. 910/2014 fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di *e-business* e commercio elettronico nell'Unione europea.

A tal proposito, nella relazione programmatica il Governo dichiara di aver preso parte alle consultazioni aperte dalla Commissione europea circa la revisione del Regolamento eIDAS, nella quale è contenuta esplicita menzione dell'introduzione del sistema europeo di identificazione elettronica. Secondo la relazione il Governo è inoltre da tempo coinvolto nelle consultazioni europee in materia, e SPID costituirebbe una *good practice* a livello europeo, anche in virtù degli oltre 13 milioni di identità digitali erogate al novembre 2020. SPID è stato notificato alla Commissione europea come schema di identificazione ai sensi del Regolamento eIDAS e pubblicato come tale nella Gazzetta Ufficiale Europea a ottobre 2018. Da ottobre 2019 tutti i paesi membri dell'Unione europea sono tenuti ad accettare le identità italiane. Ulteriori iniziative sono previste dal Piano Triennale per la PA 2020 – 2022 e finalizzate all'incremento dell'adozione e dell'utilizzo dell'identità digitale (SPID e CIE) da parte delle pubbliche amministrazioni, in linea con le iniziative della Strategia Italia 2025.

Segnala, inoltre, che il programma della Commissione europea prevede anche che l'Unione europea continui ad adoperarsi per un accordo internazionale finalizzato a un sistema fiscale equo che fornisca entrate sostenibili a lungo termine. Qualora non vi riuscisse, la Commissione europea prevede di proporre un prelievo sul digitale. Ricorda che il 1° luglio 2021 è stato sottoscritto un accordo da 132 Paesi (non firmato da Irlanda, Ungheria ed Estonia), che è stato confermato in occasione della

riunione del 9-10 luglio 2021 a Venezia dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20. L'accordo deve ora ottenere l'approvazione definitiva al G20 che si terrà a Roma il prossimo ottobre. L'impegno sottoscritto prevede la creazione di un'imposta minima globale sulle società multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro pari ad almeno il 15 per cento e il diritto per i Paesi di tassare almeno il 20 per cento dei profitti che superano il margine del 10 per cento delle società multinazionali più grandi e redditizie. Nella stessa ottica di un contesto imprenditoriale equo, la Commissione europea intende proporre uno strumento giuridico per garantire condizioni di parità per quanto riguarda le sovvenzioni estere. La Commissione europea intende, inoltre, proseguire la revisione in corso delle norme in materia di concorrenza per garantire che siano adeguate all'evoluzione del contesto di mercato, anche per quanto riguarda l'accelerazione della digitalizzazione dell'economia. È previsto anche l'aggiornamento della nuova strategia industriale per l'Europa per tenere conto dell'impatto della COVID-19, del contesto competitivo globale e dell'accelerazione della duplice transizione verde e digitale: l'aggiornamento è stato già presentato il 5 maggio 2021 (COM(2021)350) e con esso si intende, in particolare, rafforzare la resilienza del mercato unico, in modo da garantire la libera circolazione di beni, servizi e lavoratori anche in tempi di crisi, ridurre le dipendenze dell'Unione in settori tecnologici e industriali strategici essenziali (autonomia strategica aperta) e accelerare la duplice transizione verde e digitale.

Osserva che la Relazione programmatica fa riferimento all'aggiornamento della strategia industriale europea. In particolare, il Governo annuncia l'impegno per favorire il rafforzamento delle catene strategiche del valore e la crescita degli ecosistemi industriali, nell'ottica del perseguimento dell'autonomia strategica europea. Sarà, inoltre, prioritario, secondo la Relazione, valorizzare la piena integrazione della dimensione delle PMI nella politica industriale europea. Un ulteriore risultato at-



teso dal Governo riguarderà la realizzazione di investimenti in progetti di rilevanza europea che si collocano sulla frontiera dell'innovazione tecnologica (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo – IPCEI) in settori chiave per la competitività dell'Unione europea, come le batterie, l'idrogeno e la microelettronica o ancora su materie prime, *cloud* e salute.

Ritiene utile segnalare che, il 19 aprile 2021, la Commissione europea ha presentato nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, come primo passo in tale ambito per favorire l'attuazione degli obiettivi del *Green Deal europeo* e della strategia digitale. È inoltre prevista una valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga. La Commissione europea precisa che le norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della banda larga mirano allo sviluppo di reti a banda larga che incentivino la concorrenza, garantendo che i fondi pubblici siano indirizzati verso le zone che ne hanno più bisogno (soprattutto le zone rurali) ed evitando nel contempo l'esclusione degli investimenti privati.

Segnala che la relazione programmatica del Governo sottolinea la rilevanza degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e che, inoltre, approfondisce il tema della connettività per i profili relativi al tema della realizzazione dell'infrastruttura del 5G, precisando che « al fine di dare esecuzione al Piano europeo di azione per il 5G (l'Italia si pone al secondo posto nell'indice DESI per la preparazione al 5G) e riguardante l'introduzione delle reti di nuova generazione del servizio radiomobile terrestre, rivestono particolare importanza le azioni tese alla liberazione della banda 700 MHz, di cui alla decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017 ». Secondo il Governo a partire dal primo luglio 2022 gli operatori del servizio radiomobile utilizzeranno per l'implementazione delle reti 5G le frequenze della banda 700 MHz, che dovranno quindi essere libere da altri utilizzi e, al riguardo, il Governo, in linea con le politiche europee e in coordinamento con gli *stakeholders* interessati riu-

niti al Tavolo TV 4.0, dichiara di voler proseguire l'espletamento di tutte le attività finalizzate alla liberazione della banda 700 MHz da parte degli operatori di rete radiotelevisiva titolari di diritto d'uso per i canali DVB-T in ambito nazionale e locale ricompresi nella predetta banda. La relazione precisa altresì che nel terzo quadrimestre del 2021 inizierà nelle regioni del Nord Italia la fase di transizione vera e propria intesa come liberazione della banda 700 MHz e contestuale attivazione da parte degli operatori di rete radiotelevisiva delle frequenze coordinate internazionalmente, oggetto dei diritti d'uso di nuova assegnazione, nella sottostante banda 470-694 MHz.

Ricorda, inoltre, che la Commissione europea ha recentemente presentato una serie di iniziative nell'ambito della Strategia dell'Unione europea in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, adottata il 16 dicembre 2020. Si tratta, tra l'altro, della proposta di direttiva COM(2020)823 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS), entrata in vigore nel 2016, in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, e la proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici. Il nuovo regime sulla resilienza dei soggetti critici (proposta di direttiva COM(2020)829) estenderebbe sia l'ambito di applicazione, sia la profondità della direttiva sulle infrastrutture critiche europee del 2008, contemplando i seguenti settori: energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione e spazio; ciascuno Stato membro dovrebbe adottare una strategia nazionale per garantire la resilienza dei soggetti critici.

Osserva che il Governo dichiara che intende seguire il negoziato della direttiva NIS 2 nell'ottica di garantire l'armonizzazione con il citato futuro regime relativo ai soggetti critici e con la proposta di regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Il Governo inoltre dichiara che la partecipazione a questi processi sarà integrata anche attraverso il rac-

cordo e lo scambio informativo, in sede bilaterale, con altri Stati Membri.

Per quanto concerne la terza tematica, un'economia al servizio delle persone, fa presente che il programma 2021 evidenzia l'essenzialità per l'Europa che la crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi sociale. A tale scopo la Commissione europea afferma l'importanza che il programma di lavoro, congiuntamente con la piena attuazione e l'utilizzo del programma SURE (strumento che finanzia prestiti per regimi di riduzione dell'orario lavorativo, o misure analoghe, a protezione dei lavoratori dipendenti e autonomi rispetto a rischi di disoccupazione e di perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nei luoghi di lavoro: per l'Italia è stato approvato un sostegno finanziario di 27,4 miliardi di euro, il più alto tra quelli previsti), permetta ai lavoratori di mantenere il loro reddito e alle imprese il proprio personale. La Commissione europea preannuncia in particolare la presentazione di un Piano di azione volto ad attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali.

In merito all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, ricorda che la Relazione programmatica annuncia l'impegno del Governo in particolare per l'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie attraverso nuove misure per favorire la conciliazione vita-lavoro, compresa la promozione di nuovi strumenti per il benessere organizzativo delle imprese. Inoltre, la Relazione annuncia che intende potenziare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro anche attraverso il supporto alle imprese.

Segnala che la Commissione europea preannuncia altresì la presentazione di misure volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria, in particolare mediante progressi nell'Unione dei mercati dei capitali e nell'Unione bancaria, nonché misure legislative in materia di *governance* societaria sostenibile, per promuovere un comportamento sostenibile e responsabile a lungo termine da parte delle imprese, e misure volte a compiere progressi in materia di finanziamento sostenibile, in par-

ticolare tramite l'istituzione di una norma UE per le obbligazioni verdi.

La Relazione programmatica dedica ampio spazio alla riforma dell'Unione economica e monetaria. In particolare, il Governo annuncia che intende impegnarsi per: completare l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali e istituire una capacità fiscale centralizzata quale strumento anticiclico e strutturale che favorisca la crescita a lungo termine e rilanci gli investimenti pubblici; promuovere un'ampia riforma delle regole fiscali europee giacché, secondo il Governo, le regole del Patto di stabilità e crescita hanno mostrato, negli anni, diversi limiti, tra cui l'incompletezza e l'asimmetria del Patto, l'insufficiente anticiclicità delle regole e la loro eccessiva dipendenza da variabili non osservabili; lavorare a una riforma del bilancio dell'Unione europea anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire, tra le altre finalità, a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma *Next Generation EU*; contribuire allo sviluppo dei nuovi standard internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale. La Relazione programmatica, inoltre, dedica una sezione alle politiche di coesione. In particolare, indica, come obiettivo prioritario, quello di chiudere il negoziato con la Commissione europea sull'Accordo di partenariato e la definizione dei programmi 2021-2027, per consentire l'avvio della spesa. Fa riferimento altresì all'utilizzo delle risorse aggiuntive messe a disposizione degli Stati membri tramite l'iniziativa REACT-EU nell'ambito dei programmi di *Next Generation EU*.

Per quanto concerne la quarta tematica, un'Europa più forte nel mondo, osserva che con il programma 2021 la Commissione europea intende adoprarsi affinché l'Europa guidi la risposta globale per garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti, rafforzi il sistema multilaterale mondiale fondato su regole e i partenariati bilaterali, regionali e globali, e continui a dare priorità al vicinato orientale e meridionale, ai Balcani occidentali e all'Africa.

Rileva che nell'ambito dell'azione dell'Italia nel contesto della dimensione esterna dell'Unione europea, la relazione programmatica del Governo fornisce, in particolare, talune indicazioni che attengono profili di interesse per la X Commissione. Si tratta in particolare di quelli relativi alla politica commerciale: il Governo intende contribuire al processo di formazione di una politica commerciale comune coerente con gli interessi del sistema economico produttivo italiano, per offrire nuove opportunità di sbocco per l'*export* italiano, diversificare le possibilità di approvvigionamento del sistema economico produttivo nazionale e sostenerne l'internalizzazione. A tal fine, intende favorire il rilancio delle relazioni commerciali transatlantiche, basate sul dialogo tra Unione europea e Stati Uniti d'America, lo sviluppo di un partenariato commerciale UE-Cina, lavorando al contempo per meglio tutelare le imprese italiane da fenomeni di concorrenza sleale, il rilancio delle relazioni commerciali dell'Unione europea con Giappone e Corea del Sud attraverso la piena implementazione dei relativi Accordi di libero scambio, e con i Paesi dell'area indo-pacifica, con particolare riferimento ai negoziati in corso per accordi di libero scambio con Australia e Nuova Zelanda, tenendo a mente le sensibilità nazionali in ambito agroalimentare. Infine, l'Italia intende sostenere l'ammmodernamento degli strumenti di difesa UE per contrastare misure unilaterali che violino le regole internazionali e compromettano gli interessi dell'Unione. Verrà intensificato il dialogo con il comparto industriale della difesa in particolare per garantire che l'assegnazione e l'impiego dei nuovi incentivi finanziari messi a disposizione dal nuovo Quadro finanziario Pluriennale nell'alveo del Fondo Europeo della Difesa (EDF) corrisponda alle aspettative nazionali di raggiungere, nel medio-lungo periodo, una stabile cooperazione industriale. Per quanto riguarda, infine, le relazioni con il Regno Unito, a seguito del completamento del suo recesso dall'Unione europea, nella relazione programmatica il Governo indica la priorità di impostare, anche sulla base dell'Accordo di commer-

cio e cooperazione, nuove relazioni con il Regno Unito che tengano conto del fatto che Londra resterà un Paese alleato e un importante partner commerciale, specie per un numero rilevante di piccole e medie imprese italiane.

Per quanto concerne la quinta tematica, promuovere lo stile di vita europeo, osserva che con il programma 2021 la Commissione europea richiama il lavoro avviato alla fine dello scorso anno per rafforzare il quadro normativo e gli strumenti dell'Unione e nella risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e si sofferma sulle tematiche concernenti: l'istituzione di un'agenzia biomedica di ricerca e sviluppo avanzati (4° trimestre 2021); la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari; lo spazio Schengen e il rispetto della libera circolazione delle persone; il proseguimento dei lavori per il Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, annunciando una serie di misure in materia di migrazione legale compreso un pacchetto «talenti e competenze»; il rafforzamento delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza, in particolare mediante misure per combattere la criminalità organizzata, contrastare le minacce ibride, adottare un nuovo approccio in materia di misure antiterrorismo e radicalizzazione e migliorare l'individuazione, l'eliminazione e la segnalazione degli abusi sessuali sui minori *online*; una strategia globale di lotta contro l'antisemitismo, per integrare e sostenere gli sforzi degli Stati membri.

Per quanto concerne la sesta e ultima tematica, un nuovo slancio per la democrazia europea, fa presente che la Commissione europea intende presentare un pacchetto di proposte in materia di trasparenza e democrazia, concernente anche la revisione dello statuto e del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e una maggiore trasparenza nel settore della pubblicità politica a pagamento. In materia di qualità della legislazione la Commissione europea intende presentare una comunicazione su «Legiferare meglio» che si concentrerà sulla riduzione degli oneri, in particolare mediante l'attuazione dell'approccio «*one in,*

one out », volto a garantire che gli oneri amministrativi introdotti di recente siano compensati alleggerendo le persone e le imprese di oneri equivalenti a livello dell'Unione europea, nello stesso settore.

Osserva quindi che nella relazione programmatica, il Governo indica che darà maggiore impulso all'azione di coordinamento e monitoraggio per migliorare la qualità della regolamentazione e contribuire a rendere le norme più semplici, efficaci e orientate all'innovazione, ed evitare che il possibile eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici possano tradursi in sede di recepimento nazionale in un appesantimento delle procedure amministrative a carico di cittadini, imprese e amministrazioni e, conseguentemente, ad un indebolimento della competitività del Paese.

Segnala poi che la Commissione europea ribadisce altresì il suo impegno per la costruzione di un'Unione dell'uguaglianza e per sostenere l'impegno dell'Europa a favore della protezione dei valori dell'Unione europea nonché dell'inclusione e dell'uguaglianza in tutti i settori, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale. Rileva che in tale contesto si inquadrano gli interventi per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, per il contrasto alla violenza di genere e per la

tutela dei diritti dei minori, indicati tra le priorità della Commissione europea per il 2021.

In ultimo segnala che la Relazione ricorda che l'opera del Governo di promozione delle politiche di parità e pari opportunità proseguirà nel 2021 anche mediante l'attuazione di progetti europei dedicati e sulla base delle risultanze del lavoro svolto dalla *Task Force* « Donne per un nuovo Rinascimento ». Nell'ambito della riduzione delle disparità esistenti tra uomini e donne nei vari settori della vita sociale ed economica, il Governo intende procedere attraverso alcune azioni, tra le quali segnala quelle relative a: l'introduzione di un sistema di certificazione sulla parità di genere nelle organizzazioni produttive; la promozione dei percorsi di studio nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e digitali da parte delle bambine e delle ragazze; il potenziamento delle misure per l'imprenditoria femminile per promuovere la nascita e il rafforzamento delle imprese a conduzione e prevalente presenza femminile, in particolare le micro e PMI.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

ALLEGATO

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-

zioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia » (C. 3243 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Benamati (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	165
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	160

#### RISOLUZIONI:

7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> )	
7-00702 Rizzetto: Contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	163

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

#### La seduta comincia alle 14.

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

**Nuovo testo C. 1494 Benamati.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, nel ricordare che la Commissione esprimerà il parere di propria competenza nella seduta odierna, invita il relatore a svolgere la

propria relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che il provvedimento, che consta di due articoli, reca un contenuto analogo a quello di un disegno di legge che, nel corso della passata legislatura, era stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, dove l'*iter* legislativo non si era concluso. Ricorda che la proposta di legge è volta, come si legge nella relazione introduttiva, al riordino della disciplina applicabile ai casi di insolvenza delle imprese di grandi dimensioni, di rilevante interesse pubblico. Tale esigenza discende dalla volontà di provvedere ad un riordino della normativa vigente in materia, dal momento che nell'ultimo decennio si sono susseguiti diversi interventi legislativi finalizzati all'introduzione di modifiche e di varianti rispetto all'originario impianto costituito dal decreto legislativo n. 270 del 1999, la

cosiddetta legge Prodi-*bis*, che superò la cosiddetta legge Prodi, la legge n. 26 del 1979, e dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, il cosiddetto decreto Marzano. Tali provvedimenti sono stati adottati allo scopo di evitare soluzioni liquidatorie che non tengono conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali, la cui funzione essenziale è invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito. Infatti, l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza è, come recita il decreto legislativo n. 270 del 1999, la procedura concorsuale, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale. Pertanto, il presupposto della procedura, è l'esistenza di concrete prospettive di recupero. Le modifiche e le integrazioni a tale disciplina, introdotte nel corso del tempo, tuttavia, hanno condotto ad un quadro normativo composito e stratificato, caratterizzato dalla presenza di diversi modelli procedurali, applicabili a seconda dei requisiti posseduti dall'impresa, rendendone auspicabile un riordino.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Lo schema del decreto, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della delega, è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari. Come disposto dall'articolo in esame, dall'esercizio della delega, peraltro, non devono derivare effetti finanziaria a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, anche

in linea con i principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili. I principi e i criteri, in parte, confermano l'assetto attuale della disciplina, in parte introducono aspetti innovativi. In particolare, la norma, confermando l'impostazione vigente, alla lettera *a*), prevede l'introduzione di un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, per i casi di insolvenza di singole imprese o gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale. Con riferimento ai requisiti di ammissione, la lettera *b*) introduce elementi di novità, ancorando l'accesso alla procedura alla esistenza contestuale di precisi parametri. In particolare, oltre allo stato di insolvenza e a una rilevante dimensione, il cui calcolo, innovando rispetto alla normativa vigente, è riferito alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi, segnala l'innalzamento della soglia occupazionale, attualmente fissata a 200 dipendenti, ad almeno 250 dipendenti, per la singola impresa, e 800 per più imprese appartenenti a un unico gruppo, nonché la previsione di concrete prospettive di recupero e di salvaguardia dei livelli occupazionali, diretti e indiretti.

Ricorda, poi, alcuni principi e criteri direttivi della delega, che non interessano materie direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione e che riguardano: la competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria; l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo; l'avvio della procedura; l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, e la disciplina dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza; l'aggiornamento almeno triennale dell'albo; la nomina del commissario straordinario o di tre commissari straordinari nei casi di eccezionale complessità; i casi di revoca del commissario straordinario; i criteri della remunerazione del commissario straordinario; la possibilità di affidamento ad un

professionista dell'attestazione della sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Segnala che, nel confermare la procedura dell'ammissione provvisoria diretta per le imprese di maggiori dimensioni, a cui si aggiungono le società quotate in mercati regolamentati e le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali, alla lettera *m*) il provvedimento individua, tra i requisiti richiesti, la soglia occupazionale di almeno 1.000 dipendenti, in aumento rispetto alla soglia minima di 500 prevista dalla normativa vigente.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 reca ulteriori principi e criteri direttivi, anch'essi non direttamente incidenti sulle competenze della Commissione, che riguardano: la nomina del comitato di sorveglianza; l'autorizzazione del tribunale alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti, al pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e all'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore; i contenuti del programma di ristrutturazione; la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, l'accesso al concordato.

Fa presente, infine, alla lettera *s*), la possibilità, per quanto non altrimenti disciplinato, di applicare i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale e di mantenere ferma, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria.

Alla luce di queste premesse, illustra, quindi, la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**C. 3223 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, segnala, preliminarmente, che il provvedimento, che consta di quattordici articoli e un allegato, reca un'estensione dell'efficacia delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, alla quale si accompagnano ulteriori interventi per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV2, anche attraverso l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, ricorda che l'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del COVID-19, mentre l'articolo 2, comma 1, proroga alla medesima data la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, e n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020. Il comma 2 dell'articolo 2 reca modifiche ai parametri utilizzati per la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico, contenute nel medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In particolare, si modificano i parametri relativi all'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e si assumono come riferimento anche il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Fa presente che l'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina della certificazione verde COVID-19, che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla malattia o l'esito negativo di *test* molecolari o antigenici. In particolare, è subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso alle se-

guenti attività e servizi: servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente. Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, segnala che la norma si applica anche ai concorsi pubblici, con una formulazione che potrebbe essere ulteriormente precisata allo scopo di chiarire l'estensione dell'obbligo di certificazione.

Segnala che l'articolo 4 introduce modifiche alla disciplina recata dal decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. In particolare, si dispone l'abrogazione di disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione delle misure previste per la zona rossa a territori con particolare incidenza dei contagi. Sono, inoltre, modificate le norme sull'accesso degli accompagnatori dei malati e dei disabili nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, estendendole anche ai reparti delle strutture ospedaliere. È, poi, rivista la disciplina per lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico e delle manifestazioni sportive, per l'apertura al pubblico di musei e altri luoghi di cultura, nonché si modificano le disposizioni sanzionatorie.

Osserva che l'articolo 5 reca disposizioni volte ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di *test* antigenici rapidi a prezzi contenuti. La norma, inoltre, proroga al 2023 il credito di imposta in favore delle fondazioni bancarie in relazione ai versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, la cui dotazione viene ridotta nell'anno 2021 per assicurare la copertura

finanziaria delle norme relative alla somministrazione dei *test* antigenici.

Passa all'articolo 6, che dispone la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni elencate nell'Allegato A al provvedimento. Con riferimento alle competenze della Commissione, segnala, in particolare che nell'ambito dell'allegato, al numero 3 si prorogano le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, nel quale rientra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Il numero 4 estende l'applicazione della disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile dettata dal comma 5 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Il numero 5 proroga la disciplina relativa alla dispensa temporanea dal servizio e alla non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre il numero 11 reca la proroga delle disposizioni in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari con riguardo ad alcune professioni. Il numero 15 estende l'applicazione della disciplina transitoria relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che comprende anche l'autorizzazione all'INAIL all'assunzione a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto. Il numero 16 proroga la disciplina transitoria che consente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di avvalersi del Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, mentre

il numero 23 estende l'applicazione della disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

Evidenzia, poi, che l'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria, mentre l'articolo 8 introduce disposizioni volte a riportare a pieno regime, in caso di deferimento, il collegio della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 9, che, ai commi 1 e 2, proroga al 31 ottobre la disciplina che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, in base alla quale i lavoratori cosiddetti « fragili » possono svolgere la propria attività in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. In relazione a tale previsione il comma 3 dispone l'aumento dell'autorizzazione di spesa per la copertura delle spese per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche fino alla medesima data del 31 ottobre 2021. La disposizione non prevede, invece, la proroga della disciplina transitoria che, fino al 30 giugno 2021, per gli stessi lavoratori « fragili » ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.

Fa presente che l'articolo 10 proroga fino al 31 marzo 2022 l'esonero dalla frequenza dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato

tali corsi, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Sottolinea che l'articolo 11 dispone la destinazione di una quota, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto « Sostegni bis », alle attività che, alla data di entrata del vigore del decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dai provvedimenti di contrasto della pandemia da COVID-19.

Osserva, inoltre, che l'articolo 12 reca disposizioni transitorie e finali, prevedendo in particolare che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021. Si prevede, inoltre, per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento già adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame.

Segnala, infine, che gli articoli 13 e 14 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e disciplinano l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Elena MURELLI (LEGA), ringraziando la relatrice, rileva l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito la necessità di prevedere la proroga al 31 dicembre 2021 anche delle disposizioni, di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che riconoscono il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche ai lavoratori che usufruiscono dei benefici della legge n. 104 del 1992, in relazione a familiari gravemente disabili.



Romina MURA, *presidente*, ringrazia la collega Murelli per la segnalazione, che potrà essere considerata dalla relatrice ai fini della predisposizione della propria proposta di parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani, nella quale, secondo quanto stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica.**

*(Seguito discussione e rinvio).*

**7-00702 Rizzetto: Contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione Mura n. 7-00695, rinviata nella seduta del 14 luglio 2021, e avvia la discussione della risoluzione Rizzetto n. 7-00702.

Romina MURA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della risoluzione Mura n. 7-00695, riguardante interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica, e l'avvio della discussione Rizzetto n. 7-00702, in materia di contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada. Dal momento che la risoluzione Rizzetto n. 7-0072 affronta un aspetto specifico della materia affrontata

dalla risoluzione n. 7-00695 Mura, avverte che, se non vi sono obiezioni, tali atti di indirizzo, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 29 luglio scorso, saranno discussi congiuntamente.

La Commissione concorda.

Romina MURA, *presidente*, chiede al deputato Rizzetto se intenda illustrare la sua risoluzione.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra il suo atto di indirizzo, volto ad estendere la discussione della Commissione ad un fenomeno che, purtroppo, si sta diffondendo nel settore del trasporto su strada. Evidenzia, infatti, come si siano riscontrate, con crescente frequenza, frodi da parte di aziende italiane, che ricorrono ad autisti dipendenti da aziende con sede in altri Paesi dell'Unione europea, prevalentemente dell'Europa dell'est, nei quali il costo del lavoro è sensibilmente più basso che in Italia. Con la sua risoluzione, in particolare, intende impegnare il Governo ad adottare iniziative di contrasto di tali pratiche, che, oltretutto, sono contrarie anche alla normativa dell'Unione europea. In questa ottica, si chiede all'Esecutivo di incrementare i controlli nel settore dei trasporti e ad adottare iniziative anche in sede europea volte ad escludere gli effetti pregiudizievoli per l'Italia derivanti da regimi contributivi più favorevoli in vigore in altri Stati membri. Richiama, infine, l'impegno ad assumere iniziative per favorire le aziende virtuose, salvaguardandole dagli effetti della concorrenza sleale delle imprese che sfruttano le lacune esistenti nella normativa e nei controlli per ridurre i propri costi operativi, a scapito della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Auspica, infine, che la tematica oggetto della sua risoluzione possa essere considerata al fine di predisporre un testo unificato delle risoluzioni in discussione, che possa raccogliere il favore di tutti i gruppi della Commissione e divenire la



base per formulare in modo unitario proposte normative al riguardo.

Romina MURA, *presidente*, concordando con il collega Rizzetto sull'importanza del tema oggetto della sua risoluzione, auspica che si possa formulare un

testo unificato degli atti di indirizzo in discussione che raccolga il consenso di tutti i gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad un'altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Benamati.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1494 Benamati, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

condivise le finalità del provvedimento, che intende assicurare la coerenza sistematica della disciplina applicabile ai casi di insolvenza delle imprese di grandi dimensioni, a seguito degli interventi che si sono susseguiti in materia, assicurando un adeguato contemperamento tra le esigenze dei creditori e quelle pubblicistiche sottese all'interesse per la conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per la loro dimensione, appaiono di particolare rilievo economico e sociale;

considerato che, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega, che dovranno trovare attuazione anche tenendo conto dei principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), confermando l'impostazione della normativa vigente, prevede un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

osservato che, in ordine ai requisiti di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'articolo 2, comma 1,

lettera *b*), prevede l'innalzamento della soglia occupazionale, attualmente fissata a 200 dipendenti, ad almeno 250 dipendenti, per la singola impresa, e a 800 per più imprese appartenenti a un unico gruppo, nonché richiede l'esistenza di concrete prospettive di recupero e di salvaguardia dei livelli occupazionali, diretti e indiretti;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), modifica i requisiti per l'attivazione della procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, stabilendo un innalzamento della soglia occupazionale prevista dalla normativa vigente;

ritenuto che, anche nel quadro della nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, debbano essere confermate le previsioni di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo cui per i dipendenti delle aziende commissariate la durata della cassa integrazione straordinaria è equiparata a quella dell'attività commissariale;

segnalata l'esigenza che, nei casi in cui nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria si riscontrino la necessità di procedere a riorganizzazioni o si determinino esuberanti di personale, sia garantita l'attivazione di adeguati interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso il ricorso a servizi di *outplacement*,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 166

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

#### La seduta comincia alle 14.

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, fa presente che il parere sul provvedimento sarà espresso nella seduta odierna, essendo la discussione del provvedimento calendarizzata in Assemblea a partire dalle ore 9 di domani.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere in sede consultiva alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) sul disegno di legge C. 3243, approvato dal Senato della Re-

pubblica, di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021, recante disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e per la giustizia. Il testo, modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, reca altresì il contenuto del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 recante disposizioni per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

Si tratta di un testo molto complesso che, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è composto di trentanove articoli, suddivisi in tre Titoli, che investe però in maniera marginale le competenze della Commissione Affari sociali in relazione ad alcune specifiche disposizioni. Nella relazione si soffermerà pertanto solamente su queste ultime.

Al Titolo I, riguardante il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, il Capo I introduce modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione. In tale ambito l'articolo 3, recante misure per la valorizza-

zione del personale e il riconoscimento del merito, contiene al comma 4-*bis* una disposizione che demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) la definizione delle modalità con le quali i bandi dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale indetti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dai loro enti strumentali devono assicurare la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale per i soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove.

Nello stesso Capo I, l'articolo 6 prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole e delle istituzioni educative, di un Piano integrato di attività e organizzazione, di durata triennale, che riunisce una pluralità di obiettivi previsti dalla normativa vigente e definisce: gli obiettivi della *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009; le strategie di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi; gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e di valorizzazione delle risorse interne; gli strumenti per la trasparenza e l'anticorruzione, in conformità agli indirizzi stabiliti dall'ANAC; le procedure da semplificare e reingegnerizzare; le misure per garantire l'accesso fisico e digitale da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e con disabilità; le azioni per la parità di genere.

Con successivi regolamenti saranno individuati e abrogati gli adempimenti previsti dai piani assorbiti dal nuovo Piano integrato, che definisce anche le modalità

di monitoraggio degli esiti procedurali e degli impatti sugli utenti.

Il Titolo II reca le misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR. In tale contesto l'articolo 17-*quater* introduce il principio secondo cui il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni di cui al provvedimento in esame, ad eccezione di quelle per concorso, sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR.

Nel successivo Titolo II-*bis*, che in gran parte corrisponde al contenuto del già richiamato decreto-legge 92 del 2021, l'articolo 17-*terdecies* novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di cui al decreto-legge n. 5 del 2021, demandando al medesimo Comitato la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, le modalità di inquadramento del personale proveniente da Sport e salute Spa, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica, con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021.

Non essendovi richieste di interventi, illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.10.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale risi sugli esiti del 4° Forum del settore del riso dell'Unione europea ..... 168

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 168

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) ..... 168

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 agosto 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale risi sugli esiti del 4° Forum del settore del riso dell'Unione europea.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Susanna CENNI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.**

**(Doc. LXXXVI, n. 4).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eva AVOSSA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esaminare congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2021, predisposta dal Governo italiano. La Relazione programmatica è esaminata congiuntamente con il programma di lavoro, secondo quanto prevede il parere della



Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010 dalla Commissione XIV. La procedura prevede che tutte le Commissioni permanenti (per i rispettivi profili di competenza) esprimano un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Al riguardo sottolinea preliminarmente come l'esame dei richiamati documenti rappresenti un passaggio cruciale per la partecipazione del Parlamento alla definizione delle linee di azione della politica europea dell'Italia e assuma una rilevanza strategica nella discussione di temi e questioni che incideranno sul futuro dell'Unione nei prossimi anni.

In questa sede preannuncia che intende soffermarsi sui principali aspetti, dei documenti all'esame della Commissione, che rientrano negli ambiti di competenza, per i cui contenuti rimando alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un *green deal* europeo; una UE pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; una UE più forte nel mondo; la promozione dello stile di vita europea; un nuovo slancio per la democrazia europea. Per ciascuna priorità sono declinate le proposte legislative, che abbracciano un ampio spettro di temi; per tale ragione, l'esame parlamentare del programma di lavoro della Commissione europea, unitamente a quello della relazione programmatica del Governo, costituisce un'occasione per discutere anche delle modifiche legislative nelle varie politiche settoriali e orizzontali.

Il programma di lavoro è corredato di quattro allegati che riportano, rispettivamente: le nuove iniziative (Allegato I); le iniziative REFIT (Allegato II); le proposte prioritarie in sospenso (Allegato III); le proposte che si intende ritirare (allegato IV).

In particolare rileva che il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia

della regolamentazione (REFIT) fa parte delle attività condotte dalla Commissione europea nel quadro dell'iniziativa «Legiferare meglio», volte a migliorare la qualità della legislazione europea e il suo impatto, individuando le iniziative legislative mirate a ridurre o semplificare oneri sulle piccole e medie imprese (PMI).

Nel programma di lavoro, la Commissione premette che si concentrerà su un duplice obiettivo per il 2021: in primo luogo, continuerà a prodigare tutto il suo impegno per gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo; parallelamente, la Commissione evidenzia l'opportunità offerta dal piano *NextGenerationEU*, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l'UE di domani.

La Commissione annuncia in particolare che lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE. A tal riguardo, ricorda che ad oggi sono stati ufficialmente presentati 25 Piani nazionali e che dodici di questi, tra cui quello italiano, sono stati formalmente approvati dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

Il programma della Commissione europea per il 2021 ribadisce la centralità dell'attuazione del *Green deal*, presentato nel mese di dicembre 2019 per rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Segnala che in tale ambito la Commissione europea ha presentato nella giornata di ieri un pacchetto di proposte, cosiddetto «*Fit for 55*», che include, tra l'altro, la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, del regolamento sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) nonché del regola-

mento sui livelli di emissione di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi.

Infine, il programma della Commissione prevede di dare seguito alla Strategia dell'UE sulla Biodiversità (COM(2020)380) con il piano d'azione « Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo » (COM(2021)400), presentata il 12 maggio scorso.

Ulteriori iniziative prevedono la presentazione di una proposta legislativa per ridurre la deforestazione e il degrado forestale associato ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione e un nuovo quadro giuridico per il ripristino di ecosistemi sani (4° trimestre 2021).

La Commissione annuncia altresì l'intenzione di dare seguito alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e alla strategia « dal produttore al consumatore », segnatamente per incrementare la produzione biologica, ripristinare gli ecosistemi degradati, proteggere gli oceani e le regioni costiere, tutelare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste e ridurre il rischio di prodotti associati alla deforestazione sul mercato dell'UE. Si annuncia, infine, che introdurrà sul mercato additivi alimentari innovativi per ridurre l'impatto ambientale dell'allevamento.

La relazione programmatica per il 2021 è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione previsto dalla normativa vigente dovuto all'aggiornamento degli impegni alla luce degli indirizzi politici espressi dalla nuova compagine governativa, anche attraverso l'istituzione di nuove strutture e la ridefinizione delle competenze di quelle esistenti.

Osserva come la Relazione programmatica costituisca il documento di indirizzo strategico nel quale si indicano gli impegni politici e le azioni prioritarie che il Governo intende porre in essere nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

In particolare evidenzia che la Relazione all'esame della Commissione si compone di quattro parti, articolate al loro

interno in macro tematiche. Il rapporto è arricchito dal contributo fornito dall'ISTAT, il quale fornisce, ove possibile, i quadri statistici di settore (in materia di *Green Deal*, crescita economica, innovazione e digitalizzazione, politiche attive del lavoro e migrazione). L'intento è di avviare un ciclo informativo che garantisca un riscontro oggettivo e quantitativo degli impatti delle politiche.

La parte prima – Sviluppo del processo di integrazione europea, è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale.

La parte seconda – Le politiche strategiche, in linea con l'azione europea, sviluppa le prioritarie iniziative programmatiche: sostenibilità ambientale e crescita economica, innovazione e digitalizzazione, coesione sociale. In tale contesto il *Green Deal* è la tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'UE: un obiettivo di riduzione sostanziale delle emissioni (di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990) da realizzare con un approccio integrato, trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità e puntando a una transizione equa e inclusiva.

Numerose sono le iniziative illustrate nella Relazione che si radicano nell'idea del *Green Deal* come volano per garantire una crescita sostenibile. Il Governo promuoverà l'adozione a livello europeo di una Strategia di Sviluppo Sostenibile, delinea la Strategia nazionale per la biodiversità 2030, e sarà impegnato nel negoziato sulla legge europea per il Clima con la finalità di garantire che gli strumenti finanziari e di *policy* individuati consentano il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050. La transizione verde investirà ogni settore, dalle imprese alle infrastrutture e alla mobilità, dall'agricoltura alla crescita blu, dalla difesa alla cultura, dalla sanità alla scuola e alla ricerca. Attraverso la PAC post 2020 verranno favoriti gli investimenti volti alla riconversione dei processi produttivi verso modelli più sostenibili e il posizionamento della parte agri-

cola nella distribuzione del valore nella catena alimentare in attuazione delle due strategie « Dal produttore al consumatore » e « *EU Biodiversity strategy for 2030 – Bring nature back into our lives* ».

La parte terza – L'Italia e la dimensione esterna dell'UE, affronta le politiche di vicinato, le strategie macroregionali, il rafforzamento dei partenariati e l'allargamento ad est anche sotto il profilo infrastrutturale, nonché le grandi questioni legate alla costruzione di una politica estera di sicurezza e difesa comune.

La parte quarta – Coordinamento nazionale delle politiche europee, oltre ad illustrare l'attività di coordinamento della posizione nazionale sui principali dossier europei, soffermandosi in particolare sull'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, affronta le tematiche delle politiche doganali e di coesione, l'obiettivo di riduzione delle infrazioni, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le strategie di comunicazione e di formazione sulle attività dell'Unione europea.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione agricoltura segnala in particolare, all'interno della Politica strategica per la sostenibilità ambientale e la crescita economica la richiamata Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB2030) che delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di contribuire ad invertire a livello globale l'attuale tendenza di perdita di biodiversità e di collasso degli ecosistemi. La SNB2030 rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Italia intende mantenere alto il livello di ambizione internazionale che mira ad ottenere che nel 2050 tutti gli ecosistemi siano restaurati, resilienti e adeguatamente protetti, come tracciato dall'Agenda 2030. La SNB2030 dovrà inoltre allinearsi ai target di conservazione e ripristino definiti nella Strategia europea Biodiversità 2030 di cui alle Conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2020.

Segnala quindi che il percorso di definizione della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 (SNB2030) ha già preso avvio con la costituzione di una apposita *Task force*, che avrà il compito di elaborare

la prima proposta di documento strategico, identificando i principali fabbisogni e azioni necessari per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità e recupero funzionale e strutturale degli ecosistemi. Si prevede la definizione, entro la fine del 2021, della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 favorendo l'allineamento della sua struttura generale e delle sue azioni con il futuro Quadro Globale sulla Biodiversità Post-2020 della CBD e con la Strategia Europea per la Biodiversità al 2030. A questo scopo, saranno favorite le sinergie fra politiche settoriali diverse, promuovendo strumenti operativi adeguati, a partire da quelli finanziari, per il raggiungimento di obiettivi condivisi, anche al fine di garantire la piena attuazione della legislazione e delle politiche ambientali dell'UE, nel quadro tracciato dal Green Deal. La SNB2030 avrà una validità decennale, in coerenza con gli obiettivi del millennio tracciati dall'Agenda 2030 e con l'orizzonte temporale di riferimento della Strategia Europea per la Biodiversità post 2020. La SNB 2030 sarà aggiornata con la revisione di medio termine.

Segnala altresì, sempre nell'ambito delle prioritarie iniziative programmatiche quella relativa allo Sviluppo sostenibile del sistema produttivo agricolo, strategia forestale nazionale, crescita blu e dell'economia del mare.

Nella definizione degli interventi da realizzare attraverso la Pac post 2020 (Piano strategico nazionale) ed il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, particolare attenzione sarà dedicata alle misure finalizzate al miglioramento della competitività e della capacità di adattamento del sistema produttivo agricolo ai cambiamenti climatici, in particolare potenziando le infrastrutture destinate ad aumentare la disponibilità, il risparmio ed il riuso delle risorse idriche utilizzabili a fini irrigui, potenziando gli strumenti di gestione del rischio, favorendo la realizzazione di investimenti volti alla riconversione dei processi produttivi verso modelli di più sostenibili, la diffusione di innovazioni tecnologiche e le pratiche dell'agricoltura di precisione, il posizionamento della parte agricola nella

distribuzione del valore nella catena alimentare. Il tutto, in attuazione del *Green Deal* declinato, in agricoltura, nelle due strategie « dal Produttore al Consumatore » (« *Farm to fork, F2F* ») e « *EU Biodiversity Strategy for 2030 – Bringing nature back into our lives* ».

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla gestione sostenibile del territorio forestale. Al fine di assicurare alle aziende agricole una transizione verde sostenibile, sarà necessario incentivare lo sviluppo dell'agricoltura biologica che rappresenta un obiettivo di grande importanza strategica per rendere l'agricoltura sempre più sostenibile ed al passo con le nuove politiche europee. In particolare, per promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari sostenendo la competitività e la resilienza del sistema produttivo, sarà necessario rafforzare le filiere agroalimentari italiane, favorendo la transizione ecologica verso modelli produttivi più sostenibili e integrati.

Rileva come tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso lo strumento dei contratti di filiera e di distretto, per promuovere un miglioramento e una stabilizzazione dei rapporti tra produttori agricoli e sistema della trasformazione e della distribuzione per una nuova *food policy* condivisa. Nell'ambito dell'obiettivo dello sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare si lavorerà per migliorare la produttività e redditività del settore, nonché la sostenibilità del prodotto ittico, evitando pratiche non sostenibili a livello ambientale (Strategia Europa 2020). La finalità è inoltre quella di accrescere la competitività delle imprese di pesca marittima e acquacoltura e di fornire incentivi alla « crescita blu » come approccio di sistema all'economia del mare, anche attraverso lo sviluppo di investimenti che finanzino nuovi processi di produzione, trasformazione e riutilizzo dei prodotti agricoli e alimentari in un'ottica di economia circolare e incoraggiando attività sostenibili sotto il profilo ecologico, rafforzando i controlli a tutela delle risorse marine ed educando il consumatore sul valore delle produzioni.

In tale ambito, quindi, si prevedono l'elaborazione del Piano strategico nazionale ed in particolare della parte del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale della filiera dell'agricoltura e delle disposizioni attuative nazionali orientate al miglioramento della sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei processi produttivi, del posizionamento del settore agricolo nella distribuzione nelle singole filiere alimentari, del miglioramento della resilienza del settore agricolo a fronte dei cambiamenti climatici.

In particolare sono poi previste le seguenti azioni:

Piano sementiero: tale azione prevede la realizzazione di un piano di settore (pluriennale) volto all'individuazione delle strategie migliori per incentivare la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico al fine di ridurre l'impiego di materiale riproduttivo non biologico;

Bando per la ricerca in agricoltura biologica (pubblicato nel 2020): tale azione comprende l'attività di selezione e finanziamento di progetti di ricerca in agricoltura biologica per un ammontare di 4.200.000 euro;

Normativa secondaria Reg. UE 2018/848 e adeguamento della normativa nazionale alla nuova normativa comunitaria: a seguito del rinvio al 1° gennaio 2022 dell'applicazione del Reg. UE 2018/848, nel 2021 proseguiranno le trattative con la Commissione Europea per la definizione delle norme di secondo livello previste dallo stesso regolamento. Si renderà inoltre necessaria un'attività di revisione e adeguamento della normativa nazionale di settore.

Sono inoltre previste azioni legate al finanziamento di contratti di filiera e di distretto ai sensi del vigente regime di aiuti e il suo rinnovo fino al 2027. Le aree di sostegno sono le seguenti: – investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; – investimenti per la

trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli; – investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; – partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità; misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Sul piano delle indicazioni geografiche, nell'ambito della riforma della PAC e della revisione dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e 1308/2013, il Governo sarà impegnato a semplificare le procedure oggi esistenti di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro e a rendere più efficace la protezione delle DOP e delle IGP nel caso merci in transito dell'UE, nel commercio elettronico e nell'assegnazione di domini di secondo livello dei Paesi dell'Unione e della stessa UE. Si assicurerà la partecipazione alla definizione della politica commerciale dell'UE e, con essa, la protezione delle Indicazioni geografiche italiane mediante accordi con Paesi terzi, negoziati dalla Commissione a nome dell'Unione, nonché la loro implementazione per quelli già entrati in vigore.

Con riferimento al territorio forestale, è prevista l'elaborazione della strategia forestale nazionale nel quadro delineato dalla Strategia forestale dell'Unione europea, anche attraverso l'attuazione del Testo Unico sulle Foreste e sulle Filiere forestali (TUFF), il sostegno alle filiere del legno in particolare nelle zone collinari e montane, il potenziamento dell'uso a cascata della materia prima legno nel processo di efficientamento energetico degli impianti che utilizzano i residui delle lavorazioni durevoli, anche al fine di ridurre le emissioni di PM<sub>10</sub> e 2,5, in linea con le più recenti indicazioni sull'economia circolare.

Ai fini dello sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare saranno finanziate misure per: l'adattamento e modernizzazione della flotta con riguardo ai settori dell'innovazione, salute e sicurezza, efficienza energetica e investimenti a bordo per migliorare la qualità dei prodotti; supporto finanziario per il controllo della pe-

sca, il rafforzamento del collegamento con la sorveglianza marittima; il rafforzamento della raccolta e dell'elaborazione dei dati in mare; il supporto per investimenti innovativi produttivi per la crescita in acquacoltura; miglioramento dell'organizzazione del settore e della sua struttura attraverso le organizzazioni dei produttori; finanziamenti per abilitare le condizioni per facilitare l'innovazione e lo sviluppo dei mercati nell'economia blu.

Nel quadro dei risultati attesi si prevede quindi la presentazione della bozza di Piano strategico nazionale della Pac alla CE, l'elaborazione della parte del PNRR dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale della filiera dell'agricoltura, l'adozione disposizioni attuative finalizzate all'introduzione di sistemi di certificazione della sostenibilità dei processi produttivi nel settore vitivinicolo e ortofrutticolo. Quanto al piano sementiero, per il 2021 si prevede di arrivare all'elaborazione del piano sementiero attraverso l'attività di una cabina di regia a cui parteciperanno oltre all'ente di ricerca CREA tutti gli *stakeholders* interessati. Quanto al bando per la ricerca in agricoltura biologica si prevede di finanziare entro il 2021 circa 20 progetti di ricerca sui temi sensibili dell'agricoltura biologica.

In merito alla promozione di filiere agro-alimentari sostenibili tra i risultati attesi sono indicati:

il miglioramento delle prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;

la creazione e il miglioramento dell'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;



la resilienza e la ripresa dei sistemi produttivi a seguito della pandemia da Covid-19.

È prevista inoltre l'adozione delle disposizioni attuative del Testo Unico sulle Foreste e sulle Filiere forestali. Infine, risultati attesi dalle azioni per lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare sono il raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo in ambito FEAMP 2014 – 2020 e FEAMPA a partire dal 2021.

Nell'ambito della politica strategica Innovazione e digitalizzazione evidenzia, tra le priorità indicate, la Modernizzazione dell'agricoltura e miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali:

Al riguardo nella relazione si afferma come la presenza di una connessione Internet, veloce ed affidabile, potrà contribuire notevolmente al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, essendo un fattore chiave per l'occupazione, le attività economiche, gli investimenti ed i diversi servizi. In tale contesto l'accesso alla Banda ultra larga (BUL) potrà favorire la diffusione dell'agricoltura di precisione e dei servizi offerti dalla tecnologia satellitare, con ricadute positive in termini di riduzioni dei costi per gli agricoltori, di una migliore gestione delle risorse naturali e di riduzione degli input e delle emissioni di gas a effetto serra, con l'obiettivo di favorire la transizione verso un ambiente più sano per gli agricoltori e i cittadini. Funzionale a tali obiettivi è l'accelerazione della diffusione della BUL nelle zone rurali, nonché il rilascio di applicativi aziendali che agevolino la modernizzazione e digitalizzazione dell'agricoltura. L'obiettivo risulta in linea sia con la strategia «*Farm to fork*», che si prefigge di conseguire un accesso del 100% alla BUL nelle zone rurali entro il 2025, sia con la Missione «*Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo*» del PNRR.

In questo quadro tra le azioni previste è indicata la riorganizzazione del SIAN (Sistema informativa agricolo nazionale), in modo che la nuova infrastruttura informatica a servizio del sistema agricolo si trasformi da, semplice sistema di controllo, a sistema di erogazione di servizi alla PA e

alle imprese, per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e la sostenibilità di tutti i processi produttivi. Nell'ambito dei risultati attesi è indicata la riorganizzazione del SIAN e l'integrazione banche dati esistenti.

Martina LOSS (LEGA) chiede alcuni chiarimenti circa il prosieguo dell'esame dei documenti dell'Unione europea, osservando come dalla relazione appena svolta sono emersi certamente molti temi cruciali sui quali sarà utile interloquire anche con il ministero competente, soprattutto al fine di comprendere quale sia lo stato di avanzamento circa l'elaborazione dei richiamati documenti strategici, a cominciare da quelli relativi alla nuova PAC. Al riguardo, ritiene, infatti, importante che la Commissione possa verificare se sulle numerose questioni illustrate in questa sede sia effettivamente in corso il relativo lavoro di approfondimento da parte del Governo in vista della predisposizione dei documenti strategici.

Susanna CENNI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione per le politiche europee e che i lavori saranno organizzati allo scopo di approfondire tutti i temi di interesse.

Antonella INCERTI (PD) ringrazia la relatrice per il prezioso lavoro svolto. Con riferimento al prosieguo dei lavori ritiene che vi siano già alcuni strumenti già predisposti quali ad esempio il PNRR che indica gli obiettivi e le priorità per il settore dell'agricoltura. Rileva altresì come sia, altresì, prevista l'adozione del Piano strategico nazionale e che sarà importante indicare nella proposta di parere le priorità cui la Commissione intenda dare particolare risalto.

Susanna CENNI, *presidente*, con riferimento al dibattito svoltosi, osserva che alla ripresa, dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari, la Commissione potrà senza dubbio svolgere l'attività istruttoria necessaria ad approfondire le diverse questioni oggetto dei provvedimenti in discus-



sione. In ogni caso, ritiene che di tale argomento la Commissione potrà discutere nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo ». JOIN(2021) 2 final ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	176
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	187

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	177
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	189
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	181

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 267 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	190

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Partenariato rinnovato**

**con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo ». JOIN(2021) 2 final.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2021.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osserva-

zioni da lui formulata (*vedi allegato 1*) e ringrazia gli uffici per il supporto fornito.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e XI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I e XI, il disegno di legge, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR. Il disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport, con salvezza dei suoi effetti. Al contempo nel corpo del decreto-legge n. 80 è stato inseriti gli articoli dal 17-*bis* al 17-*terdecies*, in cui sono state trasposte le disposizioni contenute nel decreto-legge abrogato.

Evidenzia che il provvedimento si compone di 39 articoli (19 nel testo originario) e di sei allegati, i primi quattro dei quali

relativi ai profili professionali del personale reclutato ai sensi del provvedimento.

In particolare, l'articolo 1 disciplina le modalità volte ad accelerare il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi professionali, da parte delle Amministrazioni pubbliche, esclusivamente in funzione delle esigenze connesse con l'attuazione del PNRR. La misura si applica alle Pubbliche amministrazioni che hanno la diretta titolarità dell'attuazione di progetti previsti nel PNRR, nonché dell'assistenza tecnica di progetti finanziati solo dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si dispone inoltre che le Pubbliche amministrazioni possano derogare, fino a raddoppiarli, i vigenti limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Il Senato ha inoltre aumentato, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, le posizioni dirigenziali di livello generale che l'Agenzia per la Coesione territoriale può conferire, fino al 2027, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli, in relazione ai compiti attribuiti alla stessa Agenzia per l'attuazione degli interventi del PNRR e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo 2021-2027.

Illustra poi l'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, riguardante misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura, che prevede in particolare l'assunzione di un contingente di 270 unità di personale non dirigenziale per assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, autorizzando nel frattempo il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti archivisti per la durata massima di 24 mesi, nonché la facoltà di avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR.

L'articolo 2 dispone misure che consentono l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, attraverso contratti di ap-

prendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca, finalizzati all'acquisizione di esperienze, competenze di base e trasversali, e per l'orientamento professionale da parte di diplomati e studenti universitari.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici, introducendo un'ulteriore area funzionale di elevata qualificazione, nonché modificando la progressione economica all'interno di ciascuna area e introducendo una modalità di progressione tra le aree mediante procedura comparativa. Inoltre, si introduce una nuova modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle Amministrazioni statali, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), riservate al personale in servizio. Si prevedono poi disposizioni volte a facilitare la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti e disposizioni volte a potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca.

Segnala quindi che gli articoli da 3-*bis* a 3-*quater* introducono misure di interesse per gli enti locali, volte in particolare a prevedere procedure per la gestione in forma aggregata dell'assunzione di personale da parte degli enti locali, nonché ad ampliare i limiti per le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR.

L'articolo 4 prevede un ampliamento degli ambiti e delle finalità di intervento della Associazione Formez PA, al fine di rafforzarne l'azione a servizio della Pubblica amministrazione, in vista delle esigenze connesse con l'attuazione del PNRR.

Richiama poi l'articolo 5, che amplia i compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), per aggiungere la formazione inerente ai profili propri del personale che opera negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché del personale delle Pubbliche amministrazioni preposte allo sviluppo e all'attuazione delle azioni previste nel PNRR.

Fa presente quindi che l'articolo 6 prescrive, per le Pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, l'obbligo

dell'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di durata triennale, con lo scopo di razionalizzare e semplificare i vigenti strumenti di programmazione delle stesse Pubbliche amministrazioni, riunendoli in un unico Piano. Nel Piano integrato confluiscono, quindi, una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente. In particolare, in esso saranno definiti i seguenti profili: obiettivi di *performance*; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anticorruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

L'articolo 6-*bis*, introdotto dal Senato, in considerazione dell'attuale carenza di Segretari comunali e delle accresciute esigenze connesse agli interventi del PNRR, prevede misure semplificate per le assunzioni dei segretari comunali e provinciali in numero pari alle cessazioni dal servizio nell'anno precedente. L'articolo 7 dispone il reclutamento di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, tramite procedure concorsuali avviate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per la realizzazione dei progetti del PNRR. Di queste unità, 80 sono destinate alla Ragioneria generale dello Stato, ove il « Servizio centrale per il PNRR » opera come il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, e gestisce il Fondo di rotazione del *Next Generation EU-Italia*.

Con riferimento all'articolo 7-*bis*, inserito dal Senato, sottolinea che esso autorizza il Ministero dell'economia e delle Finanze a reclutare un contingente di 145 unità, per le accresciute esigenze derivanti dalle attività di gestione e monitoraggio degli interventi del PNRR. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle

misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, viene istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

Illustra poi l'articolo 8, che istituisce sette posizioni dirigenziali destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, che avranno il compito di gestire le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza relative al PNRR. Si sofferma quindi sul comma 3 dell'articolo, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro il compito di assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma. Il medesimo Dipartimento provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR e verifica, altresì, le eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e resilienza. Per tali finalità, presso il citato Dipartimento, si prevede l'istituzione di due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

L'articolo 8-bis, inserito dal Senato, prevede il reclutamento, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, di un contingente di 184 unità presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR.

L'articolo 9 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation EU-Italia*, nel limite di 320 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità, che gli enti

territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

L'articolo 10 prevede l'assunzione di personale, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, della Presidenza del Consiglio, per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle Amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Evidenzia quindi che gli articoli da 11 a 17 stabiliscono interventi finalizzati a dare attuazione alle misure per la Giustizia previste dal PNRR, sottolineando come la riforma del sistema giudiziario prefigurata nel PNRR sia incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, da realizzare portando a piena attuazione l'Ufficio per il processo, rafforzando la capacità amministrativa della Giustizia, potenziando le infrastrutture digitali, garantendo strutture edilizie efficienti e moderne, e potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti. Per tali finalità, l'articolo 11 prevede il reclutamento a tempo determinato di 16.826 unità di personale addetto all'Ufficio per il processo (di cui 326 destinate alla giustizia amministrativa), mentre l'articolo 13 prevede il reclutamento, sempre a tempo determinato, di 5.410 unità di personale di supporto degli uffici giudiziari e in particolare dell'Ufficio per il processo. Sono previste, quindi, anche le modalità di impiego e le attività di formazione. È infine disposta, nell'ambito del processo amministrativo, una procedura semplificata per le decisioni inerenti ai ricorsi suscettibili di immediata definizione, nonché una disciplina per la trattazione da remoto delle cause.

Segnala poi che gli articoli 17-bis, 17-ter, inseriti dal Senato, recano, rispettivamente, disposizioni per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura e modifiche al decreto legislativo n. 116/2017 in materia di magistratura onoraria e giudici di pace. L'articolo 17-quater, anch'esso inserito dal Senato, prevede l'applicazione



cazione del principio di parità di genere a ogni forma di reclutamento, conferimento di incarichi, mobilità e progressione di carriera previsti dal provvedimento in esame, ad eccezione delle assunzioni effettuate per concorso, ciò in coerenza con quanto disposto dal PNRR che mira al raggiungimento di un'effettiva parità di genere.

Evidenzia poi che, nell'ambito del Titolo II-*bis* inserito dal Senato, che recepisce il contenuto del DL n. 92/2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport, gli articoli da 17-*quinquies* a 17-*septies* riguardano il potenziamento della capacità operativa del Ministero per la transizione ecologica (MITE), mediante l'assunzione di personale (articolo 17-*quinquies*) e il potenziamento della struttura di missione per l'attuazione del PNRR (articolo 17-*sexies*). È inoltre prevista la possibilità di avalimento da parte del MITE di personale di ENEA e ISPRA, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, nonché la definizione da parte del Ministro per la transizione ecologica – di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con quello dell'economia e delle finanze – degli obiettivi strategici del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (articolo 17-*septies*).

Fa quindi presente che gli articoli da 17-*octies* a 17-*undecies* riguardano misure di accelerazione delle procedure in materia ambientale, con il potenziamento delle strutture dei Commissari in materia ambientale (articolo 17-*octies*), la previsione della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, incaricato a rappresentare l'Italia negli eventi e nei negoziati internazionali sui temi ambientali (articolo 17-*novies*), l'allargamento da 3 a 5 unità del consiglio di amministrazione dell'ENEA (articolo 17-*decies*), nonché il differimento al 31 luglio 2021 dell'efficacia delle misure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) introdotte dal D.L. 77/2021, relative alla Commissione istruttoria per la VIA dei progetti PNRR-PNIEC, e alla competenza statale delle istanze di VIA per gli

impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW (articolo 17-*undecies*).

Passa poi ad illustrare gli articoli 17-*duodecies* e 17-*terdecies*, che recano disposizioni in materia di sport volte ad ampliare le funzioni attribuite alla Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», includendo la fase di progettazione oltre che quella di realizzazione degli interventi (articolo 17-*duodecies*), nonché ad ampliare l'autonomia organizzativa del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) demandando a tale ente la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica (articolo 17-*terdecies*).

Infine, ricorda che l'articolo 18 reca le disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, mentre l'articolo 18-*bis*, introdotto dal Senato, reca la clausola di salvaguardia della compatibilità del decreto con gli statuti dei territori ad autonomia speciale.

In conclusione, considerata l'imminente calendarizzazione in Aula del provvedimento in esame e non ravvisando, per quanto di competenza della Commissione, profili ostativi dal punto di vista della sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) invita il relatore a tenere conto, nella sua proposta di parere, dell'opportunità di rimarcare l'importanza di supportare ulteriormente le autonomie territoriali, e segnatamente gli enti locali, nel processo di attuazione del PNRR, secondo la logica del principio di sussidiarietà. In questa prospettiva, sottolinea in particolare l'esigenza di accompagnare tali enti nel percorso verso la transizione digitale fornendo loro adeguati strumenti e favorendo l'ampliamento delle facoltà assunzionali, con particolare riguardo al personale tecnico.

Devis DORI (LEU), si associa alle considerazioni svolte dalla collega Rossini.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, nel condividere le considerazioni emerse nel dibattito, chiede di sospendere brevemente la seduta onde consentire di perfezionare la proposta di parere tenendo conto di quanto osservato dalla deputata Rossini.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorda la Commissione, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.**

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**C. 3223 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, Francesca Galizia, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Evidenzia come si tratti di un provvedimento che si pone in una posizione di continuità con altri interventi normativi precedenti, attuati con decreto-legge o con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che hanno posto misure restrittive a

fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, modulando tali misure in relazione all'andamento epidemiologico con l'obiettivo ultimo di consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Con il decreto-legge in esame sono dunque disciplinate le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia ed è prorogato – direttamente da tale fonte legislativa di urgenza – lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021. È al contempo disposto il rinvio – fino al 31 dicembre – a quanto previsto dal d.P.C.m. 2 marzo 2021 salvo quanto previsto dal decreto-legge medesimo e viene estesa per lo stesso periodo la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020.

Nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 14 articoli e di un allegato, si sofferma, in particolare, sui profili di interesse della Commissione, riconducibili sostanzialmente alle modifiche apportate alla disciplina della certificazione verde COVID-19 (articoli 3 e 4, comma 1, lettera e)) e al relativo coordinamento con la vigente disciplina europea in materia. Ricorda a tale proposito che le certificazioni in oggetto attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo e rilevano esclusivamente per specifici fini, stabiliti dal legislatore. Evidenzia quindi che le norme europee adottate in materia sono intese in via principale a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri delle certificazioni, fermo restando che queste ultime rilevano solo ai fini posti dal legislatore interno. In merito, richiama, in primo luogo, il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Ue), a cui si affianca il regolamento (UE) 2021/954, che ha esteso il quadro suddetto ai cittadini di

Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nello « spazio Schengen ».

Nel rammentare che entrambi i citati regolamenti sono stati adottati il 14 giugno 2021, evidenzia che il quadro del certificato digitale UE comprende tre tipi di certificati: il certificato di vaccinazione, il certificato del test (indicante il risultato e la data di un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico o di un test antigenico rapido) e il certificato di guarigione (comprovante che il titolare risulti guarito da un'infezione da SARS-CoV-2). Tali certificati devono essere rilasciati, in formato digitale o cartaceo (o in entrambi i formati), e comprendere un codice a barre interoperabile, contenente le informazioni necessarie per verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del medesimo certificato. Il certificato viene rilasciato ai cittadini dell'Ue e ai loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, ed è valido in tutti gli Stati membri; può inoltre applicarsi all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Svizzera. Il regolamento (UE) 2021/953 precisa, tuttavia, che il certificato non è una preconditione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non deve essere considerato un documento di viaggio. Per le eventuali restrizioni (quarantena o esecuzione di un test) adottate dagli Stati membri e valide anche per gli ingressi di viaggiatori in possesso di un certificato, si prevede che lo Stato membro pubblici tali misure almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore delle stesse. I Paesi dell'Unione devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri a persone a cui sia stato somministrato un vaccino autorizzato dall'Ema (spetta ai Paesi dell'Unione decidere se accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri prodotti, utilizzati in base alle procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o rientranti in quelli elencati dall'Oms per uso di emergenza).

Rammenta, infine, che la disciplina europea sul « certificato COVID digitale dell'Ue » trova applicazione per il periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022 e che i certificati che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima del 1° luglio 2021 sono

accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021.

Venendo al contenuto del decreto-legge in esame, fa presente che gli articoli 1 e 2, in considerazione del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, prorogano al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e la conseguente facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020. Vengono inoltre aggiornati i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni indicativo delle diverse situazioni di rischio, misurato sulla base dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, cui corrisponde l'applicazione di misure differenziate.

Illustra quindi l'articolo 3 che, inserendo l'articolo 9-bis nel D.L. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, subordinando al possesso di tale certificazione l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteche, archivi, aree o parchi archeologici, complessi monumentali) e mostre; piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso, con esclusione dei centri educativi per l'infanzia (inclusi i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Evidenzia che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le diverse zone di rischio. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino

nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'ideale certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione con il proprio stato di salute. Viene poi demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità di gestione digitale delle certificazioni in esame, assicurando la protezione dei dati personali in esse contenute. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo.

Segnala poi che l'articolo 4 dispone una serie di modifiche al citato D.L. 52/2021, consentendo, tra l'altro, agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti disabili di accedere alle sale d'attesa delle strutture ospedaliere. Inoltre, il comma 1, lettera e) dell'articolo dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde, di cui all'articolo 9 del citato D.L. 52/2021. Viene in particolare specificata la decorrenza (a partire dal quindicesimo giorno successivo all'unica dose di vaccinazione) della validità del certificato per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2. Chiarisce poi che il medesimo articolo 4 aggiorna anche la formulazione della disposizione di coordinamento della normativa nazionale sui certificati verdi con le relative norme europee, delle quali viene confermata la prevalenza, nonché la formulazione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati; interviene altresì sulla disciplina sanzionatoria, estendendone l'ambito di applicazione anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, nonché introducendo, nel caso di reiterate violazioni, da parte dei titolari o dei gestori dei servizi, delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno

a dieci giorni. Nell'articolo si specifica, infine, che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

Fa presente poi che l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti e che a tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro favore del Commissario straordinario, che provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

Richiama quindi l'articolo 6, che proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché l'articolo 7, volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria.

Sottolinea poi che l'articolo 8 interviene, al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 il c.d. cura Italia, nella parte in cui prevedeva, una specifica disciplina per la composizione del collegio in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 9, precisa che esso stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea relativa a « lavoratori fragili » – che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 – prevedendo per tali lavoratori la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile. In particolare, si prevede la proroga della misura del lavoro agile ai lavoratori, in possesso del riconoscimento

di disabilità con connotazione di gravità e ai lavoratori in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2, anche attraverso l'adibizione a diverse mansioni o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

L'articolo 10 esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

Richiama quindi l'articolo 11, che destina una quota del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il D.L. « Sostegni » (D.L. n. 73/2021) – pari a 20 milioni di euro – in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020.

Sottolinea poi che l'articolo 12 stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021, nonché, per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, le misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, salvo quanto previsto dal decreto in esame. Si dispone, inoltre, che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.

L'articolo 13, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge. Da ultimo, fa presente che l'allegato A reca

l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

**Atto n. 267.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/1160 del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE con l'obiettivo di facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (OIC), rendendola meno costosa, riducendo gli attuali ostacoli normativi e consentendo ai gestori di distribuire e in alcuni casi di gestire i propri fondi sul territorio europeo, pur garantendo la tutela



degli investitori. Il decreto legislativo adeguava inoltre la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1156, fissando norme e procedure supplementari relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM e ai gestori di fondi di investimento alternativi – GEFIA.

Osserva che i due atti legislativi europei sono tra loro complementari e si inseriscono nel quadro della revisione intermedia del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali dell'Unione europea, mirante a ridurre la frammentazione del mercato interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo. Con riguardo alla distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento, tali ostacoli normativi sono costituiti dai requisiti richiesti per la commercializzazione, le spese e gli oneri regolamentari, nonché gli obblighi amministrativi e di notifica imposti dagli Stati membri.

Chiarisce come lo scopo comune degli interventi comunitari in oggetto sia quello di rendere più agevole la distribuzione transfrontaliera di fondi, assicurando allo stesso tempo un livello elevato di tutela degli investitori e precisa che termine di recepimento previsto dalla direttiva è il 2 agosto 2021, mentre le disposizioni del regolamento trovano applicazione già dal 1° agosto 2019.

Rileva poi che la relazione illustrativa sottolinea come, nonostante gli sforzi compiuti, il mercato UE dei fondi di investimento sia ancora basato su una frammentazione a livello nazionale, con conseguente ridotta dimensione dei fondi e maggiore incidenza dei relativi costi di gestione. L'esigenza di una più agevole mobilità dei fondi su base transfrontaliera è inoltre accresciuta a seguito della *Brexit* e della conseguente delocalizzazione al di fuori della UE di una larga parte del mercato finanziario del continente, rispetto al quale il mercato comunitario deve mantenere condizioni di competitività. La medesima relazione stima che dalla rimozione dei menzionati ostacoli normativi potrà derivare un risparmio finanziario di 306 milioni annui per i fondi transfrontalieri esistenti, oltre a un miglioramento della trasparenza

e dell'armonizzazione della normativa tra gli Stati membri

Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 13 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020), sulla base degli specifici criteri direttivi ivi indicati; il termine per l'esercizio della delega, fissato a 3 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, scade l'8 agosto 2021. Nondimeno, dato che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso al Parlamento solo il 22 luglio scorso, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è previsto per il 31 agosto 2021.

Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto, fa presente che esso si compone di 7 articoli, il primo dei quali apporta modifiche alla Parte I del Testo Unico della Finanza (TUF) – Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – volte a individuare nella Consob e nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti, secondo le rispettive attribuzioni, in materia di facilitazione della distribuzione transfrontaliera degli (OIC) e di comunicazione delle attività di pre-commercializzazione dei fondi europei per il *venture capital* (EuVECA), dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) e dei fondi comuni monetari (FCM).

Fa presente poi che l'articolo 2 apporta modifiche alla seconda parte del TUF sulla disciplina dell'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio (SGR), nonché sulla commercializzazione di quote di azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari comunitari (OICVM UE) e di Fondi di investimento alternativi (FIA), semplificando le operazioni di notifica e armonizzando la documentazione che deve essere messa a disposizione degli investitori. L'articolo 3 apporta modifiche alla parte IV del TUF, in materia di appello al pubblico risparmio, volte ad armonizzare le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato o raccogliere intenzioni di acquisto o sottoscrizione. L'articolo 4 apporta modifiche alla parte V del TUF, in materia di sanzioni

amministrative. Ricorda, in proposito, che la direttiva (UE) 2019/1160 e il regolamento (UE) 2019/1156 non prevedono l'introduzione di misure sanzionatorie ulteriori rispetto a quelle già contemplate in materia e recepite nel nostro ordinamento e che pertanto l'articolo in esame opera un mero coordinamento al fine di inquadrare le modifiche introdotte nei precedenti articoli nell'ambito del vigente quadro sanzionatorio.

Chiarisce poi che l'articolo 5 apporta disposizioni di coordinamento normativo al fine di evitare l'insorgere di problemi di riferimenti incrociati all'interno del TUF; esse riguardano la disciplina del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

Infine, rammenta che l'articolo 6, rubricato « disposizioni finali », prevede un termine di 120 giorni entro il quale la Consob

e la Banca d'Italia potranno apportare le modifiche regolamentarie necessarie al corretto e integrale adeguamento della normativa secondaria di settore, mentre l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, valutato che l'atto in esame reca un contenuto prevalentemente tecnico coerente rispetto ai criteri di delega previsti dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e rilevata l'assenza di profili problematici con riferimento alla compatibilità con la normativa comunitaria, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni  
« Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo » (JOIN(2021)2 final)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo »;

apprezzato che la nuova Agenda intenda rilanciare una più stretta cooperazione con i paesi della sponda sud del Mediterraneo attraverso una revisione strategica dell'approccio europeo alla regione, la cui opportunità è stata segnalata anche nel documento presentato dal Governo italiano nel mese di settembre 2020;

considerato che:

le priorità della nuova Agenda si concentrano su cinque settori d'intervento, per ciascuno dei quali la Comunicazione prevede una serie di azioni;

oltre agli interventi che si confermano come punti cardine della politica europea, quali quelli concernenti lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali, rivestono un carattere innovativo quelli concernenti la transizione digitale, la transizione verde, l'energia e l'ambiente, che possono integrare i modelli di cooperazione finora seguiti con una collaborazione di nuovo tipo in linea con le priorità delineate nella strategia di crescita e di ripresa dell'Unione europea;

tali interventi possono costituire nuove occasioni di cooperazione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e nuove op-

portunità di investimento e di sviluppo per tutta l'area della regione mediterranea, anche tenuto conto dell'impatto della crisi pandemica su tali Paesi che sta provocando pesanti conseguenze;

la Comunicazione è accompagnata da un piano economico e di investimento (*Economic and Investment Plan*) per stimolare la ripresa socioeconomica a lungo termine nel vicinato meridionale;

il nuovo approccio ha una rilevanza strategica sotto il profilo della sicurezza ed economico, oltre che per la gestione dei flussi migratori;

la Commissione propone di destinare fino a 7 miliardi di euro nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione (NDICI), che potrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati nel vicinato meridionale;

il Consiglio dell'UE ha approvato, il 16 aprile 2021, delle conclusioni su un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo;

rilevato che:

la stabilizzazione politica e socioeconomica dell'area riveste un ruolo cruciale per tutta l'Unione europea e per l'Italia in particolare;

desta preoccupazione l'evoluzione dei recenti avvenimenti in Tunisia, che rischia di aggravare la situazione di crisi economica e sanitaria del Paese aggiungendo un quadro di instabilità politica;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento fi-

nale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:*

*a)* la necessità che il nuovo impulso alla politica dell'Unione europea nei confronti del partenariato meridionale rafforzi e intensifichi le iniziative e le azioni nella direzione di una stabilizzazione politica e socioeconomica della regione, ai fini di una risoluzione dei conflitti e delle crisi economiche, sociali, e politiche che interessano molti Paesi dell'area;

*b)* l'esigenza di sostenere la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri e i

partner del vicinato meridionale al fine di rafforzare le capacità di risposta dei sistemi sanitari e migliorare l'accesso ai vaccini, nel contesto della lotta contro la pandemia di COVID-19;

*c)* l'importanza di assicurare la coerenza tra l'azione dell'UE nei confronti dei partner dell'Africa settentrionale e quella nei confronti del resto del continente africano, anche tenuto conto della prospettiva dell'UE di definire una nuova strategia globale con l'Africa, delineata nella Comunicazione della Commissione europea del 9 marzo 2020, e di realizzare una maggiore integrazione economica a livello regionale e continentale, nonché una cooperazione più strutturata;

*d)* l'utilità di monitorare periodicamente i risultati conseguiti nell'ambito del piano economico e di investimento, anche al fine di valutare il potenziale di attivazione degli investimenti pubblici e privati dei progetti ivi previsti.

## ALLEGATO 2

**DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR;

rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Senato – che hanno, tra l'altro, trasposto nel corpo del decreto-legge le disposizioni del decreto-legge n. 92 del 23 giugno 2021, contestualmente abrogato – il provvedimento si compone di 39 articoli e sei allegati;

rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 3, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, i compiti di: assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR; verificare eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;

considerato che il reclutamento di personale per gli incarichi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 è subordinato all'appro-

vazione del PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 2021/241, e che il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR presentato dall'Italia e successivamente, il 13 luglio 2021, il Piano è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;

rilevato che gli articoli da 11 a 17 stabiliscono interventi coordinati finalizzati a dare attuazione alle misure di rafforzamento dell'Amministrazione della Giustizia, previste dal PNRR;

considerato che numerose modifiche apportate dal Senato sono volte a rafforzare altri comparti della pubblica amministrazione, al fine del loro efficace concorso alla realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR e che in tale ambito è auspicabile un ulteriore rafforzamento delle azioni di sostegno agli enti territoriali, con particolare riferimento al reclutamento di personale tecnico funzionale all'attuazione degli investimenti del PNRR;

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 267).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

rilevato che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), che reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156;

considerato che lo schema di decreto intende recepire nell'ordinamento interno la citata direttiva (UE) 2019/1160 preve-

dendo modifiche in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo volte a rimuovere gli ostacoli normativi che ne limitano l'operatività tra i diversi Stati dell'Unione europea, nonché adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 adottato al fine di ottenere un maggiore livello di armonizzazione a livello europeo sulla disciplina che regola la distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento;

considerato altresì che i citati atti legislativi europei s'inseriscono nel quadro della revisione intermedia del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali dell'Unione europea, mirante a ridurre la frammentazione del mercato interno dei capitali, con la finalità di rendere più agevole la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, assicurando allo stesso tempo un livello elevato di tutela degli investitori;

rilevata l'esigenza di una tempestiva definitiva approvazione dello schema di decreto in ragione dell'avvenuta scadenza del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, fissato al 2 agosto 2021, e della piena applicazione del regolamento (UE) 2019/1156, decorrente dalla medesima data,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	191
Audizione della signora Paola Emmolo e del signor Luigi Bonaventura .....	191
Esame di una proposta di Regolamento sul procedimento di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2018, n. 99 .....	191
Comunicazioni del Presidente .....	192
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA .....	192

*Martedì 3 agosto 2021. – Presidenza del presidente MORRA.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

##### **Audizione della signora Paola Emmolo e del signor Luigi Bonaventura.**

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione della signora Paola Emmolo e del signor Luigi Bonaventura.

Il signor BONAVENTURA e la signora EMMOLO esprimono considerazioni e valutazioni sulla situazione dei collaboratori di giustizia e sull'attività svolta dal Servizio centrale di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia del Ministero dell'interno.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati PAOLINI (Lega), ASCARI (M5S) e CANTALAMESSA (Lega) nonché il senatore SACCONI (FIBP-UDC).

#### **La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 14.59.**

Il signor BONAVENTURA e la signora EMMOLO forniscono i chiarimenti richiesti. Il contenuto delle rispettive dichiarazioni è parzialmente secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Esame di una proposta di Regolamento sul procedimento di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2018, n. 99.**

Il PRESIDENTE introduce l'esame della proposta di Regolamento in oggetto, ricordando che essa mira a disciplinare il procedimento previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge istitutiva della Commissione, come da ul-

timo modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

I relatori, onorevole Wanda FERRO (FDI) e senatore Marco PELLEGRINI (M5S), illustrano il contenuto della proposta.

Il PRESIDENTE ringrazia i relatori e stabilisce il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 4 agosto. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE rende noto che il Gruppo di lavoro sull'omicidio del Sindaco Angelo Vassallo proseguirà i suoi lavori assumendo le funzioni di Comitato. Invita pertanto i Presidenti dei Gruppi a voler designare i propri rappresentanti in seno al nuovo collegio istruttorio. Comunica poi

che l'ordine del giorno della seduta di giovedì 5 agosto, alle ore 14,00, è integrato con l'esame della Relazione che il IX Comitato prevede di esaminare conclusivamente nella riunione di domani. Propone infine di concedere il patrocinio gratuito all'evento-dibattito « Legalità in una Terra amara », che si terrà nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio, in provincia di Foggia, il 20 agosto prossimo.

#### **La seduta termina alle 15.23.**

#### **COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA**

*Martedì 3 agosto 2021. – Coordinatore:  
Marco PELLEGRINI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 20 alle 21.13.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'interno, Prefetto Luciana Lamorgese .....	193
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2020 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza .....	193

*Martedì 3 agosto 2021. Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 13.10.**

**Audizione del Ministro dell'interno, Prefetto Luciana Lamorgese.**

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'interno, Prefetto Luciana LAMORGESE, la quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati DIENI (M5S), VITO (FI), Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e i senatori MAGORNO (IV-PSI), FAZZONE (FIBP-UDC) e Francesco CASTIELLO (M5S).

Il Ministro LAMORGESE ha quindi svolto l'intervento di replica.

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2020 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza.**

Il Comitato procede all'esame del bilancio consuntivo per l'anno 2020 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il Relatore, senatore FAZZONE (FIBP-UDC), riferisce sul documento in esame, avanzando una proposta di parere favorevole con osservazione.

Dopo lo svolgimento di alcune considerazioni da parte del PRESIDENTE, dei deputati Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI) e del senatore Francesco CASTIELLO (M5S), il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul sistema bancario e finanziario**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 3 agosto 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di Giulio Regeni

---

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del dottor Francesco De Lellis (*Svolgimento e conclusione*) ..... 195

#### AUDIZIONI

Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del dottor Francesco De Lellis.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta*).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il dottor De Lellis per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sulla morte di David Rossi**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	196
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 3 agosto 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente .....	197

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 agosto 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.35 alle 18.50.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 3 agosto 2021. – Presidenza del presidente Andrea ROMANO.*

**La seduta comincia alle 18.50.**

#### Comunicazioni del presidente.

Andrea ROMANO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, dei seguenti collaboratori esterni: dr. Fabio Scavone, dr. Francesco Dall'Olio, avv. Marghe-

rita Zurru, dr. Stefano Paparelli, gen. Angelo Senese, avv. Nicola Maione, avv. Giustino Sergio Ferraro, gen. Emilio Errigo, avv. Nicodemo Gentile, col. Antonio Buccoliero, dr. Rosario Cantelmo.

I collaboratori, che entreranno nell'esercizio delle loro funzioni una volta concluso il prescritto *iter* procedurale, svolgeranno la loro attività con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito (salvo rimborsi spese), e resteranno in carica fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo.

Comunica inoltre che lo stesso Ufficio di presidenza ha definito un programma di lavori, da svolgere dopo la pausa estiva, con le audizioni dei rappresentanti delle Associazioni dei familiari delle vittime, del senatore Silvio Lai, presidente della Commissione d'inchiesta istituita dal Senato nella XVII legislatura, della giornalista Adele Grossi e dell'avvocato Margherita Zurru.

**La seduta termina alle 18.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i> ) .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### SEDE REFERENTE:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i> .....	15

#### SEDE REFERENTE:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	12
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	37
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	38
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	25
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	39

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	35
ALLEGATO 5 ( <i>Testo unificato adottato come base</i> ) .....	41
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	35

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016. C. 3040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione-Parere favorevole</i> ) .....	48
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	50

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3279-A e abb. ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	59
--	----

## III Affari esteri e comunitari

### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulle attività del Comitato .....	63
-----------------------------------	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	65
--	----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	67
5-06564 Lupi: Sull'autenticazione da parte di membri del Parlamento delle liste dei candidati per il rinnovo dei Com.it.es .....	67
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	77
5-06563 Quartapelle Procopio: Sul presunto diniego di prestazioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica turca in Italia nei confronti di cittadini turchi legati al movimento di Fetullah Gülen .....	68
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	78
5-06562 Comencini: Sulla ripresa dei programmi di accoglienza e risanamento terapeutico per i minori bielorusi .....	68
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	79

5-06561 Delmastro Delle Vedove: Sul « <i>Travel Ban</i> » disposto dalle Autorità degli Stati Uniti in ragione dell'aggravarsi del quadro pandemico locale .....	68
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	81
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	69
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE » JOIN(2020)17 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	72
ALLEGATO 5 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	83
Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo » JOIN(2021)2 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	74
ALLEGATO 6 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	86
AVVERTENZA .....	76
ERRATA CORRIGE. ....	76
<b>IV Difesa</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	89
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	89
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	91
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – parere favorevole</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	93
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazione</i> ) .....	92
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	



e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	96
DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	105
<b>VI Finanze</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	109
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3423 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	110
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Benamati (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	115
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 267 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	117
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	125
DL n. 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	121
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	126

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	127
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	132

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione .....	133
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	133
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	136

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Associazione Tutela legale taxi, Federtaxi Cisl ( <i>in videoconferenza</i> ), Tam taxi ( <i>in videoconferenza</i> ), UGL Taxi e Unimpresa ( <i>in videoconferenza</i> ), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica .....	135
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione .....	137
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	137
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	157
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 Ferro e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	142

## SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	145
--	-----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.	
---	--

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	148
--	-----

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Benamati (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	165
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	160

### RISOLUZIONI:

7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> )	
7-00702 Rizzetto: Contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	163

## XII Affari sociali

### SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	166
--	-----

## XIII Agricoltura

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale risi sugli esiti del 4° Forum del settore del riso dell'Unione europea .....	168
---	-----

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	168
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	168

## XIV Politiche dell'Unione europea

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo ». JOIN(2021) 2 final ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	176
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	187

### SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	
--	--

e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	177
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	189
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	181
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 267 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	184
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	190
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	191
Audizione della signora Paola Emmolo e del signor Luigi Bonaventura .....	191
Esame di una proposta di Regolamento sul procedimento di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2018, n. 99 .....	191
Comunicazioni del Presidente .....	192
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA .....	192
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione del Ministro dell'interno, Prefetto Luciana Lamorgese .....	193
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2020 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza .....	193
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione del dottor Francesco De Lellis ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	195
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	196

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente .....	197

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0153770\*